XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3614

#### **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DRAGHI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

DAL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(CINGOLANI)

DAL MINISTRO DELLA CULTURA

(FRANCESCHINI)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GIORGETTI)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

(GIOVANNINI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(ORLANDO)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(GELMINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3614

#### **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DRAGHI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

DAL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(CINGOLANI)

DAL MINISTRO DELLA CULTURA

(FRANCESCHINI)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GIORGETTI)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

(GIOVANNINI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(ORLANDO)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(GELMINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina

Presentato il 17 maggio 2022

Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo sottopone alle Camere per la conversione in legge il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche ener-

getiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, il cui contenuto è di seguito illustrato.

#### TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE

#### CAPO I MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

#### ART. 1. (Bonus sociale energia elettrica e gas)

La norma, avente una valenza sostanzialmente interpretativa, è volta a chiarire i possibili dubbi inerenti agli effetti della presentazione della dichiarazione ISEE in data successiva a quella dell'entrata in vigore della stessa e dell'emissione delle bollette di luce e gas.

Come chiarito dall'ARERA, i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti automaticamente agli aventi diritto senza la necessità per questi ultimi di presentare domanda, come avveniva negli anni precedenti.

Infatti, tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata e che risultano in condizione di disagio economico sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione dei bonus sociali. Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto, dunque, è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus. In ragione del fatto che il valore della dichiarazione ISEE è annuale, la disposizione in esame prevede conseguentemente che le eventuali maggiori somme liquidate nelle bollette emanate nell'anno e che devono essere oggetto di ricalcolo sulla base dell'applicazione del bonus, sono oggetto di compensazione nelle bollette immediatamente successive ovvero, qualora la compensazione non sia possibile, di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022. La norma, non mutando i requisiti sostanziali di accesso al bonus, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### ART. 2. (Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale)

La disposizione in esame, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di energia e gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022 prevede:

- al **comma 1** l'incremento di 5 punti percentuali del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 17 del 2022, così innalzandolo dall'attuale misura del 20 per cento alla misura del 25 per cento;
- al **comma 2** l'incremento sempre di 5 punti percentuali del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, innalzandolo dall'attuale misura del 20 per cento alla misura del 25 per cento;
- al **comma 3** l'incremento di 3 punti percentuali del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro



dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, innalzandolo dall'attuale misura del 12 per cento alla misura del 15 per cento.

### ART. 3. (Credito d'imposta per gli autotrasportatori)

La disposizione, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, al comma 1, riconosce alle imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato come carburante nei veicoli utilizzati per l'esercizio delle medesime attività. Tale spesa sarà comprovata mediante le relative fatture d'acquisto. La spesa sostenuta si considera comprensiva dell'accisa e al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Al comma 2, si prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Si prevede che le disposizioni si applicano si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

#### ART. 4.

### (Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

La disposizione, al comma 1, introduce l'articolo 15.1 al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Il nuovo articolo 15.1, al comma 1, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, al comma 1, prevede il riconoscimento, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2, di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019

Il comma 2 prevede che è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e che ha consumato, nel primo trimestre dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

I commi 3 e 4 – in coerenza con la disciplina applicabile agli altri contributi introdotti per far fronte allo straordinario incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale – dispongono che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, non rilevi ai fini delle imposte dirette e sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto, prevedendo altresì la possibilità di cessione del credito d'imposta, introdotta per i contributi de quibus dal decreto-legge n. 21 del 2022, alle condizioni ivi previste.



Infine, il comma 5 prevede la disciplina del monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta. Il comma 2 della disposizione reca la copertura finanziaria della misura.

#### ART. 5. (Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

Avuto riguardo al contesto contingente, che richiede – per motivi di sicurezza energetica nazionale correlati al conflitto russo-ucraino – di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, la norma (comma 1) attribuisce carattere di strategicità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza alle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto. Il medesimo carattere di strategicità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza è attribuito alle infrastrutture connesse alle opere di cui sopra. Per la realizzazione delle opere stesse (e delle relative infrastrutture) si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di uno o più commissari straordinari (il numero dei commissari è rimesso alla scelta del governo). Tale commissario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti in materia (quali, a mero titolo esemplificativo, l'ISPRA e le ARPA territorialmente competenti). Al Commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per le opere e le infrastrutture connesse in oggetto, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio disciplinata dall'articolo 46 del decreto-legge n. 159 del 2007 è rilasciata, in via eccezionale, dal commissario straordinario di governo, a seguito di procedimento unico, da concludere entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza del soggetto proponente il progetto (comma 2).

In ragione dei motivi di indifferibilità e urgenza (correlati alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici del Paese) sottesi alle previsioni di cui al presente articolo, per le opere e le infrastrutture in argomento trova applicazione il procedimento di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che consente al Ministro della transizione ecologica, previo parere del Ministro della cultura, di esentare, in tutto o in parte, un progetto specifico delle valutazioni di impatto ambientale. Si precisa che tale esenzione dovrà essere oggetto di previa comunicazione alla Commissione europea (comma 3).

Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2. Tale autorizzazione tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative ed include altresì eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera (comma 4).

I soggetti che si propongono per la realizzazione delle opere funzionali all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale (mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione) e delle connesse infrastrutture sono tenuti a presentare apposita istanza di autorizzazione al Commissario straordinario, entro il termine di trenta giorni dalla nomina dello stesso. Ove si ritenga necessario (si pensi, ad esempio, ai casi in cui il collegamento alla rete nazionale non sia preesistente), l'istanza è corredata dalla soluzione tecnica di collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto, nonché da una descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas (comma 5).

Il Commissario comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le suddette istanze entro cinque giorni dalla data della loro presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione (comma 6). Nel caso in cui l'ubicazione individuata per l'installazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione sia un sito militare, per l'autorizzazione all'installazione dei predetti impianti e delle correlate infrastrutture si applica l'articolo 358 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che consente l'esclusione di un determinato progetto, rilevante a scopo di difesa nazionale, dalle valutazioni di impatto ambientale (comma 7).

Il comma 8 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto



e/o realizzazione dei nuovi impianti per i soggetti regolati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi riconosciuta dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti dalla vigente regolazione tariffaria a beneficio degli utenti e dei consumatori. Si demanda a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e gas, la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di impiego del fondo nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Per le finalità di cui al comma 1, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, al **comma 9** si prevede, in analogia con quanto previsto per i Commissari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (che prevede la nomina di Commissari straordinari per la realizzazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale) di operare in deroga alle disposizioni diverse da quelle penali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, in materia di contratti pubblici, nel rispetto degli articoli 30 (principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto.

In materia di appalti pubblici, al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il **comma 10**, in relazione alle procedure disciplinate dal citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 introduce disposizioni specifiche finalizzate alla accelerazione e semplificazione delle sopra dette procedure, prevedendo che:

- a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- b) si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 in materia di verifiche antimafia;
- c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di dibattito pubblico;
- d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
- e) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché i termini ridotti ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali, dagli articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare sette giorni;
- g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a cinque giorni. In ogni caso, è esclusa la possibilità di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;
- h) in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non può essere superiore a sette giorni.

Al comma 11 si prevede altresì, per le medesime finalità di cui al comma 10, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dal comma 1 in relazione alle procedure ordinarie può



compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui al medesimo comma 1. Si prevede inoltre che, al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali.

Il **comma 12** prevede che in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi 9, 10 e 11 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Infine, ai fini del monitoraggio delle opere autorizzate e delle connesse infrastrutture previste dall'articolo in commento, al **comma 13** si prevede l'identificazione delle stesse mediante il codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale è svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere attraverso il sistema Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce "Opere di rigassificazione".

Si attribuisce, infine, ai Commissari nominati ai sensi del comma 1, il compito di verificare l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal predetto sistema di monitoraggio BDAP.

Il comma 14 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione.

#### ART. 6.

### (Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

L'articolo introduce norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, il comma 1, lettera a), numero 1), apporta modifiche all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021. Tale disposizione disciplina la procedura per l'individuazione, con legge regionale, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. La novella stabilisce che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato per il caso di mancata adozione della legge regionale, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti ministeriali per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee.

Il **comma 1, lettera a), numero 2),** modifica il comma 8 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021, individuando ulteriori aree da considerare idonee ai fini dell'installazione degli impianti FER, in attesa dell'individuazione ad opera delle regioni delle predette aree idonee.

Al riguardo, occorre ricordare che l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 disciplina il procedimento di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, alle quali si applicano le semplificazioni procedimentali di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 indica una serie di aree da considerare idonee, in attesa dell'individuazione da operarsi da parte delle regioni, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti mediante decreti del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in Conferenza unificata (cfr. comma 1 dello stesso articolo 20).

La modifica proposta, aggiungendo una nuova lettera al predetto comma 8, indica ulteriori aree da considerare idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nelle more dell'individuazione ai sensi dei precedenti commi dell'articolo 20.

In particolare, si considerano temporaneamente idonee tutte le aree che presentino, cumulativamente, i seguenti requisiti:

 non siano interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la semplificazione non opera, pertanto, in presenza di: beni culturali sottoposti a vincolo (articoli 10 e 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004); immobili sottoposti interinalmente a tutela, in attesa del procedimento di verifica dell'interesse culturale (articolo 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004); immobili sottoposti a vincolo indiretto (articolo 45 del decreto legislativo n. 42 del 2004); aree e immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;



2) non ricadano della fascia di rispetto di beni tutelati ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio (ossia dei beni tutelati ai sensi degli articoli 10, 12, 13 e 45 del predetto Codice) né di beni sottoposti a vincolo paesaggistico mediante provvedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 136 del medesimo Codice; a questo fine, la fascia di rispetto si determina in base alla tipologia di impianto; più in dettaglio, per gli impianti eolici, si considera ricadente nella fascia di rispetto (e, quindi, non beneficia del regime semplificato) l'impianto che sia previsto a una distanza da beni sottoposti a tutela fino a cinquanta volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore (in sostanza, occorre verificare se in un raggio pari a cinquanta volte l'altezza dell'aerogeneratore venga intercettato un bene sottoposto a tutela ai sensi delle disposizioni sopra richiamate); per gli impianti fotovoltaici, si considera ricadente nella fascia di rispetto l'impianto previsto a una distanza fino a mille metri da beni sottoposti a tutela.

Il **comma 1, lettera b)** estende le semplificazioni previste per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree idonee anche alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili, ove tali infrastrutture ricadano anch'esse in aree idonee.

Con riguardo alla previsione introdotta dal comma 2, si osserva che la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energie rinnovabili rappresenta l'oggetto di un crescente numero di procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della cultura. L'aumento del numero di tali procedimenti ha comportato un notevole aggravio del carico di lavoro degli uffici, periferici e centrali, dell'Amministrazione e, nel contempo, le fattispecie in esame hanno visto recentemente, e frequentemente, mutare l'assetto regolatorio, spesso con nuove discipline rivolte alla semplificazione, alla concentrazione e alla accelerazione procedimentale. Aumento del numero delle valutazioni e frequenti novità normative hanno reso più complesso il lavoro degli uffici, tale, dunque, da richiedere ora uno sforzo di carattere ordinante in grado di facilitare il compito degli organi preposti alle valutazioni di competenza. A tale scopo appare opportuno prevedere, con la disposizione in parola, che la Direzione generale competente del Ministero della cultura adotti un apposito atto di indirizzo, rivolto agli uffici periferici, con il quale individuare criteri omogenei ed uniformi di valutazione dei progetti; in tal modo si intende dotare gli uffici di uno strumento capace di facilitare la conclusione dei procedimenti, che, comunque, tenga conto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori. Tale atto di indirizzo rappresenta infatti un modo adatto per agevolare le valutazioni di competenza del Ministero grazie alla omogeneità di contenuto dei criteri valutativi adottati e, nel contempo, per la natura stessa dell'atto, ad assicurare elasticità di utilizzo dei medesimi.

#### ART. 7.

### (Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)

L'articolo reca misure di semplificazione dei procedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. L'intervento risulta coerente sia con gli impegni assunti dall'Italia in sede europea a seguito dell'adozione del PNRR sia con il programma di governo, atteso che l'esecutivo, più volte, era già intervenuto, novellandolo, sul testo del richiamato articolo 12 (Cfr. art. 56, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; art. 31-quater, comma 1, lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; art. 23, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; art. 13, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34).

Nello specifico, il **comma 1** dispone che nei procedimenti autorizzativi di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, come disciplinati dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, della Costituzione può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni



sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti. Pertanto, in caso di valutazione di impatto ambientale di competenza statale riguardante procedure autorizzative di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, qualora sorgano valutazioni contrastanti tra amministrazioni a vario titolo coinvolte e la questione venga deferita alla sede governativa, la conseguente deliberazione del Consiglio dei ministri sostituirà il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e alla medesima deliberazione verranno comunque applicati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevedono, rispettivamente, i contenuti e gli oneri di pubblicazione del provvedimento di VIA.

Il **comma 2** dispone che le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, per effetto del comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri medesimo ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (rubricato "Rimedi per le amministrazioni dissenzienti", in sede di conferenza di servizi), confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che deve essere concluso perentoriamente dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata. La norma, pertanto, prevede un sistema di silenzio assenso sull'istanza autorizzativa in caso di VIA positiva a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, sempre che si versi in caso di inerzia dell'autorità competente al rilascio del provvedimento finale. Sul punto, si fa presente che, in base all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 387 del 2003, la competenza statale (e per esso del Ministero della transizione ecologica) sui procedimenti autorizzativi per impianti alimentati a fonti rinnovabili riguarda esclusivamente impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW.

Il **comma 3** prevede che alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni ai sensi l'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*, della legge n. 400 del 1988 o dell'articolo 14-*quinquies*, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come previste dal comma 2, possono essere invitati senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. Tale ultima norma si conforma al principio costituzionale di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni, come più volte valorizzato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

### ART. 8. (Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo)

Il mutato quadro geopolitico dovuto alle contingenze internazionali richiede l'adozione degli opportuni strumenti normativi ed amministrativi tesi a garantire una maggiore indipendenza nazionale ed unionale in campo energetico e a favorire una riduzione dei costi delle materie prime e dell'energia.

Pertanto, con la disposizione in esame si vuole consentire la concessione di aiuti alle aziende agricole per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, derogando al limite di autoconsumo previsto al punto 137, lettera b) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (Comunicazione 2014/C 204/01, pubblicata sulla GUCE C 204 del 1.7.2014 e ss.mm. e ii.). Tale approccio, inoltre, consente al settore agricolo, da un lato, di fornire un contributo più marcato alla produzione di energia rinnovabile, in linea con gli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e, dall'altro, di divenire economicamente più resiliente, riducendo drasticamente l'attuale dipendenza delle imprese agricole italiane dai combustibili fossili per l'approvvigionamento energetico, con immediati benefici in termini di risparmio economico, soprattutto in considerazione dell'attuale impennata del prezzo dei carburanti tradizionali dovuto alla recente crisi politica fra Russia e Ucraina.

Mentre il **comma 1** ha portata generale e può essere la base per l'avvio, alla luce del mutato quadro internazionale e delle esigenze nazionali e di settore su rappresentate, di un dialogo pro-futuro con la Commissione europea in vista della revisione degli orientamenti sugli aiuti di stato in scadenza al 31 dicembre 2022, il **comma 2** estende le previsioni di cui al comma 1 anche alle misure in corso di attuazione. Il **comma 3** subordina l'efficacia del presente articolo all'approvazione espressa di tale deroga da parte della Commissione europea al fine di non pregiudicare le procedure di notifica attualmente in corso, utili a conseguire alcuni traguardi del PNRR.



### ART. 9. (Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)

L'integrazione proposta al **comma 1** consente al Ministero della difesa e ai terzi concessionari dei beni la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali in aggiunta a quelle istituite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 "RED II": ciò in considerazione della portata nazionale e organica dell'impegno del Ministero della difesa che si intende promuovere in materia, in considerazione delle sedi ramificate sul territorio, la cui riconducibilità ad un unico ente può consentire importanti economie ed efficienze di gestione. La disposizione provvede pertanto ad estendere a tali realtà la possibilità della costituzione di comunità energetiche rinnovabili su base nazionale, derogando a taluni requisiti specifici previsti dall'articolo 31 del richiamato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, garantendo la possibilità, per tali nuove realtà, di accedere al regime di sostegni economici offerto dalla medesima norma, prevedendo, quale unico onere, il pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

In relazione **al comma 2**, si evidenzia che i porti sono tra le infrastrutture maggiormente energivore del Paese. Come emerge dai Documenti di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale (DEASP) redatti dalle Autorità di Sistema Portuale, ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il consumo annuo di ciascun sistema portuale eccede, in media, i 2 GW.

I progetti, relativi ai Green Ports e all'elettrificazione delle banchine ("Cold Ironing"), molti dei quali legati alla transizione energetica e finanziati sui fondi PNRR, presuppongono un ruolo attivo delle Autorità di sistema portuale non solo nella promozione del consumo di energie rinnovabili da parte delle imprese del cluster portuale e retroportuale, ma anche nella sostenibilità economica della transizione energetica da parte delle imprese stesse. Tale risultato è conseguibile se il costo dei nuovi carburanti e in genere dell'energia sia quantomeno equivalente a quello dei carburanti fossili ad oggi utilizzati, onde evitare che le nuove infrastrutture – tra cui le banchine elettrificate - non rimangano deserte, ma vengano invece utilizzate per l'alimentazione del naviglio e delle attrezzature di banchina. Le comunità energetiche rinnovabili possono, dunque, costituire lo strumento per realizzare gli obiettivi energetici dei Documenti di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale (DEASP) redatti dalle Autorità di Sistema Portuale, contribuendo a una migliore accettazione sociale delle infrastrutture energetiche e industriali.

A tale fine la disposizione consente alle Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 84 del 1994, di costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica ed ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Al riguardo si ricorda che il sopra richiamato all'articolo 6, comma 11, della legge n. 84 del 1994 prevede che le Autorità di sistema portuale non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. Con le modalità e le procedure di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Autorità di sistema portuale può sempre disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche. Essa può, inoltre, assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Inoltre, si prevede che gli incentivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.

#### ART. 10. (Disposizioni in materia di VIA)

La proposta normativa introduce modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare: 1) la **lettera a)** apporta modifiche al comma 2-*bis*, dell'articolo 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comma 2-*bis*, inserito dall'articolo 50, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha istituito una Commissione tecnica per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti attuativi del PNIEC. Per effetto delle modifiche portate al citato comma 2-*bis* dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del



decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la competenza di tale Commissione è stata estesa alle procedure di VIA statale dei progetti ricompresi nel PNRR e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare. Correlativamente alle modifiche riguardanti la sfera di competenza, ne sono state introdotte altre. Fra queste, in particolare, quella riguardante la previsione secondo cui alle riunioni della Commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. La proposta normativa in esame mira – mediante l'eliminazione del diritto di voto del rappresentante del Ministero della cultura – a far sì che la partecipazione dello stesso alle riunioni della Commissione valga unicamente ad assicurare un raccordo fra l'attività dell'ufficio del Ministero competente a esprimersi, con proprio parere, sul procedimento di VIA e l'attività svolta dalla Commissione. Viene così eliminato ogni profilo di possibile sovrapposizione fra le valutazioni della Commissione e quelle riservate al Ministero della cultura, chiarendo ulteriormente che - come del resto evincibile anche dalla disciplina vigente - le valutazioni di competenza del Ministero della cultura, relative sia al profilo della tutela paesaggistica, che di quella culturale, sono svolte attraverso le competenti strutture del predetto Ministero, alle quali spetta lo svolgimento dell'istruttoria destinata a concretarsi nell'espressione del concerto del medesimo Ministero ai fini della VIA. L'articolo 25, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, infatti, prevede espressamente che "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni...";

2) la lettera b) modifica l'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale disciplina, nell'ambito del procedimento di VIA di cui al titolo III, la presentazione della relativa istanza, l'avvio del procedimento e la pubblicazione degli atti. Nel primo comma di detto articolo si indica la documentazione che il proponente deve presentare, allegata alla istanza di VIA. Nel vigente comma 3, poi, si stabilisce che: "3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Entro il medesimo termine, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori".

Si prevede, dunque, una prima fase di controllo della documentazione sotto il prevalente profilo della regolarità amministrativa. Di seguito, si prescrive una valutazione sulla completezza della documentazione da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, di cui all'articolo 8 (o in alternativa della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, di cui all'articolo 8-bis). Tale seconda valutazione si prevede venga svolta nello stesso termine stabilito per la verifica di cui al comma 1 (quindici giorni). Questa seconda valutazione, di natura tecnica, presenta maggiore complessità e tiene conto, tra l'altro, dei requisiti indicati all'articolo 22 con riferimento allo studio di impatto ambientale, che costituisce uno dei documenti da allegare a norma dell'articolo 23, comma 1. In particolare, il comma 2, lettera f), dell'articolo 22, prevede che detto studio di impatto ambientale contempli anche: "qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio". A sua volta il citato allegato VII indica in dettaglio gli ampi parametri di riferimento dei contenuti dello studio di impatto ambientale sotto tale profilo, tra cui "la descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti; una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro, ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità; la descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché dell'impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie". La legge prevede dunque che detta documentazione sia particolarmente accurata, anche sotto il profilo del potenziale impatto dell'intervento proposto sul patrimonio culturale e paesaggistico, in attuazione di quanto indicato in generale dall'articolo 6 del medesimo testo normativo. Occorre rilevare che, nella prassi, non di rado la documentazione



allegata alla istanza presenta lacune sotto tali aspetti, di pertinenza del Ministero della cultura. Va sottolineato inoltre che il Ministero della cultura, allo stato attuale delle previsioni legislative in argomento, è coinvolto nel procedimento solo in una fase successiva, essendo messo in condizione di prendere visione della documentazione presentata dal proponente soltanto dopo la conclusione della fase di verifica documentale riservata al Ministero della transizione ecologica, che si conclude con la pubblicazione della documentazione; fase alla quale segue la consultazione del pubblico e l'eventuale inchiesta pubblica.

La completezza della documentazione sotto il profilo, estremamente rilevante, dell'impatto sul patrimonio culturale e paesaggistico può essere, quindi, valutata dal Ministero della cultura solo in una fase già avanzata della procedura, dopo che la Commissione competente, istituita presso il Ministero della transizione ecologica, ha già svolto interlocuzioni con il proponente al fine di completare la documentazione mancante sotto il profilo strettamente ecologico e naturalistico. Ove la documentazione si riveli, poi, incompleta per tali profili, il procedimento incontra inevitabili ostacoli ed è destinato ad allungarsi. Appare dunque necessario, per finalità di efficienza ed economia procedimentale, che sia effettuata, prima possibile e nella fase prevista dall'articolo 23, una valutazione della completezza della documentazione più efficace possibile, coinvolgendo anche l'altra autorità chiamata, poi, a fornire il proprio concerto, e dunque posta su un piano di parità quanto al potere decisionale sull'oggetto dell'attività valutativa. Un coinvolgimento in fase precedente risulta opportuno anche su un piano di fattiva collaborazione tra autorità amministrative per garantire celerità dell'azione amministrativa. A tal fine, la disposizione prevede, con la novella in discussione che, dopo la verifica di cui al comma 1 dell'articolo 23, si introduca una rapida fase di verifica della documentazione svolta in parallelo dalla Commissione istituita presso il Ministero della transizione ecologica e dalla competente Direzione generale del Ministero della cultura, con la previsione, in capo ad entrambi tali organi, della facoltà di richiedere l'integrazione documentale che risulti necessaria, assegnando al proponente un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per presentarla. In tal modo, introducendo una ulteriore e concentrata sottofase procedimentale (di quindici giorni) si ovvia alla rilevante criticità sopra riscontrata e si pongono le condizioni per una più proficua e piena attività valutativa successiva;

3) la novella di cui alla **lettera c)** si rende necessaria per porre un limite ad un'ingiustificata prassi che porta talune amministrazioni a subordinare la concessione della proroga del decreto di VIA, procedimento in cui deve valutarsi unicamente l'esistenza dei presupposti per il prolungamento dei limiti temporali di validità del provvedimento originario, ad ulteriori prescrizioni da rispettare in fase esecutiva, che sono il frutto di un riesame nel merito del progetto e che porta a confondere l'istituto della "proroga" con quello ben diverso della "rinnovazione" dell'atto. In tal senso, anche giurisprudenza amministrativa conferma la tesi esposta: la proroga dei termini stabiliti da un atto amministrativo ha natura giuridica di provvedimento di secondo grado giacché modifica solo parzialmente il complesso degli effetti giuridici delineati dall'atto originario. In particolare, per il suo carattere parziale e limitato essa non richiede una rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori posti a base dell'originario provvedimento né esige la ripetizione di tutte le tappe procedimentali che hanno condotto all'adozione dell'atto modificato e in tali sensi la proroga si atteggia come una sorta di sanatoria o convalida dell'originario atto di conferimento delle funzioni, sì da incidere unicamente sul termine di esercizio di una facoltà o per l'adempimento di un obbligo (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 360);

4) la **lettera d**) sopprime il punto 4) dell'allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. La prima parte della previsione oggetto di soppressione, che dispone l'assoggettamento alla VIA statale per elettrodotti con tensione superiore a 150 e di lunghezza superiore a 15 Km, è sostanzialmente già priva di efficacia, posto che, in seguito alla stratificazione degli interventi normativi, è superata da quanto disposto dal successivo punto 4-bis) del predetto allegato, che prevede soglie inferiori per l'attivazione della VIA statale (*elettrodotti con tensione superiore a 100 e lunghezza superiore a 10 km*). L'eliminazione della seconda parte della stessa previsione, che dispone la VIA statale per linee in cavo interrato in corrente alternata e superiori a 40 km, è motivata dall'evidente beneficio ambientale e paesaggistico che si ottiene attraverso la progettazione e successiva realizzazione di una linea elettrica in cavo interrato piuttosto che in aereo, indipendentemente dalla sua lunghezza.

### ART. 11. (Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset esistenti)

L'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, disciplina, tra l'altro, i procedimenti di autorizzazione degli interventi di ricostruzione di



linee elettriche esistenti, prevedendo una procedura semplificata per i casi in cui le modifiche all'opera originaria siano minimali.

Giova osservare che, nei futuri piani di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, sarà sempre più frequente il ricorso alla tecnologia del cavo interrato, ossia a soluzioni tecnologiche in corrente continua, in luogo di quelle in corrente alternata. Tali soluzioni, infatti, oltre a garantire benefici dal punto di vista, ad esempio, delle minori perdite di rete per il sistema elettrico, assicurano anche l'attuazione di un principio di sostenibilità ambientale, in ragione della riduzione dei campi elettromagnetici emessi.

La norma è finalizzata a promuovere, dal punto di vista autorizzativo (attraverso il ricorso al regime semplificato della denuncia di inizio attività), tutte le scelte ambientalmente e socialmente più sostenibili per lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale, che consentono di valorizzare al meglio gli *asset* già esistenti in luogo della realizzazione di nuove infrastrutture (che, peraltro, occuperebbero nuove porzioni di territorio). Ciò premesso, sono soggetti a denuncia di inizio attività, gli interventi su linee aree esistenti realizzati sul medesimo tracciato ovvero che se ne discostano per un massimo di 60 metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 30 per cento rispetto all'esistente. Si specifica che, nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il margine della strada impegnata o entro i 5 metri dal margine esterno della trincea di posa.

Qualora, per gli interventi volti a consentire l'esercizio in corrente continua, si rendano necessari la realizzazione di nuove stazioni elettriche, l'adeguamento delle stazioni esistenti o l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime della denuncia di inizio attività si applica anche ai predetti impianti, a condizione che gli stessi siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. L'esercizio delle linee autorizzate avviene, in caso di mantenimento della tecnologia di corrente alternata, nel rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi elettromagnetici già applicabili alla linea esistente, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di corrente continua nel caso di modifica tecnologica.

#### ART. 12.

### (Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili)

La norma prevede disposizioni che integrano le previsioni dell'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, che dispone che in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, la società Terna S.p.A. predispone un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili.

In particolare, viene previsto che:

- a) nell'effettuare il dispacciamento di tali impianti, Terna S.p.A. non assimili gli impianti stessi alle unità essenziali per il sistema elettrico;
- b) considerata l'esigenza di assicurare l'idonea produzione di energia in previsione di possibili limitazioni delle forniture da soggetti esteri, i gestori degli impianti di produzione di energia da fonti fossili possono derogare alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per un periodo di sei mesi. Tali deroghe consentono una maggiore produzione di energia nell'ambito delle potenzialità dell'impianto. La norma definisce le modalità per operare le deroghe: il gestore invia una comunicazione indicando le motivazioni tecniche che rendono necessaria l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee. Si evidenzia che i valori oggetto di deroga non possono comunque eccedere i limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea. Nel caso di permanenza delle condizioni di emergenza oltre i sei mesi, il gestore può effettuare una nuova comunicazione con riferimento a deroghe che non potranno estendersi oltre i sei mesi.



#### ART. 13.

#### (Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

Alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 189 del 2021), la norma intende affrontare l'emergenza derivante dal maggiore afflusso di individui sul territorio di Roma Capitale in ragione anche dell'evento religioso Giubileo 2025 per il quale lo Stato ha già adottato norme *ad hoc* riguardanti altri profili di intervento.

La disposizione in esame intende consentire al Commissario straordinario, individuato dal Governo, l'esercizio di una serie di competenze che il decreto legislativo n. 152 del 2006 assegna alla regione, con riguardo al ciclo dei rifiuti.

Il comma 1 individua i compiti del Commissario, che sono esercitati, ove necessario, attraverso ordinanze. Detto potere può essere esercitato in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e con il coinvolgimento della regione che deve esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza della pronuncia. Si prevede, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari che assistono il Commissario, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si stabilisce che per le condotte poste in essere ai sensi della presente disposizione l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta e che limitazione di responsabilità prevista non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

#### ART. 14.

### (Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

Con la disposizione di **cui al comma 1, lettera a),** si intende modificare i termini di applicazione della disciplina relativa alla detrazione del 110% previsti per taluni interventi in edilizia dal comma 8-bis) dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, a legislazione vigente, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dello stesso articolo, sostanzialmente per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Con una modifica del secondo periodo del comma 8-bis sopra citato detto termine del 30 giugno 2022, entro il quale, al fine della spettanza della detrazione, deve essere realizzato almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, viene differito al 30 settembre 2022.

Lo stesso comma 8-bis viene inoltre integrato con una disposizione che chiarisce che, al fine del calcolo del 30 per cento, possono essere conteggiati anche gli importi dei lavori effettuati ma non rientranti nell'ambito dell'agevolazione di cui al citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (superbonus). Con tale precisazione si stabilisce, per via normativa, quanto già espresso, in via interpretativa per una questione analoga, dall'Agenzia delle entrate.

La disposizione, al **comma 1, lettera b)**, interviene sull'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come risultante dalle modifiche di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Per effetto della presente disposizione, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della banca stessa o della banca capogruppo, senza la necessità che sia stato



previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti "qualificati", ossia di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

Il comma 2 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione.

#### CAPO II MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

#### ART. 15.

#### (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.)

L'articolo prevede che, al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti all'impresa dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese italiane.

L'intervento normativo dà attuazione alla sezione 2.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 recante il "Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (di seguito "Temporary Crisis Framework"), la cui operatività terminerà il 31 dicembre 2022.

Come noto, la Commissione era già intervenuta derogando la disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato per contrastare gli effetti economici e sociali provocati dall'epidemia da COVID-19, attraverso la Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, da ultimo prorogata fino al 30 giugno 2022, nell'ambito della quale sono state adottate dal Governo le misure straordinarie di liquidità di cui agli articoli 1 e 13 del DL n. 23/2020 (relativi, rispettivamente, a "Garanzia Italia" e al regime derogatorio del Fondo di garanzia delle PMI).

Nell'ambito dell'operatività "Garanzia Italia" l'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020, ha autorizzato SACE S.p.A. a rilasciare garanzie fino a 200 miliardi di euro a condizioni agevolate, controgarantite dallo Stato, sui finanziamenti erogati dai soggetti finanziatori, per facilitare le imprese nel reperire la liquidità necessaria a fronteggiare l'emergenza legata al diffondersi della pandemia e alle conseguenti misure restrittive.

L'esperienza di Garanzia Italia, ha consentito di delineare una norma che ne replica l'operatività consentendo a SACE S.p.A. di rilasciare fino al 31 dicembre 2022, in linea con l'orizzonte temporale stabilito dal nuovo *Temporary framework Crisis*, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti alle imprese danneggiate, direttamente o indirettamente, dal conflitto in corso e dalle sanzioni adottate dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa.

Le caratteristiche principali della misura agevolativa, che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono di seguito sintetizzate:

- la garanzia può essere rilasciata entro il 31 dicembre 2022 in favore di imprese con sede in Italia che hanno subito conseguenze economiche negative dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà, con l'esclusione delle imprese che sono state oggetto di sanzioni o che risultino riconducibili a, persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, o che operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.;
- la percentuale di copertura della garanzia è individuata tra il 70 e il 90 per cento, in misura inversamente proporzionale alle dimensioni e al fatturato dell'impresa beneficiaria;
- la garanzia è rilasciata attraverso due diverse procedure, "ordinaria" e "semplificata", che trovano applicazione in base ai livelli di fatturato o al numero di dipendenti dell'impresa beneficiaria, ovvero all'ammontare della garanzia richiesta. Nell'ambito della procedura ordinaria il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico;



- finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi; la durata dei finanziamenti può essere estesa fino ad 8 anni, alle condizioni di premio e di percentuale di copertura che saranno indicate dalla Commissione europea:
- la garanzia è concessa previo pagamento di un premio determinato in conformità agli orientamenti contenuti nel "Temporary Crisis Framework";
- gli impegni assunti da SACE S.p.A. sono a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

#### ART. 16. (Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese)

L'articolo introduce due nuovi commi all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i commi 55-bis e 55-ter, che recepiscono gli orientamenti recentemente assunti dall'Unione Europea nell'ambito del Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con la Comunicazione C(2022) 1890 final del 24 marzo 2022, la cui operatività terminerà il 31 dicembre 2022, e che riconosce agli Stati membri la possibilità di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, al fine di contenere gli effetti economici avversi derivanti dal conflitto in Ucraina e dalle sanzioni adottate nei confronti della Russia e della Bielorussia. L'intervento normativo è effettuato mediante una novella alla Legge di bilancio 2022, al fine di assicurare coerenza con le novità da ultime introdotte con la citata Legge, che ha fissato un limite cumulato di impegni che il Fondo può assumere, a 210 miliardi (comprensivi di 160 miliardi di stock e di circa 50 miliardi di flusso di nuove garanzie per il 2022) e disciplinato, al comma 55, un regime intermedio di graduale *phasing out* dal regime derogatorio del Fondo PMI introdotto con l'articolo 13 del decreto 8 aprile 2020, n. 23.

Il comma 55 bis prevede la possibilità che il Fondo di Garanzia rilasci, fino al 31 dicembre 2022, garanzie:

- a titolo gratuito, nei confronti delle imprese italiane riconducibili a settori particolarmente colpiti dagli effetti economici derivanti dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina, di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione recante il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato:
- entro il limite massimo di 5 milioni di euro, per un importo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
  - a) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al [31 dicembre 2019], si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi:
  - b) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore
- fino al 90% dell'importo del finanziamento erogato, a fronte di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici; per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello.

Sono escluse le imprese che sono state oggetto di sanzioni o che risultino riconducibili a, persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, o che operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Il comma 55 ter disciplina, in conformità con quanto previsto dal Quadro temporaneo, le possibilità di cumulo degli aiuti concessi ai sensi del comma 55-bis con altre misure di supporto alla liquidità concesse. E' espressamente stabilito che per lo stesso capitale di prestito sottostante le garanzie rilasciate ai sensi del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della *Temporary Framework Crisis*, né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19". Diversamente, nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le



garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2), dell'articolo in commento.

### ART. 17. (Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato)

Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (c.d. "Decreto Liquidità"), come modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ("Legge di Bilancio 2021"), e in particolare l'articolo 2, rubricato "Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e gli investimenti delle imprese", comma primo, lettera c), ha novellato l'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introducendo il comma 14-bis (da ultimo modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. "Decreto Sostegni-bis", convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 luglio u.s.), ai sensi del quale SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Per le medesime finalità ed entro lo stesso importo massimo, SACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia.

Le modifiche introdotte con la norma in esame mirano a: i) a semplificare e razionalizzare il perimetro della regolazione di natura tecnica avente ad oggetto le modalità di rilascio della garanzia SACE a condizioni di mercato, uniformandolo, per esigenze di chiarezza e univocità della cornice normativa di riferimento, alle migliori prassi, medio tempore sviluppate, nei 24 mesi di attuazione dei meccanismi di garanzia gestiti da SACE e varati nel pieno della crisi pandemica con il DL n. 23/20 e ii) a sopperire tempestivamente alla domanda di garanzie a condizioni di mercato, rappresentata dalla totalità dei rilevanti stakeholders di settore, a supporto delle esigenze di ricorso al credito per lo sviluppo e la realizzazione degli interventi programmati nell'ambito del PNRR, secondo un quadro di riferimento unitario, una struttura tecnicamente univoca e un sistema razionale di programmazione e monitoraggio dell'entità dell'esposizione dello Stato per garanzie. Nell'ambito di tale strumento, le garanzie potranno essere rilasciate, in primis, per supportare operazioni che contribuiscano al rilancio dell'economia italiana, quali a titolo esemplificativo:

- 1. operazioni di investimento, acquisizioni, ricerca e sviluppo, di acquisto di beni e servizi volti anche a rafforzare la competitività delle imprese italiane sia sul mercato domestico che sui mercati globali;
- operazioni di rilascio di fideiussioni e altri impegni di firma volte a supportare le imprese italiane nella partecipazione a gare per appalti o forniture, nella partecipazione a eventi d'interesse nazionale o nell'esecuzione delle relative obbligazioni contrattuali soprattutto considerato il piano di investimenti previsti dal PNRR;
- 3. operazioni di investimento in infrastrutture economiche (strade, ferrovie, porti, reti energetiche e di telecomunicazioni, mezzi di trasporto, ecc.) e infrastrutture sociali (istruzione, sanità, servizi, ecc.) volte a favorire tra l'altro il rilancio dell'economia, l'incremento della competitività dei fattori produttivi, l'attivazione di processi occupazionali o la promozione della crescita.

Tanto premesso, con la presente novella sono meglio puntualizzati gli ambiti di intervento della garanzia di SACE a condizioni di mercato, adeguandoli al mutato quadro normativo ed economico, sopravvenuto al DL "Liquidità" che ha varato la norma novellata e sono definiti, in apposito allegato tecnico, i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie.

In particolare, il comma 1, lettera a), punto 1) della norma in esame modifica il comma 14-bis al fine di precisare l'ambito di applicazione dello strumento, con particolare riferimento alle finalità e alle imprese beneficiarie dei finanziamenti garantiti da SACE S.p.A.



Il comma1, lettera a), punto 2) riformula l'ultimo periodo del comma 14-bis, stabilendo che i criteri e le modalità di rilascio della garanzia, nonché la composizione del portafoglio di garanzia gestito da SACE S.p.A., inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, sono definiti in conformità dell'allegato tecnico inserito con la lettera b). È inoltre prevista esplicitamente la possibilità di definire, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, ulteriori modalità attuative e operative per il rilascio delle garanzie, ed eventuali elementi e requisiti integrativi.

Con riferimento al comma 1, lettera b), introduttivo di un allegato tecnico al DL n. 269/03, la Sezione A contiene alcune definizioni volte a precisare l'ambito di applicazione della misura.

Con specifico riferimento alle imprese beneficiarie dei finanziamenti garantiti da SACE S.p.A., sono incluse in tale categoria le imprese aventi sede legale in Italia e le imprese che, pur avendo sede legale all'estero, presentino una stabile organizzazione in Italia, purché le stesse non risultino classificate dal soggetto garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, rispettino una determinata soglia nel rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» e non rientrino nella categoria di imprese in difficoltà, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

Per quanto riguarda i soggetti in favore dei quali possono essere rilasciate le garanzie, si chiarisce che in tale categoria sono ricomprese le banche, le istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ovvero altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, i confidi, nonché le imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni ovvero, con riferimento alle garanzie su titoli di debito, i sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi dalle imprese beneficiarie.

In merito alle attività oggetto di copertura, la Sezione identifica, in linea con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 53 contenente "Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130", le attività che ricadono nella nozione di "finanziamenti sotto qualsiasi forma" richiamata all'articolo 6, comma 14-bis, del DL n. 269/2003, e chiarisce che sono altresì ricomprese tra le attività oggetto di copertura anche i finanziamenti erogati alla data di richiesta della garanzia.

Infine, la Sezione richiama quanto previsto dal comma 14-bis circa la possibilità di SACE S.p.A. di rilasciare le garanzie anche in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari.

La Sezione B definisce i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie. La Sezione stabilisce che SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, nel rispetto della normativa comunitaria, garanzie su finanziamenti e titoli di debito, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, limitando la percentuale massima di copertura al 70%. Con riferimento, invece, alle garanzie su titoli di debito, si chiarisce che, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, la percentuale massima di copertura può essere innalzata fino al 100%, a condizione che i titoli di debito siano non convertibili e di grado non subordinato, ferme restando ovviamente tutte le condizioni previste dalla suddetta Comunicazione per considerare il regime di garanzia conforme al principio dell'operatore in un'economia di mercato.

La norma, in seguito, prevede che la somma degli impegni, tempo per tempo in essere, assunti da SACE S.p.A. sia nell'ambito dell'operatività "Garanzia Italia" ex articolo 1 del DL n. 23/2020, che per le garanzie rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del DL n. 269/2003, non supera l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Tale importo costituisce quindi un limite cumulato massimo operante in relazione a tali misure, anche in forza della complementarietà delle stesse e della disposizione di cui all'articolo 1, comma 14, del DL n. 23/2020, che ha previsto l'istituzione di un unico fondo a copertura delle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. a valere su entrambe le operatività.

Sono altresì introdotte previsioni di governance, ai fini del rilascio delle garanzie, prevedendo che per le garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25% del fatturato dell'impresa beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda € 1 miliardo, la competenza deliberativa è dell'organo deliberante di SACE S.p.A. e il rilascio della garanzia è subordinato all'approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre in tutti gli altri casi la competenza deliberativa è dell'organo deliberante di SACE S.p.A., coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali.



Infine, sono esplicitati limiti e i criteri che SACE S.p.A. deve rispettare in relazione ai rischi che intende assumere nell'anno di riferimento. Con riferimento alle soglie di massima esposizione, tali limiti sono stati articolari su tre livelli, secondo l'approccio di un operatore di mercato, corrispondenti alle esposizioni su singole controparti, su gruppi di controparti connesse e su settore, rispettivamente pari al 10%, 15% e 25% dell'importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell'art. 6, comma 14-bis del DL 269/2003. Tali limiti risultano coerenti con quanto disposto in materia di Grandi Esposizioni nell'ambito del Regolamento UE n. 575/2013 (Parte 4, articoli 387 e seguenti), concernente le norme di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e alle imprese d'investimento. Nel dettaglio, le percentuali indicate sono state definite in ottica prudenziale anche avuto riguardo al cd. "limite delle grandi esposizioni", fissato in corrispondenza del 25% del capitale ammissibile dell'ente creditizio (articolo 395) e la soglia di massima esposizione per singola controparte è stata fissata in corrispondenza del livello individuato per la qualificazione delle cd. "grandi esposizioni" (articolo 392).

Fermo restando quanto sopra, per il primo periodo di operatività sono stati previsti ulteriori limiti, ai sensi dei quali, per i primi 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell'allegato tecnico, SACE S.p.A. non potrà rilasciare garanzie oltre l'importo complessivo di cui alla Sezione B, paragrafo 6, dell'allegato medesimo né rilasciare garanzie a controparti aventi rating inferiore alla classe equivalente "BB-", secondo la scala S&P, per un importo superiore a 3,5 miliardi di euro. A tale ultimo proposito, si chiarisce che l'importo massimo complessivo di 3,5 miliardi di euro deve intendersi riferito sia complessivamente sia ad un'unica operazione con una singola controparte.

La Sezione C definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l'operatività della garanzia dello Stato sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dal rilascio delle garanzie e disciplina taluni impegni di natura informativa al Ministero dell'economia e delle finanze previsti in capo a SACE S.p.A., anche al fine di consentire un'adeguata programmazione pluriennale della dotazione del Fondo.

In particolare, il paragrafo 2 chiarisce che SACE S.p.A. versa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, DL Liquidità, i premi incassati, al netto delle commissioni, mentre la garanzia dello Stato opera sull'indennizzo al netto dei premi incassati.

La **Sezione D** stabilisce i criteri di calcolo dei premi a titolo di remunerazione delle garanzie su Finanziamenti e Titoli di debito e i criteri di calcolo delle commissioni spettanti a SACE S.p.A. per l'operatività connessa al rilascio e alla gestione delle garanzie.

Con riferimento ai criteri di calcolo dei premi, la Sezione prevede che questi siano definiti nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea C 155/10 del 20 giugno 2008, prevedendo pertanto la necessità di riflettere nei criteri di calcolo, la copertura del rischio assunto, le spese amministrative e la remunerazione annua del capitale, in linea con le prassi di mercato e definite sulla base di una metodologia di pricing concordata in un prospetto tecnico.

Con riferimento alle modalità di calcolo delle commissioni spettanti a SACE S.p.A. la Sezione fissa il principio della commisurazione di questi ai premi incassati da SACE S.p.A., introducendo altresì criteri in linea con le prassi di mercato volti all'efficientamento del servizio, al contenimento dei costi operativi e all'adeguato bilanciamento del rischio assunto al fine di evitare fenomeni di azzardo morale verso operazioni più rischiose. La formulazione consente di parametrare la remunerazione di SACE S.p.A. all'effettivo volume di attività svolto assicurando la copertura dei costi operativi effettivamente sostenuti in ciascun anno da SACE tenendo conto altresì dei maggiori costi relativi alla fase di avvio dello strumento ed escludendo pertanto rimborsi forfettari dei costi di gestione e rimuovendo altresì incentivi all'incremento delle spese amministrative, sebbene tale distorsione risulti già ampiamente mitigata dalla minore appetibilità per il mercato derivante dall'inclusione delle spese amministrative tra le componenti di calcolo dei premi.

La medesima norma individua altresì le procedure di rendicontazione delle commissioni trattenute e spettanti a SACE sui premi incassati.

Infine, la **Sezione** E definisce le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze - e in particolare le attività di gestione, di pagamento degli importi dovuti in relazione alle garanzie e di recupero crediti, disponendo che le stesse siano effettuate da SACE S.p.A. in coerenza con le modalità previste dalle proprie procedure interne. Con riferimento alle attività di recupero, le stesse potranno essere gestite da SACE S.p.A. direttamente ovvero conferendo mandato a terzi e/o agli stessi soggetti garantiti, fermo restando il monitoraggio di SACE S.p.A. sullo svolgimento delle attività esternalizzate.



### ART. 18. (Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina)

La norma prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina

Al fine di individuare i soggetti effettivamente danneggiati sono utilizzati una serie di parametri che devono concorrere per poter accedere al beneficio:

- innanzitutto, si deve trattare di piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE;
- devono aver realizzato, negli ultimi due bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni commerciali, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
- devono aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019;
- devono aver subito nel corso dell'ultimo trimestre un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019.

L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore all'entrata in vigore del decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, pari al sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro; quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

I contributi sono comunque erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 (C 2022/C131 I/01) recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e pertanto i benefici non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario. È quindi previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.

# ART. 19. (Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

Il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito con la legge di bilancio per il 2021, ha rappresentato uno degli strumenti più utili ed efficaci a sostegno del settore primario fortemente colpito dall'emergenza COVID-19. Le misure finanziate hanno assicurato la continuità della produzione e consentito la realizzazione di strategie di intervento nel medio - lungo periodo a favore degli operatori delle filiere agroalimentari. Il rifinanziamento del fondo appare oggi ancora attuale per consentire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di predisporre una serie di misure (analoghe a quelle già attuate durante la fase di emergenza sanitaria) a sostegno di quelle imprese che hanno subito - e stanno tuttora subendo - gli effetti pregiudizievoli della crisi russo ucraina, sia per le restrizioni alle esportazioni sia per le difficoltà nel reperire le materie prime.



#### ART. 20.

### (Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)

L'articolo prevede la possibilità, per le PMI agricole e della pesca, di ottenere finanziamenti con garanzia pubblica del 100 per cento, finalizzati alla ricostituzione della liquidità compromessa in conseguenza dell'aumento dei costi per energia e materie prime dovuto alla recente situazione di crisi internazionale. Le banche, quindi, possono erogare finanziamenti per liquidità di durata complessiva fino a dieci anni, di cui almeno due devono essere di preammortamento. L'importo dei finanziamenti non può essere superiore al valore dei costi per materie prime ed energia sostenuti dalle PMI nell'ultimo anno, e comunque deve essere contenuto nei limiti di 35 mila euro. Le PMI potranno documentare i costi anche mediante autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Trattandosi di uno strumento espressamente previsto dal legislatore al fine di contrastare gli effetti economici della crisi ucraina e sostenere le PMI agricole e della pesca nella contingente carenza di liquidità, è opportuno che lo stesso venga realizzato secondo i termini, i criteri e le modalità previsti dal "Quadro Temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'Economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", approvato con Comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01. Con la disposizione in esame, lo strumento in questione va quindi ad aggiungersi, e non a sostituirsi, agli aiuti "de minimis" concessi sotto forma di garanzia, cui le aziende possono ordinariamente accedere, fornendo dunque un ulteriore sostegno alle imprese che si trovano a dover affrontare le difficoltà conseguenti alla crisi in atto.

#### CAPO III MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

#### ART. 21.

#### (Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0)

La disposizione incrementa la misura del credito d'imposta per i beni strumentali immateriali 4.0 effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. In particolare, la proposta incrementa dal 20 al 50 per cento la percentuale del costo dei beni riconosciuto come credito d'imposta.

La misura agevolativa è inclusa nella missione M1C2 del PNRR denominata "digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo"; in particolare l'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 prevede tra gli altri, nell'ambito della descrizione dei traguardi e degli obiettivi associati alla missione, i seguenti obiettivi temporali: almeno 27.300 soggetti fiscali devono aver maturato crediti d'imposta per beni strumentali immateriali 4.0 sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra gennaio 2021 e dicembre 2022 (target da raggiungere entro giugno 2024) e almeno 41.500 soggetti fiscali devono maturare l'analogo credito sulla base delle dichiarazioni presentate tra il gennaio 2021 e il dicembre 2023.

La proposta di maggiorazione del credito d'imposta risponde pertanto all'esigenza di assicurare un'accelerazione nella dinamica degli investimenti in beni strumentali immateriali di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche in considerazione dei dati provvisori elaborati sulle dichiarazioni dei redditi relative all'anno d'imposta 2020 che evidenziano un numero di beneficiari sensibilmente inferiore al target e pari a 3.572.

### ART. 22. (Credito d'imposta formazione 4.0)

Con l'obiettivo di fornire una risposta alla grave carenza di competenze professionali adeguate ai processi di trasformazione tecnologica e digitale, cui si riferiscono le misure del Piano Transizione 4.0, la proposta introduce un sistema di qualificazione dei soggetti che erogano attività di formazione del personale dipendente, oggetto del credito d'imposta, di cui al comma 211 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



La modifica mira, pertanto, ad elevare la qualità del sistema di formazione 4.0, garantendo una rispondenza tra i fabbisogni delle imprese che beneficiano del credito d'imposta e le attività formative erogate. A tal fine, si prevede una certificazione dei risultati conseguiti in termini di acquisizione e consolidamento delle competenze.

### ART. 23. (Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche)

La disposizione è finalizzata a sostenere la ripresa delle attività delle sale cinematografiche anche tenuto conto delle conseguenze delle misure restrittive adottate per l'emergenza epidemiologica: il rafforzamento della produzione cinematografica, infatti, per assumere piena effettività, deve essere coniugato con il sostegno delle sale in cui le opere prodotte dovranno essere distribuite.

In tale prospettiva, la norma in esame interviene a modificare, per gli anni 2022 e 2023, le modalità di riconoscimento del credito d'imposta riconosciuto dall'articolo 18 della cd. *legge cinema* (legge n. 220 del 2016) in favore degli esercenti delle sale cinematografiche. In particolare, si modifica la misura del credito d'imposta e il suo ambito oggettivo di applicazione, sostituendo il vigente tetto massimo del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con il tetto massimo del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.

#### ART. 24. (Rifinanziamento del Fondo IPCEI)

La norma incrementa la dotazione finanziaria del "Fondo IPCEI", istituito dall'articolo 1, comma 203, della legge n. 145 del 2018 e successivamente modificato e integrato dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 160 del 2019. Il Fondo è destinato al sostegno delle attività svolte in Italia nell'ambito dei progetti approvati a livello europeo in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato a sostegno della realizzazione degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI), progetti a larga scala che consentono di riunire conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici di tutta l'Unione, al fine di ovviare ai gravi fallimenti sistemici o del mercato e alle sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere affrontati.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 aprile 2021 sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo e per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a valere sullo stesso.

Le modalità attuative definite prevedono che l'intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di un IPCEI sia attivato con specifico decreto del Ministro dello sviluppo economico, che individua le risorse destinate all'intervento e le procedure di dettaglio per l'attuazione dello stesso sulla base delle condizioni generali stabilite dal richiamato decreto ministeriale 21 aprile 2021. In base all'articolo 6, comma 2 del suddetto decreto, la notifica formale di un progetto è soggetta alla disponibilità sul Fondo IPCEI delle risorse finanziarie sufficienti ad assicurare adeguata copertura del relativo deficit di finanziamento.

Attualmente, la partecipazione italiana, insieme ad altri Stati membri, si è rivolta a tre IPCEI, uno nel settore della microelettronica ("IPCEI Microelettronica", autorizzato con decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018) e due nel settore delle batterie ("IPCEI Batterie 1", autorizzato con decisione della Commissione europea C(2019) 8823 final del 9 dicembre 2019 e "IPCEI Batterie 2", autorizzato con decisione della Commissione europea C(2021) 494 final del 26 gennaio 2021) e altri progetti nel settore dell'idrogeno e della microelettronica interesseranno l'Italia nel prossimo periodo.

A seguito dell'adozione della disciplina generale del Fondo, con il citato decreto 21 aprile 2021, con tre distinti decreti ministeriali del 21 luglio 2021 è stato attivato l'intervento nei predetti ambiti dei progetti batterie 1, batterie 2 e microelettronica. Conseguentemente, la dotazione effettiva del Fondo ammonta a 500,00 milioni di euro, dal momento che la somma complessiva di 1.743,00 milioni di euro è stata destinata all'attivazione degli interventi sopradetti.

A tali risorse si aggiungono quelle previste dall'investimento n. 2.1 della missione 4, componente 2 del PNRR, pari a 1,5 miliardi di euro.



I fondi complessivamente disponibili non sono, pertanto, sufficienti a garantire la copertura della partecipazione italiana ai progetti italiani da notificare nell'anno 2022, ovvero:

- Idrogeno, articolato nelle seguenti wave:
- Technology e industry, per cui il fabbisogno finanziario stimato (pari al deficit di finanziamento complessivo, oggetto della prenotifica ad agosto 2021) è pari a 2,6 miliardi (H2 -Technology 1.4 Mld / H2 Industry 1.2 Mld):
- Regional hubs and their links, Capacity, Mobility And Transport, a cui l'Italia ha aderito nel 2021 e per cui il fabbisogno finanziario totale stimato, ad oggi ancora in via provvisoria, è pari a poco più di 3 miliardi di euro (H2 Rhatl 1.2 Mld H2 Capacity 487 Meuro H2 Mobility And Transport 1.6 Mld);
- Microelettronica fabbisogno finanziario stimato pari a 1,4 miliardi (prenotifica effettuata a dicembre 2021);
- Cloud fabbisogno finanziario stimato pari a 1,4 miliardi di euro (pre-notifica effettuata ad aprile 2022). Ad essi si aggiungerà l'IPCEI salute, di cui la prima suddivisa in due slot di pre-notifica, a giugno e a ottobre 2022, mentre la seconda wave è calendarizzata prima della fine dell'anno.

Tenuto in conto che, come già richiamato, l'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale di aprile 2021, subordina la notifica formale dei progetti IPCEI alla verifica della disponibilità sul Fondo di adeguate risorse per finanziare i progetti, la norma prevede lo stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno 2024.

### ART. 25. (Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri)

La disposizione, al fine di contrastare gli effetti negativi per l'economia interna derivanti dalla grave crisi internazionale attualmente in atto in Ucraina e di favorire il rilancio delle attività produttive già gravemente colpite dall'emergenza pandemica da Covid-19, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico del Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. La creazione del fondo mira ad incrementare l'attrattività del nostro Paese nei confronti degli investitori esteri e a favorire, conseguentemente, la ricezione di capitali stranieri da impiegare nei settori produttivi strategici per l'economia, anche mediante l'adozione di iniziative che ricalchino quelle positivamente poste in essere in ambito internazionale. A tal fine la dotazione finanziaria di 5 milioni di euro annui appare funzionale allo scopo di creare, nelle varie realtà dove si intende stimolare l'attrazione di investimenti (quali in via sperimentale Londra e Los Angeles) sportelli unici che accompagnino e supportino gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento, nonché ad attivare un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e gli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri. Parte delle medesime risorse potrà altresì essere utilizzata per la nomina di esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165.

Lo scopo dell'istituzione del fondo è, altresì, quello di favorire la diversificazione degli investimenti effettuati da operatori stranieri all'interno del nostro territorio nazionale, nonché di garantire una presenza stabile di capitali esteri mediante l'elaborazione di proposte di investimento strutturate che comportino la realizzazione di nuovi impianti produttivi ovvero l'ammodernamento di quelli già esistenti.

Con specifico riferimento ai profili organizzativi, si prevede l'istituzione di un'apposita segreteria volta a garantire un adeguato supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, senza oneri a carico del bilancio pubblico, trattandosi di struttura che utilizza personale già in servizio al Ministero dello sviluppo economico. Per la nomina degli esperti, invece, è previsto un contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, con oneri a valere sul fondo istituito dal presente articolo.

Agli oneri derivanti, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.



#### ART. 26. (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)

L'articolo reca disposizioni finalizzate a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. Al comma 1, si prevede che per tutti i contratti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, in conformità alla disciplina ratione temporis applicabile, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario infrannuale di cui al comma 2, ovvero, nelle more del predetto aggiornamento dei prezzari, applicando la percentuale di incremento dei prezzari regionali aggiornati al 2021. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo del comma 1, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni già riconosciute o liquidate ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo codice (che prevede che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche) nei limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e nel limite del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento, stanziate annualmente, con la possibilità di utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, viene previsto che, qualora sia stato emesso uno stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, con riferimento a lavorazioni svolte tra il 1º gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione, può essere emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

Il **comma 2** prevede che, per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo del Codice dei contratti— che prevede un aggiornamento annuale - e limitatamente all'anno 2022, le regioni entro il 31 luglio 2022 procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e che in caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Ai fini della determinazione del costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni, in relazione alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame e sino al 31 dicembre 2022, si applicano i prezzari aggiornati secondo quanto previsto dal comma in esame, ovvero nelle more dell'aggiornamento quelli previsti dal comma 3. Inoltre, si prevede che i prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Al **comma 3,** viene previsto che, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo quanto stabilito dal comma 2, e in deroga all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo



articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le medesime finalità di cui al comma 1, si prevede, inoltre, che, qualora all'esito dell'aggiornamento dei prezzari secondo le modalità di cui al comma 2 risulti un incremento inferiore alla sopra indicata percentuale del 20%, le stazioni appaltanti procedono al recupero dei maggiori importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento del stato di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzari aggiornato.

Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice (concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici), ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, (concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici), per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, il **comma 4** stabilisce che, in caso di insufficienza delle risorse nelle disponibilità della stazione appaltante come individuate al comma 1, alla copertura degli oneri si provvede:

a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nonché dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti viene effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse; b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui

b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b) del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, secondo le modalità previste di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto



di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Nelle ipotesi in cui le richieste di accesso al Fondo eccedano il limite di spesa prevista dalla lettera b) del presente comma, si procede alla ripartizione in favore delle stazioni appaltanti richiedenti, in misura proporzionale, e nel limite massimo di spesa. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.

Al comma 5, per le finalità di cui al comma 4, si provvede ad incrementare:

a) la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, di 1000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Dette risorse per l'anno 2022, nonché quelle di cui all'articolo 23, comma 2, lett. a) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera b), entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;

b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.

Al **comma 6** si prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto—legge 27 gennaio 2022, n. 4, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi.

Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono altresì utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 7 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per l'avvio di opere indifferibili", volto a far fronte all'insufficienza delle risorse di cui al comma 6 per i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermo restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, a tale Fondo possono accedere, secondo le modalità definite dal decreto di cui al quinto periodo e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari.

Inoltre al Fondo possono altresì accedere: il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423, la società Infrastrutture Milano



A.C. 3614

XVIII LEGISLATURA

Cortina 2020-2026 S.p.A. per la realizzazione delle opere connesse alle Olimpiadi, nonché i soggetti attuatori per la realizzazione delle opere infrastrutturali per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Si prevede inoltre che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri: fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalità telematiche e relativo corredo informativo; ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche; effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal DPR 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR; modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo; ferma restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al presente comma, previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13. Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al precedente periodo può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi e sono altresì stabilite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.

Al **comma 8** si introducono disposizioni specifiche in materia di accordi quadro, prevedendosi, al primo periodo, che, fino al 31 dicembre 2022, gli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti ai fini della esecuzione di detti accordi, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano le risultanze dei prezzari aggiornati secondo le modalità stabilite dal comma 2 ovvero dal comma 3, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.

Il secondo periodo del comma chiarisce l'applicabilità delle previsioni di cui all'articolo 29 del decreto—legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 anche all'esecuzione degli accordi quadro.

Infine, al terzo periodo del comma 8, si prevede, che, in relazione agli accordi quadro di lavori, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo in esame, si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente decreto.

I commi 9 e 10 contengono disposizioni di coordinamento con le quali si prevede:

- l'abrogazione del comma 11-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 relativo all'applicazione delle disposizioni relative alla revisione prezzi per gli accordi quadro, in conseguenza delle previsioni di cui al comma 8;
- l'abrogazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 25 del decreto—legge 1° marzo 2022, n. 17 relativi alle procedure di accesso al Fondo di cui al medesimo articolo.

Al **comma 11** si prevede che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 in materia di anticipazione dell'importo richiesto nella misura del 50%, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.

Ai fini della definizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni recate dall'articolo in esame, al comma 12 si precisa che ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. si applicano le disposizioni del presente articolo, ad esclusione del comma 2,



secondo e quarto periodo, e del comma 3. Con riferimento ai contratti affidati a contraente generale dal gruppo Ferrovie dello Stato e ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione è prevista un'applicazione di un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022.

Il **comma 13,** in considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

#### ART. 27. (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori)

La disposizione, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, al **comma 1**, prevede che i concessionari autostradali di cui all'articolo 142, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o quello che sia stato già approvato alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in relazione al quale sia previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

La disposizione si rende necessaria in quanto tale situazione eccezionale di incremento dei prezzi costituisce un grave limite all'esecuzione ed al prosieguo degli investimenti per le infrastrutture autostradali, ivi incluse quelle previste in regime di concessione. Pertanto, l'assenza di idonee misure che mitighino l'effetto di tali incrementi, espone al rischio che le procedure di gara risultino prive di offerte.

Al riguardo, si rappresenta che le clausole convenzionali precludono al concessionario la possibilità di procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo già approvato o in corso di approvazione da parte del concedente. Per le medesime ragioni il concedente non può utilmente avanzare alcuna richiesta di modifica finalizzata all'aggiornamento del quadro economico. Pertanto, la regolamentazione di tale aspetto in assenza di una esplicita previsione che a ciò autorizzi determinerebbe il rischio di un eventuale contenzioso.

Il **comma 2** prevede che il nuovo quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente che ne verifica la corrispondenza con i nuovi prezzi di riferimento e, successivamente, rappresenta il riferimento ai fini dell'ammissibilità della spesa per investimento, in applicazione della normativa regolatoria di riferimento. Il citato quadro economico del progetto è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La disposizione chiarisce che, in ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione.

#### ART. 28. (Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese)

La disposizione introduce l'articolo 14-bis al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Il nuovo articolo 14-bis è volto a promuovere e migliorare l'offerta formativa universitaria, anche attraverso l'integrazione con le correlate attività di ricerca e innovazione, mediante la stipula di "patti territoriali dell'alta formazione per le imprese" tra lo Stato e le componenti territoriali espressione degli ecosistemi formativi ed imprenditoriali (con capofila le università ma con la rilevante partecipazione di imprese, anche pubbliche, ovvero enti o istituzioni di ricerca nonché con altri atenei e amministrazioni pubbliche del territorio).



I patti territoriali saranno stipulati in relazione a progetti volti a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro: mancata corrispondenza da intendersi quale insufficiente presenza di forza lavoro qualificata rispetto alla relativa domanda.

Tale divario ha l'effetto di impedire l'espressione del gradiente di sviluppo e di crescita economica che il tessuto imprenditoriale presente in tali settori e territori è in molti casi, invece, in grado di sostenere.

Colmare tale divario è quantomai necessario nell'ottica della ripresa economica del paese costituendone tassello imprescindibile.

A tal fine, è necessario adottare politiche in grado di incentivare una programmazione dell'offerta formativa più aderente ai bisogni del territorio, sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e sulla formazione di una classe dirigente orientata all'integrazione tre l'impresa e la pubblica amministrazione. In tale ottica riveste grande importanza il cd. "public private partnership" ovvero l'incontro tra il mondo accademico e le imprese, ma anche con enti regionali che operano sul territorio e che pertanto hanno contezza delle necessità attuali.

L'università italiana ha bisogno di affinare proprio questa capacità, ovvero guardare alle esigenze del suo territorio, pianificando in vista delle necessità future. Tale esigenza è particolarmente sentita con riferimento alle discipline della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, cosiddette STEM. Il rafforzamento del sistema della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico nell'ambito delle discipline STEM è necessario non solo alla luce degli obiettivi di sostenibilità e sviluppo digitale imposti dal PNRR ma anche dalla considerazione che i maggiori sbocchi occupazionali in tali settori non hanno implicato nel tempo un aumento sostanziale di individui che si orientano verso percorsi di istruzione e formazione dell'area STEM. In particolare, tale divario diviene ancora più significativo se si prendono in considerazione le regioni del Sud Italia.

Di seguito si riportano i dati che evidenziano con riferimento al 2020 il numero totale dei laureati per regione e a fianco il numero totale di laureati in materie STEM – dati di seguito valorizzati nel parametro di cui alla lettera a) del comma 6:

**TABELLA 1** 

| Regione               | Laureati Totali | Laureati STEM | Popolazione | Percentuale2 STEM | Percentuale2 TOTALI |
|-----------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------|
| PIEMONTE              | 24914           | 10027         | 4252279     | 0,23580297%       | 0,585898%           |
| VALLE D'AOSTA         | 273             | 0             | 123337      | 0,00000000%       | 0,221345%           |
| LIGURIA               | 5.708           | 1898          | 1507438     | 0,12590899%       | 0,378656%           |
| LOMBARDIA             | 61.843          | 18409         | 9965046     | 0,18473573%       | 0,620599%           |
| TRENTINO-ALTO ADIGE   | 5010            | 1362          | 1077932     | 0,12635305%       | 0,464779%           |
| VENETO                | 25.282          | 6.457         | 4854633     | 0,13300696%       | 0,520781%           |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 5.927           | 1.892         | 1197295     | 0,15802288%       | 0,495033%           |
| EMILIA ROMAGNA        | 34.442          | 9.587         | 4431816     | 0,21632216%       | 0,777153%           |
| TOSCANA               | 20.767          | 5.474         | 3676285     | 0,14890032%       | 0,564891%           |
| UMBRIA                | 4.566           | 1.039         | 859572      | 0,12087411%       | 0,531195%           |
| MARCHE                | 8.695           | 2.323         | 1489789     | 0,15592812%       | 0,583640%           |
| LAZIO                 | 39.361          | 9.563         | 5715190     | 0,16732602%       | 0,688709%           |
| ABRUZZO               | 8.352           | 1.269         | 1273660     | 0,09963413%       | 0,655748%           |
| MOLISE                | 1.346           | 117           | 290769      | 0,04023813%       | 0,462910%           |
| CAMPANIA              | 30.050          | 9.024         | 5590681     | 0,16141146%       | 0,537502%           |
| PUGLIA                | 14.004          | 3.724         | 3912166     | 0,09519023%       | 0,357960%           |
| BASILICATA            | 1.010           | 331           | 539999      | 0,06129641%       | 0,187037%           |
| CALABRIA              | 6.257           | 2.094         | 1844586     | 0,11352141%       | 0,339209%           |
| SICILIA               | 19.119          | 4.389         | 4801468     | 0,09140954%       | 0,398191%           |
| SARDEGNA              | 6.039           | 1.342         | 1579181     | 0,08498076%       | 0,382413%           |
| TOTALE                | 322965          | 90321         | 58983122    | 0,15313025%       | 0,547555%           |
|                       |                 |               |             |                   |                     |

NOTE: 1. sono escluse le università telematiche; 2. la regione si riferisce alla sede didattica del corso di studio.

Fonte: MUR - Ufficio di Statistica. Elaborazione su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti universitari (agosto 2021)



I patti territoriali, dunque, hanno l'obiettivo di facilitare al massimo il dialogo tra università e territorio (enti, impese, ecc.). Tale "specializzazione territoriale" dei corsi di laurea arginerebbe anche il noto fenomeno delle asimmetrie territoriali nel sistema della formazione superiore e la conseguente mobilità territoriale per studio e lavoro. Fenomeno quest'ultimo in costante crescita, sia con riferimento alla mobilità tra ripartizioni geografiche diverse (Nord, Centro, Sud), sia in relazione alla mobilità tra province non limitrofe.

Inoltre, è rilevante osservare come tale mobilità non sia omogenea tra i diversi gruppi disciplinari soprattutto ove raffrontata alle relative prospettive occupazionali. A titolo esemplificativo il gruppo disciplinare dell'ingegneria industriale e dell'informazione, che registra costantemente i dati più alti in relazione al tasso occupazionale (i.e. 83,8% di occupati a un anno dal conseguimento del titolo di primo livello e 95,2% a cinque, secondo soltanto a Informatica e tecnologie ICT e medicina) allo stesso tempo conta anche uno tra i dati più alti di mobilità territoriale tra ripartizioni geografiche diverse (16,5%, che arriva a 25,1% considerando anche chi si sposta in una provincia comunque non limitrofa al luogo di residenza.). Più in generale si riporta di seguito una tabella che mette a raffronto il numero di laureati di area STEM per regione di residenza con quelli relativi alla regione della sede didattica del corso di studio. Da tale raffronto emerge che il numero di studenti che risiedono nella stessa regione in cui ha sede il corso di studio è pari al 73% del totale e che gli studenti che studiano in una regione diversa da quella in cui risiedano corrispondono al 24% del totale.

**TABELLA 2** 

| Region e Sede di studio | PIEMO NTE | VALLE<br>D'AOSTA | LOMBARDIA | TRENTING-<br>ALTO ADIGE | VENETO | FRUU<br>VENEZIA<br>GIULIA | UGURA | EMILIA<br>ROMAGNA | TOSCANA | UMBRIA | MARCHE | LAZIO | ABRUZZO | MOUSE | CAMPANIA | PUGUA | BASILICATA | CALABRIA | SCLIA | SARDE GN A | totale |
|-------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------------|--------|---------------------------|-------|-------------------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|----------|-------|------------|----------|-------|------------|--------|
| Regione di residenza    |           |                  |           |                         |        |                           |       |                   |         |        |        |       |         |       |          |       |            |          |       |            | Ť      |
| PIEMON TE               | 5.168     | - 20             | 627       | 11                      | 22     | 9                         | 139   | -64               | 35      | 1      | 9      | - 11  | 120     | - 23  | -1       | 1     | 52         | 1        | - 5   | 743        | 6.084  |
| VALLE D'AGSTA           | 118       | 1 60             | 17        | 1                       |        |                           | - 4   | 2                 |         |        | -      |       | -       |       | 4        |       | 7.4        |          | - 1   |            | 143    |
| LOMBARDIA               | 263       | -:               | 12.337    | 108                     | 224    | 29                        | 53    | 531               | 69      | 4      | 29     | 13    | 3       | - 41  | 8        | 3     | 14         | 3        | 8     | 1          | 13,686 |
| TRENTING-ALTO ADIGE     | 19        |                  | 78        | 572                     | 146    | 13                        | - 1   | 81                | 19      | -      | - 4    | 5     | -       | -     |          | -     | -          | 2        |       | - 72       | 940    |
| VENETO                  | 103       |                  | 506       | 458                     | 5.179  | 417                       | 8     | 562               | 62      | 6      | 14     | 12    |         |       | 2        | 2     |            |          | 3     |            | 7.334  |
| FRIULI VENEZIA GIULIA   | 49        | -                | 127       | 22                      | 244    | 1.174                     | 4     | 72                | 26      | 1      | 8      | 6     |         | -     | 2        |       | 1          | 1        | 14    |            | 1.736  |
| LIGURIA                 | 255       | -                | 178       | 5                       | 10     | 6                         | 1.510 | 52                | 134     | 1      | 3      | 7     |         | +1    | 2        | 14    |            |          |       | 1          | 2.178  |
| EMILIA ROMAGNA          | 116       | 23               | 654       | 27                      | 88     | - 23                      | 17    | 5.129             | 101     | 2      | 79     | 18    | . 3     | - 23  | 3        | 1     | - 52       | 9        | - 1   | 1          | 6.272  |
| TOSCANA                 | 102       | -                | 234       | 12                      | 19     | 6                         | 46    | 205               | 3,572   | 52     | 2      | 37    |         |       | 8        | 5     |            | 2        | 2     | 1          | 4,305  |
| UMBRA                   | 70        |                  | 77        | 3                       | - 11   | 4                         | 2     | 108               | 74      | 687    | 20     | 131   | 3       | A)    | 2        | -     | 14         |          | -1    |            | 1.193  |
| MARCHE                  | 120       |                  | 216       | 13                      | 64     | 17                        | 3     | 502               | 72      | 43     | 1.376  | 48    | 28      | -     | 1        | 1     | 1          |          | - 71  |            | 2.504  |
| LAZIO                   | 208       |                  | 272       | 15                      | 30     | 29                        | 9     | 143               | 146     | 42     | 30     | 8.212 | 112     | 6     | 85       | 6     | 1          | 3        | 4     | 3          | 9.356  |
| ABRUZZO                 | 185       | -                | 230       | 7                       | 36     | 13                        | - 5   | 330               | 56      | 14     | 338    | 184   | 853     | 1     | 19       | 5     | - 12       | - 25     | 1     |            | 2.277  |
| MOLSE                   | 71        | -                | 42        | 2                       | 9      |                           |       | 101               | 46      | 7      | 68     | 87    | 60      | -90   | 53       | 3     |            |          |       |            | 639    |
| CAMPAN A                | 259       | 27               | 290       | 6                       | 40     | 19                        | 7     | 215               | 155     | 20     | 20     | 220   | 24      | 10    | 8,605    | 15    | 20         | 4        | - 92  |            | 9,889  |
| PUGUA                   | 882       | -                | 476       | 15                      | 55     | 35                        | 10    | 544               | 181     | 31     | 178    | 158   | 111     | 10    | 60       | 3.503 | 39         | - 1      | - 1   | 1          | 6.291  |
| BASILICATA              | 147       | - 21             | 67        | 3                       | 10     | 5                         | 2     | 108               | 91      | 28     | 10     | 56    | 7       | - 3   | 87       | 118   | 268        | 10       | 14    | 1142       | 1.017  |
| CAL ABRIA               | 163       | -                | 204       | 2                       | 15     | - 11                      | 13    | 155               | 178     | 30     | 5      | 143   | 5       | -     | 33       | 12    | 2          | 1.985    | 81    |            | 3.037  |
| SICUA                   | 934       |                  | 360       | 8                       | 70     | 41                        | 24    | 352               | 259     | 50     | 47     | 92    | 6       |       | 17       | 26    | 1          | 47       | 4.253 | 5          | 6.592  |
| SARDEGNA                | 203       | -                | 97        | 7                       | 36     | 8                         | 29    | 75                | 161     | 2      | 3      | 34    | -       | -     | 2        | 2     | - 12       | - 10     | 1     | 1,305      | 1.905  |
| REGIONE ESTERA          | 592       |                  | 1.360     | 65                      | 149    | 33                        | 12    | 276               | 97      | 18     | 80     | 89    | 54      |       | 34       | 7     | - 14       | 26       | 27    | 24         | 2.943  |
| totale                  | 10.027    | - 55             | 18,409    | 1.382                   | 8,457  | 1.892                     | 1,898 | 9.687             | 5.474   | 1.039  | 2.323  | 9.683 | 1,289   | 117   | 8.024    | 3,724 | 331        | 2.094    | 4,389 | 1.342      | 90.321 |

#### <sup>1</sup> NOTE:

- 1. sono escluse le università telematiche;
- 2. la regione Valle d'Aosta non è sede di corsi di laurea di area STEM;
- 3. le celle in verde (diagonale principale) riportano il numero di studenti che risiedono nella stessa regione in cui ha sede il corso di studio, pari al 73% del totale;
- 4. gli studenti che studiano in una regione diversa da quella in cui risiedano corrispondono al 24% del totale;
- 5. nella tabella (in azzurro) sono compresi anche gli studenti residenti all'estero, pari al 3% del totale.

Fonte: MUR - Ufficio di Statistica. Elaborazione su dati Anagrafe Nazionale degli Studenti universitari (agosto 2021)

L'incrocio tra questi dati dimostra appunto che, nonostante la fortissima spendibilità del titolo sul mercato del lavoro, l'offerta formativa del settore non risulta ugualmente accessibile sull'intero territorio nazionale, costringendo numeri molto significativi di studenti a spostarsi a grande distanza dal territorio in cui hanno conseguito il titolo di scuola media superiore per intraprendere il percorso di studi universitario desiderato. Inoltre, si sottolinea come vi sia una significativa ricaduta in termini di imprenditorialità anche da parte dei laureati nelle regioni meridionali, ossia quella parte del Paese che più di tutte "soffre" dei processi di mobilità universitaria. Infatti, nonostante vi sia un significativo (e crescente) flusso di studenti che si sposta per studiare verso il centro o verso il nord, quelli che rimangono al sud sono poi in grado di avviare imprese, tanto da rendere marginale la mobilità successiva al conseguimento del titolo di studi (6.8%).

Dunque, la prospettiva di un ampliamento dell'offerta formativa in aree del Paese nelle quali si dimostrano attualmente carenze nell'offerta formativa in determinate materie potrebbe realizzare non soltanto una riduzione della mobilità per motivi di studio, ma anche un ritorno in termini di stimolo al tessuto produttivo delle stesse aree.



La previsione normativa in esame è inserita nell'ambito del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" ed, in particolare, dopo l'articolo 14 il quale prevede, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea e la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari. Anche tale misura, infatti, si inserisce nel percorso di profonda revisione dei percorsi di studio secondo parametri maggiormente aderenti alle esigenze del mondo del lavoro ed alla integrazione con percorsi professionali e di ricerca innovativi, secondo lo spirito del PNRR.


Il **comma 4** stabilisce che siano i patti stessi a prevedere l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle disponibili sulla base dei bilanci degli atenei coinvolti, ovvero eventualmente a carico di altri soggetti, pubblici o privati, firmatari dei patti. Inoltre, è prevista la possibilità di richiedere un cofinanziamento statale. Tale contributo viene erogato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse indicate al comma 1 in relazione a quei progetti che superino la valutazione ai sensi del comma 5. Inoltre, si stabilisce la necessità della complementarità dei contenuti e degli obiettivi dei patti rispetto alle finalità di iniziative di ricerca in corso, ovvero in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché la capacità dei progetti di incentivare processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti nei patti. Tra le modalità di attuazione dei patti, si indicano, inoltre, la possibilità di stipulare, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell'università e della ricerca o la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010.

Il **comma 5** prevede che i patti siano proposti e definiti dalle università e siano sottoposti alla valutazione operata da parte di una commissione nominata dal Ministro dell'università e della ricerca e composta da cinque componenti, dei quali, due sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri tre sono designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Si introduce, pertanto, un meccanismo, altamente innovativo, per il quale le valutazioni sull'ampliamento dell'offerta formativa sono rimesse non solo al sistema universitario, ma anche al giudizio di amministrazioni deputate a definire la politica economica ed industriale del Governo.

Il **comma 6** indica i criteri sulla base dei quali dovrà essere svolta la valutazione dei patti e quindi dei sottostanti progetti. In particolare, dovrà essere valutata la capacità dei patti di colmare con riferimento alle discipline ai quali afferiscono, i divari territoriali esistenti con riferimento all'applicazione dei seguenti parametri:

- numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella regione. Sono pertanto ritenuti meritevoli i patti volti ad incrementare l'offerta formativa nelle discipline in cui si rileva un numero medio di laureati inferiore rispetto alla media nazionale (vedasi tabella 1);
- b) tasso di occupazione dei laureati, a tre anni dalla laurea. Ciò allo scopo di incrementare l'offerta formativa in quei settori dove, evidentemente, vi è, al momento, una maggiore difficoltà nella spendibilità del titolo di laurea. Di seguito i dati di riferimento:

TABELLA 3 - Tasso di occupazione dei laureati di 25-64 anni per area disciplinare stem vs no-stem per regione, anno 2021, valori percentuali





Fonte: Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro

 c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella regione interessata dal Patto. Tale criterio mira a contrastare il sopra menzionato fenomeno della mobilità per studio; di seguito i dati di riferimento per tale fattore:

TABELLA 4 - Laureati STEM e spostamenti territoriali - Anno 2019

| Regione             | Laureati STEM sul<br>totale dei laureati<br>per regione di<br>residenza | Laureati STEM sul<br>totale dei laureati<br>per regione del<br>corso di laurea | quella di |             | ne diversa da<br>ul totale dei<br>lla regione |
|---------------------|---|--|-----------|-------------|---|
| C                   |   |  | STEM      | NON<br>STEM | TOTALE  |
| Piemonte            | 29.7  | 39.1   | 15.6      | 21.8        | 20.0  |
| Valle d'Aosta       | 24.4  | -  | 100.0     | 65.7        | 74.0  |
| Liguria             | 29.6  | 31.6   | 29.8      | 34.0        | 32.7  |
| Lombardia           | 28.6  | 29.5   | 9.2       | 13.1        | 12.0  |
| Trentino-Alto Adige | 23.8  | 28.7   | 39.7      | 45.6        | 44.2  |
| Veneto              | 28.6  | 25.4   | 28.4      | 27.3        | 27.6  |
| Friuli-Venezia      |   |  |           |             |   |
| Giulia              | 26.9  | 29.9   | 29.8      | 32.3        | 31.6  |
| Emilia-Romagna      | 30.0  | 27.6   | 18.0      | 18.7        | 18.5  |
| Toscana             | 26.1  | 27.5   | 16.0      | 18.6        | 17.9  |
| Umbria              | 25.1  | 21.2   | 43.1      | 33.5        | 35.9  |
| Marche              | 27.0  | 26.3   | 44.3      | 36.4        | 38.5  |
| Lazio               | 27.6  | 24.0   | 12.3      | 11.0        | 11.3  |
| Abruzzo             | 27.6  | 15.1   | 57.4      | 35.5        | 41.6  |
| Molise              | 27.5  | 11.7   | 78.5      | 62.9        | 67.2  |
| Campania            | 28.5  | 30.6   | 12.0      | 21.2        | 18.6  |
| Puglia              | 26.9  | 26.7   | 43.0      | 42.4        | 42.6  |
| Basilicata          | 28.3  | 32.6   | 73.5      | 80.3        | 78.3  |
| Calabria            | 27.8  | 33.0   | 33.2      | 47.2        | 43.3  |
| Sicilia             | 24.7  | 23.3   | 34.7      | 32.7        | 33.2  |
| Sardegna            | 25.7  | 24.0   | 28.2      | 22.2        | 23.7  |
| Nord                | 28.8  | 29.9   | 18.4      | 21.3        | 20.5  |
| Centro              | 26.9  | 25.0   | 19.8      | 18.2        | 18.6  |
| Mezzogiorno         | 27.0  | 26.2   | 32.4      | 34.1        | 33.7  |
| Italia              | 27.7  | 27.7   | 23.9      | 25.6        | 25.1  |

Fonte: Elaborazione Istat su dati Mur (Anagrafe Nazionale degli Studenti)

Il **comma** 7 invece stabilisce un criterio di sbarramento per cui potranno accedere ai patti territoriali solo quelle università che presentino in relazione ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, parametri inferiori rispetto alla media nazionale. Tale previsione è volta a creare uno sbarramento quantitativo idoneo a valutare ex ante la valenza o meno della proposta progettuale.

Infine, il **comma 8** regola il monitoraggio delle iniziative affidandolo al Ministero dell'università e della ricerca, anche tramite l'ANVUR, e stabilendo che gli esiti di tale verifica abbiano un impatto sulla distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle università ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare, sarà cura del Ministero dell'università e della ricerca verificare con cadenza annuale il raggiungimento degli obiettivi indicati dai patti. Tale valutazione sarà svolta attribuendo particolare riferimento all'effettivo incremento del numero di studenti iscritti alle discipline previste nei patti e del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche in relazione al lasso di tempo intercorso tra la laurea ed il momento in cui i soggetti trovano occupazione, nonché alla rispondenza dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto alle esigenze del mercato del lavoro ed all'innalzamento della qualità della formazione e della relativa attività di ricerca.

Il **comma 9** prevede che, in sede di prima applicazione, le università interessate definiscono e propongono i Patti e la relativa procedura di valutazione entro determinati termini.

Il comma 2 della disposizione reca la copertura finanziaria della disposizione.



### ART. 29. (Misure a favore di imprese esportatrici)

La disposizione estende il sostegno, già previsto per le imprese che esportano in Russia, Bielorussia e Ucraina dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, alle imprese colpite da specifiche difficoltà o rincari degli approvvigionamenti, per via della guerra in Ucraina.

L'interlocuzione con gli stakeholder ha confermato che crescono non solo i prezzi delle materie prime, ma anche quelli dei semilavorati, dei prodotti finiti utilizzati per l'attività aziendale anche se non incorporati nel prodotto, nonché i costi di trasporto, sia per effetto dei rincari energetici sia per la sostituzione di importazioni dai tre Paesi con importazioni da località più remote.

Nei confronti delle imprese colpite da specifiche difficoltà o rincari degli approvvigionamenti, per via della guerra in Ucraina si consente l'accesso a finanziamenti agevolati del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per patrimonializzazione, assistititi da cofinanziamenti a fondo perduto di importo fino al 40% del totale del finanziamento.

La norma proposta è in linea con la recente comunicazione della Commissione europea sul quadro temporaneo per l'emergenza Ucraina (Temporary Crisis Framework C(2022) 1890 final del 23.3.2022), che ha previsto la possibilità per gli Stati membri di concedere anche aiuti a fondo perduto, insieme ai crediti agevolati.

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione può dichiarare compatibile con il mercato interno l'aiuto concesso per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, quale quello provocato dal conflitto in Ucraina.

Il documento finale adottato dalla Commissione ha, quindi, previsto la possibilità di concedere aiuti a fondo perduto alle seguenti condizioni:

- a) massimo di 400.000 euro per impresa;
- b) aiuto concesso nell'ambito di una misura con un budget predeterminato;
- c) scadenza il 31 dicembre 2022;
- d) l'impresa beneficiaria è stata colpita dalla crisi.

Il **comma 2** dispone che la misura di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2022 secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. Conformemente alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, si prevede che la misura sia notificata alla Commissione europea e che la sua efficacia sia subordinata alla prevista autorizzazione unionale.

#### ART. 30. (Semplificazione procedurali in materia di investimenti)

La disposizione conferisce al Ministero dello sviluppo economico il potere sostitutivo in caso di inutile decorso del termine per la conclusione dei procedimenti relativi ad investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro. Inoltre, ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti, ovvero in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.



#### TITOLO II MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE

#### CAPO I MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI E SERVIZI AI CITTADINI E SPORT

#### ART. 31. (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

La disposizione prevede un'indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dei lavoratori domestici. Il riconoscimento del beneficio è subordinato al possesso di determinati requisiti. È, in particolare, previsto che il lavoratore abbia beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico per almeno una mensilità durante il primo quadrimestre dell'anno 2022 e che non sia titolare del trattamento di cui all'articolo 32.

L'indennità sarà erogata in via automatica nel mese di luglio direttamente dal datore di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di uno o più trattamenti di cui al medesimo articolo 32. È inoltre previsto che qualora il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro, potrà beneficiare esclusivamente di un'unica indennità. L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Il credito così maturato dal datore di lavoro verrà successivamente compensato con l'INPS, sulla base delle indicazioni che lo stesso Istituto fornirà, in sede di denuncia ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'onere finanziario è stimato in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022.

#### ART. 32. (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

La disposizione prevede un'indennità una tantum di 200 euro erogata dall'INPS in favore:

- dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con reddito personale complessivo, per l'anno 2022, non superiore a 35.000 euro lordi (comma 1);
- dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 8);
- di coloro che abbiano percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni di NASPI e DIS-COLL (comma 9);
- di coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (comma 10);
- dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021 (comma 11);
- dei lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità connesse all'emergenza Covid-19 di cui all'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (comma 12);
- dei lavoratori stagionali (comma 13);
- dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e abbiano maturato un reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021 (comma 14);
- dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile (comma 15);



- dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva (comma 16);
- dei percettori di reddito di cittadinanza (comma 18).

# ART. 33. (Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il riconoscimento, in via eccezionale, di una indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione e relativo limite di spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022.

In particolare, l'indennità è riconosciuta una tantum per l'anno 2022 in favore delle categorie dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Il decreto definisce, altresì, i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità in questione, incompatibile con le prestazioni di cui ai precedenti articoli 31 e 32, che prevedono rispettivamente l'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996, e i relativi criteri di ripartizione.

### ART. 34.

### (Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza)

Il **comma 1** della disposizione prevede che il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, al fine di svolgere attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni — ovverossia i cd. "navigator" — con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data, sia ricontrattualizzato da ANPAL servizi SpA. alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022.

Il **comma 2** individua la copertura nelle risorse già assegnate alle regioni per il 2022 ai sensi dell'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 e non ancora utilizzate al 30 aprile 2022. Ove tali risorse non siano sufficienti, la copertura è integrata con le risorse del Fondo per le politiche attive, sul quale è accantonato l'importo di 13 milioni di euro.

Il **comma 3** prevede che le regioni che intendono avvalersi delle attività di assistenza tecnica oltre il periodo di due mesi ne diano comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 23 giugno 2022, procedendo entro il termine del 10 luglio 2022 all'aggiornamento degli oneri e dei risparmi comunicati. L'eventuale proroga è effettuata nei limiti dei risparmi conseguiti e non già utilizzati per un periodo massimo di tre mesi e comunque non oltre l'avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego.

Il **comma 4** stabilisce che nelle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego, l'aver prestato attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza costituisce titolo per un punteggio aggiuntivo definito nei bandi delle stesse procedure.



#### ART. 35.

#### (Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

La disposizione è finalizzata a dare un sostegno economico agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviari nazionali, ed in particolare studenti e lavoratori, per le difficoltà conseguenti all'impatto del caro energia sulle famiglie.

Il **comma 1** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi trasporto ferroviario nazionale.

Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60.

Quanto alla platea dei beneficiari, si evidenzia che il buono previsto dalla norma è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

Quanto alle modalità di impiego, si prevede che il buono deve essere intestato al beneficiario e può essere utilizzato per l'acquisto di un solo abbonamento.

Si precisa, altresì, che il buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Inoltre, la disposizione chiarisce che resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera idecies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

Il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, siano definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1. Il comma 3 reca la copertura finanziaria della disposizione.

## ART. 36. (Servizi di trasporto pubblico locale)

La disposizione è finalizzata ad estendere, fino alla conclusione delle attività didattiche, il mantenimento dei servizi aggiuntivi programmati.

A tal fine, la proposta al **comma 1**, per consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, anche in relazione allo svolgimento delle attività didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Si prevede, inoltre, il rinvio ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni comunicati dagli stessi, per la ripartizione delle risorse per l'anno 2022 tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale. Inoltre, si stabilisce che gli enti beneficiari delle risorse rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1° aprile 2022-30 giugno 2022 ed i relativi oneri e dichiarano che, sulla base



delle apposite evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti. Da ultimo la disposizione reca la copertura finanziaria.

Il **comma 2** stabilisce che eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente articolo e dal riparto di cui all'articolo 24 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022.

### ART. 37. (Misure in materia di locazione)

La norma, al fine di ridurre l'impatto economico connesso alla crisi ucraina in relazione alla posizione dei soggetti che versano in condizioni disagiate, prevede un incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di 100 milioni per l'anno 2022.

Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge n. 431 del 1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), è destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione. L'articolo 11, comma 5, della citata legge n. 431 del 1998 stabilisce che le risorse assegnate al Fondo siano ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 14 settembre 2005), previa medesima intesa, ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.

L'articolo 1, comma 20, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha destinato al Fondo risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e l'articolo 1, comma 234, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha destinato ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Successivamente l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha incrementato di ulteriori 160 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo sopra richiamato.

Con decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 4 luglio 2019, del 6 maggio 2020, del 12 agosto 2020 e del 19 luglio 2021 sono state ripartite le risorse relative alle annualità 2019-2021.

### ART. 38. (Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale)

La disposizione è volta a garantire la completa ed efficace attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità fisica o digitale, per il tramite di un unico punto di accesso.

Tali interventi sono finalizzati a dotare il Paese di una infrastruttura tecnologica all'avanguardia che abiliti l'automazione e la rapida diffusione dei nuovi servizi digitali della Pubblica Amministrazione nei piccoli centri urbani e nei territori più difficilmente raggiungibili, promuovendo la coesione economica, sociale e territoriale in relazione alle aree interne del Paese, contribuendo al loro rilancio, accelerando la trasformazione digitale e superando il c.d. "digital divide".

A tal fine, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di amministrazione titolare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente alle modalità di erogazione dei servizi digitali, stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni a titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno "sportello unico" di prossimità nei comuni con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti ed affidi l'erogazione dei suddetti servizi al soggetto attuatore di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Nell'esercizio delle funzioni di



cui al presente articolo, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio ed è sottoposto al rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

### ART. 39. (Disposizioni in materia di sport)

La norma consente di razionalizzare l'utilizzo delle risorse residue stanziate in favore di ASD e SSD con i vari provvedimenti legislativi finalizzati a far fronte all'emergenza Covid-19, canalizzando alcuni fondi residui sul "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano".

Il decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 9 comma 3, infatti, ha disposto che le risorse di tale Fondo possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni. La norma proposta, quindi, nel convogliare le risorse residue dei provvedimenti di cui al decreto Sostegni e Sostegni bis nell'ambito del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", consente una maggiore omogeneità nella strategia di *policy* per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore del settore sportivo, senza parcellizzare tra diversi provvedimenti attuativi, con le conseguenti tempistiche dilungate.

#### CAPO II MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

### ART. 40. (Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)

Il **comma 1** dispone l'incremento del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario corrente allo scopo di concorrere ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.

Il **comma 2** dispone che alla ripartizione delle risorse accedano tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Il **comma 3** incrementa il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 27, comma 2 del decreto-legge "energia", n. 17/2022 da destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati, ripartendolo tra comuni, città metropolitane e province.

Il comma 4, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica, concede agli enti locali, per il solo anno 2022, la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione disponibile e accertato con l'approvazione del rendiconto 2021 al fine di consentire l'approvazione del bilancio di previsione 2022 entro il termine previsto del 31 maggio 2022.

Il comma 5 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

### ART. 41. (Contributo Province e Città metropolitane per flessione IPT e RC Auto)

La norma in esame, al fine di sostenere finanziariamente le province e le città metropolitane, il cui finanziamento è strettamente correlato al gettito dell'IPT e dell'RC Auto, prevede un contributo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024 in favore degli enti che abbiano subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC Auto superiore, rispettivamente, al 16% (IPT) e al 10% (RC Auto). Il riparto del predetto contributo è demandato ad apposito decreto interministeriale, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021



### ART. 42. (Sostegno obiettivi PNRR grandi città)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore a 800.000 abitanti. Nella tabella 1, allegata al presente decreto, sono indicati gli importi spettanti a ciascun comune.

Si prevede, inoltre, che con decreti del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con i comuni destinatari del finanziamento, siano:

- individuati per ciascun comune il Piano degli interventi e adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea;
- disciplinate le modalità di erogazione delle risorse, le modalità di monitoraggio, attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di eventuale revoca delle risorse, in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun intervento, dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano degli interventi.

La norma, inoltre, dispone che agli interventi ricompresi nel Piano degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR.

#### ART. 43.

(Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

Il comma 1 è finalizzato a favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio o che si trovano in stato dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente, ai degli articoli 243-bis o 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tale scopo si istituisce, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023. Si prevede che tale fondo sia ripartito entro il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021, risultante dall'ultimo rendiconto disponibile inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.

I **commi da 2 a 7**, al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro, come risultante sulla base del rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, ridotto dai contributi indicati al comma 568 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevedono la stipula tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Sindaco del comune interessato di un accordo per il ripiano del disavanzo stesso. In particolare la sottoscrizione dell'accordo è subordinata all'impegno del comune ad adottare una serie di iniziative, previste dall'art. 1, comma 572 della legge di bilancio 2022, n. 234 del 2021, tra le quali l'incremento fino ad almeno l'1% dell'addizionale comunale all'Irpef, i cui effetti finanziari in termini di maggiori entrate e minori spese sono oggetto di verifica da parte di uno specifico tavolo tecnico allo scopo istituito presso il Ministero dell'interno.

Il **comma 8** estende la possibilità di sottoscrivere un accordo per il riequilibrio strutturale previsto dai commi da 2 a 7 ai comuni capoluogo di provincia e città metropolitana con un debito pro capite superiore a 1.000 euro (potenzialmente 14 comuni sede di capoluogo di provincia e 4 sede di capoluogo di città metropolitana), non interessati dagli accordi di cui alla legge 234 del 2021 e al comma 1 del presente articolo, rivedendo in parte le misure di potenziamento delle entrate.

**Commi 9 e 10.** La disposizione è finalizzata a riconoscere al Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard il rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, correlato alle maggiori attività connesse alla "Riforma del quadro fiscale subnazionale" (Riforma 1.14) prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, correlata al raggiungimento della milestone nell'anno



2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le Regioni (M1C1-119) e per le Province e le Città metropolitane (M1C1-120), e delle corrispondenti tappe intermedie, e in relazione alle nuove attività assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021. La specificità del ruolo del Presidente, riguardo agli altri componenti, è da ricondurre al fatto che la sua nomina non è in rappresentanza di altri soggetti (Anci, Ifel, Ragioneria, DF, Sose). La figura del Presidente è, peraltro, scelta in funzione delle competenze tecniche sulle materie di interesse della Commissione, quindi, non ha un vincolo di mandato o di rappresentanza come per gli altri componenti e deve avere un ruolo tendenzialmente imparziale.

Il comma 11 consente ai comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva oltre il termine del 30 aprile di ciascun anno, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile.

Detta disposizione garantisce un adeguamento automatico del termine appena citato alle eventuali proroghe della data di approvazione dei bilanci degli enti locali, evitando in tal modo che, di anno in anno, sia necessario intervenire con una norma ad hoc.

Se non ci fosse detta disposizione, nel 2022, ad esempio, i comuni non potrebbero adottare gli atti in questione entro il nuovo termine di approvazione del bilancio, fissato al 31 maggio dal comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del D. L. n. 228 del 2021 in cui la disposizione in commento si inserisce.

Infine, con riferimento all'ipotesi in cui l'approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI avvenga in data successiva all'adozione del bilancio di previsione del singolo comune e allo scopo di evitare l'onere della riapprovazione complessiva dello stesso, l'ultimo periodo della norma consente di effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

#### CAPO III DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA

#### ART. 44.

(Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022)

In ragione del perdurare del conflitto ucraino e del conseguente numero di ingressi sul territorio nazionale, che ha già superato la stima di 100.000 unità, nonché delle cifre attuali (pari a circa 65.000 domande) sulle richieste presentate di protezione temporanea a seguito dell'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, si ravvisa la necessità di rafforzare le misure di assistenza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina.

In particolare, il **comma 1** estende la platea dei destinatari delle misure già disposte con l'articolo 31 del decreto-legge n. 21 del 2022 e attuate con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022.

Alla lettera a) si provvede ad incrementare le misure di accoglienza diffusa per un massimo di ulteriori 15.000 unità, su cui sono attualmente in corso di verifica le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti proponenti a seguito dell'avviso indetto con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell'11 aprile 2022, di cui all'articolo 31, lettera a) del citato decreto-legge.

Parimenti, la lettera b) estende di ulteriori 20.000 unità la platea di potenziali destinatari del contributo di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del citato articolo, come disciplinato dall'articolo 2 dell'OCDPC 881/2022, mentre la lettera c) estende di ulteriori 20.000 unità i destinatari delle misure di assistenza sanitaria, in condizioni equivalenti a quelle dei cittadini italiani, come previste dall'articolo 31, comma 1, lettera c) del citato decreto-legge n. 21 del 2022, nonché dall'art. 5 dell'OCDPC in parola.

Il comma 2 autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri a disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, l'estensione dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022, come integrate dal comma 1 del presente articolo, e la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unità ivi indicate sulla base delle effettive esigenze e delle risorse impiegate al raggiungimento delle predette unità, nell'ambito. Considerato che i tempi tecnici necessari per l'attivazione delle citate disposizioni hanno richiesto l'impiego di alcune settimane e che, ad oggi, non è ancora noto l'effettivo impegno delle relative risorse, la disposizione intende riservare al Dipartimento della Protezione Civile un opportuno



margine di flessibilità affinché, nei limiti delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 21 del 2022 come integrate dal presente provvedimento, l'attuazione pratica delle misure, nei limiti massimali e di importo ivi indicati, possa avvenire entro il tetto della copertura finanziaria disponibile, anche in sovrannumero rispetto ai limiti numerici stabiliti dalla norma originaria come integrata, allo scopo di assicurare il più efficiente impiego delle risorse disponibili con l'obiettivo di ampliare al massimo la capacità di accoglienza pubblica che le citate disposizioni definiscono.

Il comma 3 è volto a incrementare le risorse del Fondo destinato all'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina di cui all'art. 5-quater del 14/2022, come convertito con legge 5 aprile 2022, n. 28.

Il comma 4 prevede, al fine di rafforzare l'offerta di servizi sociali dei comuni più direttamente coinvolti nelle eccezionali attività di accoglienza a seguito dell'emergenza in atto, la possibilità che il Dipartimento della protezione civile possa riconoscere in favore dei predetti comuni una tantum, anche avvalendosi del supporto dei Commissari delegati nominati con ocpde 872/2022 e dei Presidenti di Provincia autonoma di Trento e Bolzano. Per l'attuazione della disposizione in esame è autorizzata la spesa, quale limite massimo di 40 milioni di euro. Alla definizione dei criteri e modalità di riparto del contributo in parola si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.

Il comma 5 dispone che per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022.

Il comma 6 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della norma.

### ART. 45. (Misure per l'attività di emergenza all'estero)

La disposizione, al comma 1, è volta a semplificare e accelerare, nel rispetto della normativa europea, il dispiegamento delle misure di intervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile nell'ambito del meccanismo unionale, esigenza ulteriormente accresciuta a seguito della crisi ucraina per cui, in data 25 febbraio u.s., è stato deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero. In particolare, al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate delle modifiche volte a precisare l'ambito di applicazione della disposizione.

Il comma 2 è finalizzato a riallineare il dettato del Codice a quanto previsto per le risorse unionali rescEU a seguito delle novelle normative intervenute. A differenza di quanto previsto per gli altri strumenti operanti nell'ambito del meccanismo unionale, le risorse rescEU infatti una volta rese disponibili non sono più nella disponibilità degli Stati membri che, salvo clausole di esclusione predeterminate, sono obbligati ad impiegarle a seguito di una richiesta di attivazione. In ragione di tale caratterizzazione delle risorse rescEU quali risorse unionali e non nazionali, la Commissione europea provvede a rimborsare integralmente i costi operativi, nonché a rimborsare, rispettivamente nella misura del 75% se in ambito Ue e del 100% se in Paesi terzi, i costi di trasporto. Il numero di attivazioni rescEU e la relativa entità non è predeterminabile a priori, ma generalmente si tratta di un numero di attivazioni limitate. Ciò premesso, in ragione dell'automatismo e dell'immediatezza dell'attivazione a livello Ue, non discrezionale da parte del Paese membro, si istituisce il fondo per la partecipazione a RescEU nello stato di previsione del MEF per il successivo trasferimento nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale fondo è destinato a consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse rescEU ed ha una dotazione iniziale di 3.000.000 per l'anno 2022. Le risorse rimborsate dalla Commissione europea confluiranno nel Fondo.

#### ART. 46.

### (Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini)

L'articolo è finalizzato al conferimento del potere di ordinanza al Ministro dell'istruzione in ordine all'applicazione di disposizioni in deroga alla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo per gli studenti ucraini iscritti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione italiano (Dlgs 62/2017, DPR 122/2009, DM 741/2017, DM 742/2017, nonché OM 64/2022, OM 65/2022 specifiche per l'anno scolastico 2021/2022). La possibilità di derogare alle suddette norme, limitatamente agli studenti ucraini iscritti nelle istituzioni scolastiche italiane a seguito della guerra in Ucraina, e quindi dopo il 24 febbraio 2022, si rende necessaria in



considerazione del fatto che l'iscrizione di tali bambini, alunni e studenti nel sistema scolastico italiano è avvenuto (e sta ancora avvenendo) in una fase avanzata dell'anno scolastico, in prossimità degli scrutini finali e degli esami di Stato. Al fine di garantire la massima inclusione, tutti gli alunni e studenti ucraini rifugiati sono stati inseriti nelle istituzioni scolastiche dando priorità, nella prima fase dell'accoglienza, corrispondente agli ultimi mesi di questo anno scolastico 2021/2022, alla ricomposizione di gruppi di socializzazione, all'acquisizione di prime competenze comunicative in italiano, all'affronto dei traumi e, per quanto possibile, a dar continuità ai percorsi di istruzione interrotti.

Le evidenti difficoltà degli alunni e studenti ucraini, sia in termini di mancata conoscenza dell'italiano – intesa come lingua veicolare di tutti gli apprendimenti – sia in termini di possibile mancata conoscenza dell'alfabeto latino (uso prevalente del cirillico), determinano la necessità di procedere ad una valutazione globale che tenga conto della suddetta situazione emergenziale e che deroghi alla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti per ciascuna disciplina con giudizi descrittivi per la scuola primaria e con voti in decimi per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Maggiori difficoltà si evidenziano per gli studenti ucraini iscritti nelle classi terminali della scuola secondaria di primo e secondo grado che, a normativa vigente, dovranno sostenere gli esami di Stato del primo e del secondo ciclo con prove scritte e orali. Il potere di ordinanza, pertanto, ha lo scopo di prevedere significative misure di semplificazione derogatorie degli esami di Stato previsti dal sistema di istruzione italiano, anche in considerazione del fatto che molti studenti stanno continuando a seguire a distanza le lezioni secondo il percorso ucraino e che una legge speciale dell'Ucraina ha recentemente disposto il rilasciato del diploma finale del percorso di studi ucraino senza lo svolgimento dei prescritti esami.

Alla data del 9 maggio 2022 – considerando comunque la variabilità dei dati, in continua evoluzione - gli studenti ucraini, iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono potenzialmente destinatari della norma derogatoria in tema di valutazione degli apprendimenti sono:

| Scuola primaria | Scuola secondaria di primo grado | Scuola<br>grado | secondaria | di | secondo |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------|----|---------|
| 10.399          | 5.226                            |                 |            |    | 2.103   |

Di questi, i potenziali destinatari della norma derogatoria in tema di esami di Stato sono soprattutto gli iscritti nelle classi terminali della scuola secondaria di primo grado statali e paritarie, dal momento che sono pochissimi gli iscritti nelle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado statali e paritarie:

| REGIONE        | CLASSE TERZA DI SCUOLA<br>SECONDARIA DI PRIMO<br>GRADO | CLASSE QUINTA DI SCUOLA<br>SECONDARIA DI SECONDO<br>GRADO |
|----------------|--|---|
| Abruzzo        | 43   | 0   |
| Basilicata     | 4  | 0   |
| Calabria       | 33   | 0   |
| Campania       | 93   | 5   |
| Emilia-Romagna | 158  | 0   |
| Friuli         | 44   | 1   |
| Lazio          | 67   | 2   |
| Liguria        | 34   | 0   |
| Lombardia      | 275  | 0   |
| Marche         | 30   | 1   |
| Molise         | 2  | 0   |
| Piemonte       | 83   | 0   |
| Puglia         | 25   | 0   |
| Sardegna       | 13   | 0   |
| Sicilia        | 40   | 0   |
| Toscana        | 90   | 1   |



| Umbria | 19    | 1  |
|--------|-------|----|
| Veneto | 123   | 0  |
| Totale | 1.176 | 11 |

ART. 47. (Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina)

Commi da 1 a 13. Conversione delle banconote in hryvnia. In attuazione della Raccomandazione (UE) del Consiglio del 19 aprile 2022 (2022/C 166/01) "relativa alla conversione delle banconote in hryvnia nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall'Ucraina", la norma, al comma 1, consente ai rifugiati di guerra provenienti dall'Ucraina di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia ("banconote ucraine") con banconote denominate in euro, alle condizioni stabilite dal comma 4, dalle filiali delle banche aventi sede e succursali in Italia ("banche italiane") elencate al comma 3 e dalle filiali territoriali della Banca d'Italia.

É stabilito in 10.000 hryvnia l'importo massimo che potrà essere cambiato in euro da ciascun avente diritto. Il tasso di cambio hryvnia /euro applicabile alle operazioni di cambio sarà comunicato periodicamente dalla Banca d'Italia. A tale tasso di cambio, la medesima Banca d'Italia rimborserà, in euro, le banche italiane per le operazioni di cambio eseguite.

In particolare, ai sensi del comma 9, la Banca d'Italia ha diritto al rimborso da parte dello Stato dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4,7 e 8. Ai sensi del comma 10, è concessa la garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia, per la copertura del rischio di mancato cambio della valuta ucraina da parte della Banca Nazionale di Ucraina, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 8 tra le due Banche Centrali. La garanzia dello Stato è irrevocabile, a prima richiesta ed incondizionata.

Il comma 13 prevede che gli oneri a carico della finanza pubblica siano quantificati in euro 500.000 per il rimborso dello Stato alla Banca d'Italia dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4,7 e 8 e in euro 120.000.000 per l'eventuale escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 10. A tale fine si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo di pari importo a copertura della garanzia, per la cui gestione è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le risorse del Fondo non più necessarie sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

**Commi 14-17 Prestito Ucraina.** L'Ucraina sta subendo ingentissimi danni economici e sociali legati all'aggressione russa. Per contenere i danni all'economia e alla popolazione e fronteggiare spese per il funzionamento della amministrazione pubblica, ed evitarne il collasso, il Paese necessita di sostanziali risorse e finanziamenti da partner esterni.

Alla comunità internazionale, e in particolare ai Paesi del G7, ad altri importanti donatori – tra cui l'UE – e alle istituzioni finanziarie internazionali (tra cui la Banca Mondiale, la Banca Europea per gli Investimenti, la Banca Europea per la ricostruzione allo sviluppo) si chiede di sostenere il Paese con ingenti e tempestivi pacchetti finanziari.

Finora l'Italia ha contribuito con 110 milioni di euro a valere sui fondi della cooperazione allo sviluppo, 26 milioni di euro per interventi e umanitari, e un apporto stimato in 500 milioni di euro per l'accoglienza a circa 100.000 rifugiati ucraini nel nostro Paese. Tuttavia, in qualità di Paese G7 e importante membro UE, è richiesto anche all'Italia di rivestire un ruolo di primo piano nel sostegno all'Ucraina e di contribuire allo sforzo congiunto con ulteriori risorse adeguate alla contingenza gravissima del momento.

In linea con lo sforzo profuso dai principali partner internazionali, al **comma 14** si dispone che il Ministero dell'Economia eroghi prestiti all'Ucraina per un importo non superiore a 200 milioni di euro. Viene inoltre stabilita la collocazione delle risorse presso il MEF. Viene precisata anche, a salvaguardia dell'azione che si vuole porre in essere, l'impignorabilità dei fondi, a somiglianza di quanto stabilito altrove (L. 125/2014, art. 8 comma 2-bis).

Il comma 15 verte sulla destinazione d'uso dei fondi (supporto al funzionamento della pubblica amministrazione ucraina) e stabilisce alcuni criteri generali tra cui la stabilità macroeconomica che sottende il tema della sostenibilità del debito

Il comma 16 stabilisce due importanti modalità di attuazione, che pur in via non prescrittiva, vengono indicate all'autorità esecutiva: a) il parallelismo del prestito italiano con altri prestiti e iniziative internazionali in favore dell'Ucraina, modalità preferita dall'Ucraina stessa come emerso in alcuni contatti ufficiali bilaterali, e che presenta maggiori garanzie per lo Stato erogante, permettendo un controllo maggiormente efficace da parte



delle istituzioni finanziarie multilaterali e/o europee circa la correttezza dell'impiego dei fondi, e un allineamento con le metodologie di gestione, monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti da esse poste in essere; b) la possibilità di concedere il/i prestito/i attraverso Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità previste con apposita convenzione. Per la gestione di tali interventi è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'economia e delle finanze e sul quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento di liquidità secondo quanto disposto dalla suddetta convenzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze di volta in volta autorizza la concessione dei prestiti.

Il comma 17 fa riferimento al contenuto minimo degli accordi di finanziamento stipulati tra il Ministero dell'Economie e delle Finanze e il Governo ucraino, anche per il tramite della Cassa depositi e prestiti S.p.A, che comprendono: a) i termini e le condizioni finanziarie, dei prestiti in coerenza con gli standard applicabili all'Ucraina secondo la classificazione dei Paesi per livelli di reddito definita e aggiornata dalla Banca Mondiale; b) le modalità di erogazione, monitoraggio e reportistica; c) le modalità di restituzione del prestito e degli eventuali interessi (es. su base semestrale).

Il comma 18 prevede che i rimborsi, comprensivi di quota capitale e quota interessi, derivanti dalle operazioni di prestito, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Nel comma 19, per il principio di semplificazione, si indica nella reportistica vigente il luogo più efficiente per fornire una informativa alle Camere sull'attuazione della norma.

Il comma 20, per le attività oggetto della convenzione, autorizza nel 2022 la spesa a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione e erogazione dei prestiti del Fondo di cui al comma 14.

### ART. 48.

### (Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa)

L'Unione Europea ha adottato il Regolamento (UE) 562/2022 di modifica ai REGG. (UE) 1303/2013 e 223/2014, per avviare un'ulteriore iniziativa, denominata "CARE" che si aggiunge alle misure temporanee di protezione dei rifugiati dalla guerra in Ucraina.

Tra le varie misure il Reg. (UE) 562/2022, con il duplice obiettivo di alleviare l'onere sui bilanci pubblici degli Stati Membri causato dalla necessità di rispondere alla situazione di crisi derivante dalla guerra in Ucraina e di accelerare l'attuazione dei programmi e consentire gli investimenti necessari per la ripresa delle regioni, consente di applicare il tasso di cofinanziamento del 100 % ai programmi finanziato dal FESR, dal FEAD anche per il periodo contabile intercorrente tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022.

La norma, analogamente a quanto avvenuto con la disciplina di cui all'art. 242 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consente di riassegnare ai programmi operativi complementari le risorse resesi disponibili dall'integrazione del tasso di cofinanziamento fino al 100%, al fine di massimizzare il contributo delle risorse della politica di coesione agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza derivante dalla guerra in Ucraina.

Si evidenzia, infine, che il Reg. (UE) 562/2022 è entrato in vigore durante il periodo contabile compreso tra il 1º luglio 2021 e il 30 giugno 2022 e che alla data odierna sono state già liquidate dalla Commissione Europea alcune delle domande di pagamento a valere sul FESR, FSE, FEAD presentate dalle Amministrazioni titolari dei programmi operativi finanziati da detti fondi relative al periodo contabile suddetto. In conseguenza dell'entrata in vigore del Reg. (UE) 562/2022 per quei programmi che eserciteranno l'opzione del tasso di cofinanziamento al 100% la Commissione Europea provvederà a ricalcolare la quota a proprio carico a fronte delle domande di pagamento già liquidate e ad effettuare le relative erogazioni supplementari. A fronte di tale ricalcolo il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie dovrà procedere alle necessarie compensazioni rispetto alle quote di cofinanziamento nazionale già erogate ai fini della successiva riassegnazione ai programmi complementari. A tal fine e per semplificare e velocizzare l'iter di riassegnazione, la norma prevede la possibilità per il Fondo di Rotazione di provvedere alle necessarie compensazioni anche sulle quote a carico del Bilancio dell'Unione Europea ancora da erogare.



#### CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALTRE MISURE URGENTI

### ART. 49. (Disposizioni in materia di spesa pubblica)

Con la disposizione di cui al **comma 1** si intende ampliare l'ambito di applicazione oggettivo dell'articolo 16-bis, comma 7, introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021. Quest'ultima disposizione prevede un automatico incremento degli importi e quantitativi degli strumenti di Consip e dei soggetti aggregatori relativi a categorie merceologiche che la norma individua in modo tassativo; ciò al fine del soddisfacimento immediato delle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria anche in termini di beni e servizi strumentali alla realizzazione delle funzioni delle amministrazioni mediante smaterializzazione dei servizi e monitoraggio e contenimento dell'epidemia. Vista la necessità di mettere a disposizione delle amministrazioni strumenti mediante i quali effettuare le acquisizioni necessarie per garantire la più ampia digitalizzazione e far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria, si propone di ampliare il detto elenco di categorie merceologiche con l'introduzione di categorie necessarie nell'ottica della più efficiente realizzazione degli obiettivi di digitalizzazione delle amministrazioni.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, introdotto dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, al fine di garantire il coordinamento con le misure già contenute nel citato articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 146 del 2021 evitando, nel rispetto dei principi di concorrenza, ulteriori incrementi di massimale per contratti per i quali si è già disposto in questo senso sulla base della norma da ultimo citata. Con il comma 2 si prevede, inoltre, in relazione all'aumento di massimale, una proroga fino al 31 dicembre 2022 per i contratti in corso alla data del 28 febbraio 2022 al fine di rendere effettiva la possibilità di adesione da parte delle amministrazioni durante un congruo lasso temporale, garantendo la massima disponibilità nei confronti delle amministrazioni di strumenti funzionali alla realizzazione delle progettualità legate al PNRR.

Il **comma 3** introduce un coordinamento normativo per estendere l'applicabilità del nuovo articolo 31-bis anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui al comma 1.

Il comma 4 apporta modifiche all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Con la legge di bilancio n. 160 del 2019 è stata introdotta una modifica dell'articolo 26, comma 1, della legge n. 488 del 1999 volta prevedere la possibilità che le convenzioni-quadro ivi previste possano essere stipulate da Consip e dai soggetti aggregatori non solo con riferimento alla generalità delle stazioni appaltanti ma anche per esigenze specifiche di determinate categorie di amministrazioni odi amministrazioni appartenenti a specifici territori. In considerazione della rilevanza che lo strumento dell'accordo-quadro ha assunto nel corso degli anni con riferimento alle attività di centralizzazione delle committenze realizzate da Consip, sia nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione che con riferimento più in generale agli strumenti per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, si propone di prevedere la medesima misura di flessibilità consistente nella possibilità di stipula di accordi quadro da parte di Consip cui possono ricorrere specifiche categorie di amministrazioni o amministrazioni di specifici territori, estendendo la disciplina già prevista per le convenzioni-quadro.

Il **comma 5** apporta modifiche alla composizione e organizzazione del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, la cui partecipazione continua a non dare diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

I commi 6 e7 al fine di rafforzare le capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle politiche di spesa pubblica, connesse alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali, prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l, la quale provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale a tempo determinato con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche, statistico-matematiche, ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione. Il comma 8 individua l'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, e reca la copertura finanziaria.

Il **comma 9** ha l'obiettivo di preservare in capo all'INPS, anche per l'esercizio finanziario 2022, la capacità di spesa per il finanziamento dello sviluppo dei servizi finalizzati a consentire l'erogazione delle prestazioni



destinate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza in corso e stabilisce per l'esercizio 2022 il limite massimo di incremento del valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

#### ART. 50.

### (Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato)

I **commi da 1 a 4** sono volti al recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019, che apporta le occorrenti modificazioni alla disciplina contenuta in MiFID che devono essere trasposte a livello domestico.

In ordine alla direttiva in esame è stata avviata dalla Commissione europea una procedura d'infrazione per mancato recepimento entro il termine previsto (30 giugno 2021). Stante l'urgenza rappresentata dalla sussistenza di una procedura di infrazione già avviata, si è reso necessario procedere all'attuazione della direttiva in esame mediante il presente articolato, di cui si illustra, di seguito, il contenuto delle norme introdotte.

Il **comma 1** contiene le modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che si rendono necessarie per esigenze formali di allineamento alla direttiva (UE) 2019/2177.

Il **comma 2** dell'articolo in commento contiene le modifiche al Testo Unico della Finanza (di seguito "TUF"), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativamente alle disposizioni in materia di servizi di comunicazione dati.

In particolare, l'articolo 1 del TUF è stato emendato per adeguare la disciplina nazionale alle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/2177 all'articolo 4 di MiFID II concernenti l'impianto definitorio.

Le definizioni di "APA", "ARM", "CTP" e "fornitore di servizi di comunicazione dati", contenute in MiFID II, sono state infatti trasfuse in MiFIR a seguito degli interventi di modifica apportati dal regolamento (UE) 2019/2175 di riforma delle ESAs.

In coerenza con la nuova architettura di vigilanza a livello europeo, le definizioni di APA e ARM sono state emendate al fine di specificare che le disposizioni del TUF trovano applicazione rispetto ai soggetti che -beneficiando della deroga prevista dal nuovo articolo 2, paragrafo 3, di MiFIR e dai relativi atti delegati - non ricadono nell'alveo delle attribuzioni dell'ESMA, restando sottoposti alle competenze autorizzatorie e di vigilanza dell'Autorità nazionale.

A tal fine, le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo in commento modificano, rispettivamente, l'articolo 1, commi 6-undecies e 6-duodecies del TUF.

La **lettera c) del comma** 2 contiene le modifiche all'articolo 4 del TUF al fine di circoscrivere le competenze nazionali sugli APA e ARM che non rientrano nella sfera di vigilanza diretta dell'ESMA.

La lettera e) del comma 2 del presente articolo modifica l'articolo 79 del TUF.

In particolare, in linea di continuità con l'approccio già adottato in sede di recepimento della MiFID II, la Consob viene confermata quale Autorità nazionale competente in materia di autorizzazione e vigilanza sugli APA e ARM che, beneficiando di una deroga ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, di MiFIR, non ricadono nell'alveo delle competenze dirette dell'ESMA.

Tenuto conto che la disciplina MiFID concernente il procedimento di autorizzazione (e di revoca) dei fornitori di servizi di comunicazione dati (ivi inclusi gli APA e ARM rientranti nelle attribuzioni delle autorità nazionali competenti) e le condizioni per l'esercizio dell'attività è stata trasfusa in MiFIR a seguito degli interventi apportati dal regolamento (UE) 2019/2175 di riforma delle ESAs, i commi 1 e 2 dell'articolo 79 del TUF richiamano l'applicazione delle pertinenti disposizioni della normativa europea direttamente cogente. Conseguentemente, le norme del TUF con cui è stata data attuazione alla disciplina MiFID sono state abrogate, come di seguito indicato.

Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 79 del TUF prevede che la Consob tenga un elenco, accessibile al pubblico, dei soggetti autorizzati a gestire APA e ARM in conformità a quanto previsto da MiFIR. Resta fermo che, ai sensi del predetto regolamento europeo, tutti i fornitori di servizi di comunicazione dati, anche quelli sottoposti alla vigilanza nazionale, saranno iscritti in un apposito registro tenuto dall'ESMA.

In conformità a quanto prescritto dagli articoli 22 e 77, paragrafo 1 di MiFID II, come modificati dalla direttiva (UE) 2019/2177 in esame, la Consob conserva sugli APA e ARM autorizzati in conformità a MiFIR, che beneficiano della deroga ivi prevista, i poteri informativi, di indagine, ispettivi e di intervento già previsti nel



(pre)vigente quadro. Il comma 2 dell'articolo 79, TUF, specifica che le competenze di vigilanza della Consob riguardano anche i gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o ARM a cui si applica la deroga ex MiFIR, in linea con quanto previsto dal nuovo articolo 27-ter, paragrafo 2 di MiFIR che, mutuando quanto già previsto in MiFID, dispone che "Un'impresa di investimento o un gestore del mercato che gestisce una sede di negoziazione può anche fornire i servizi di un APA, un CTP o un ARM, previa verifica da parte dell'ESMA o della pertinente autorità nazionale competente che l'impresa di investimento o il gestore del mercato ottemperi al presente titolo. La fornitura di tali servizi è inclusa nella loro autorizzazione".

Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 79 del TUF, riprendendo quanto già previsto dal comma 4 dell'articolo 79-bis del TUF, riconosce alla Consob la facoltà di disciplinare, a livello di regolamentazione secondaria, le procedure di autorizzazione e di revoca dei predetti operatori.

În coerenza con la soppressione del Titolo V della MiFID II ("Servizi di comunicazione dati") in virtù della direttiva (UE) 2019/2177, gli articoli 79-bis, 79-ter e 79-ter.1 del TUF vengono abrogati ai sensi del comma 2, lettere f), g) ed h) dell'articolo in esame.

Come premesso, la corrispondente disciplina è stata trasfusa nel nuovo Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 direttamente applicabile.

Con riferimento alle disposizioni in materia sanzionatoria di cui alla Parte V del TUF, queste vengono modificate in linea con la nuova architettura di vigilanza europea. Tali modifiche, contenute nel **comma 2**, **lettere i)**, **l)**, **m)**, **n)** ed o), concernono gli articoli 166, 188, 190.3, 190-bis e190-quinquies, TUF.

Segnatamente, anche l'articolo 166, comma 1, lettera c-bis) e comma 3 del TUF sono modificati per adeguare la disciplina nazionale alle modifiche apportate dalla direttiva (UE) 2019/2177 alla MiFID II concernenti l'impianto definitorio. Come premesso, invero, le definizioni di "APA", "ARM", "CTP" e "fornitore di servizi di comunicazione dati" contenute in MiFID II, sono state trasfuse in MiFIR a seguito degli interventi di modifica apportati dal regolamento (UE) 2019/2175 di riforma delle ESAs.

L'articolo 188, comma 1, del TUF è integrato al fine di circoscrivere l'ipotesi dell'utilizzo abusivo della denominazione "APA" o "ARM" ai soli operatori rientranti nel perimetro della deroga *ex* MiFIR.

Le modifiche all'articolo 190.3, comma 1, lett. f) del TUF sono funzionali ad adeguare la disciplina sanzionatoria alle modifiche apportate all'articolo 70 di MiFID II dalla direttiva (UE) 2019/2177 che – in ragione della nuova architettura delle fonti europee – sottopone a sanzione la violazione da parte degli APA e degli ARM che beneficiano della deroga delle disposizioni MiFIR loro applicabili, in luogo della (pre)vigente disciplina contenuta in MiFID e trasposta nel TUF.

In considerazione di ciò, a livello domestico, eventuali inosservanze della normativa applicabile agli APA e ARM a cui si applica la deroga *ex* MiFIR potranno essere puniti ai sensi dell'articolo 190.4 del TUF, la cui formulazione vigente risulta già idonea a coprire le menzionate fattispecie, non necessitando pertanto di modifiche.

Infatti, l'articolo 190.4, nella versione attuale, prevede che "1. La violazione delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafi 3, lettera b), e 4, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nonché delle relative disposizioni attuative, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.".

In virtù delle modifiche di cui dalla direttiva (UE) 2019/2177, i paragrafi 3, lettera b), e 4, lettera b) dell'articolo 70 di MiFID II, richiamati dalla disposizione nazionale, includono i riferimenti normativi alla pertinente disciplina MiFIR applicabile agli APA e ARM in deroga (*id est*, articoli 27-*ter*, 27-*septies*, paragrafi 1, 2 e 3, 27-*octies*, paragrafi da 1 a 5, 27-decies, paragrafi da 1 a 4 di MiFIR), consentendo pertanto la punizione di eventuali inottemperanze.

La rubrica dell'articolo 190-bis del TUF è modificata per tenere conto della nuova architettura di vigilanza a livello UE, mentre il contenuto precettivo della disposizione non necessita di adeguamenti.

Gli interventi di modifica all'articolo 194-*quinquies* del TUF tengono conto del nuovo assetto normativo che rende applicabile agli APA e ARM che rientrano nelle competenze di vigilanza nazionali la pertinente normativa MiFIR. Conseguentemente nella lettera a-ter) del comma 1 della disposizione in esame è stato espunto il richiamo all'abrogato articolo 79-ter.1.

In linea di continuità con l'approccio adottato in sede di recepimento di MiFID, ove la misura sanzionatoria del "pagamento in misura ridotta" è stata estesa alle violazioni della disciplina sui requisiti organizzativi di APA e ARM, la lettera a-quater) del medesimo comma 1, è integrata al fine di richiamare le disposizioni



MiFIR che sanciscono i doveri organizzativi (anche) per gli APA e gli ARM sottoposti alle competenze nazionali.

I commi 3 e 4 contengono le disposizioni transitorie e finali. Segnatamente, il comma 3 è funzionale a specificare che la Consob mantiene la competenza a deliberare sulle istanze di autorizzazione presentate dai fornitori di servizi di comunicazione dati ai sensi delle disposizioni del TUF vigenti prima dell'entrata in applicazione delle modifiche normative di recepimento della direttiva 2019/2177, in conformità a quanto previsto dal nuovo articolo 54-bis, paragrafo 2, secondo capoverso, MiFIR (così come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175), ai sensi del quale "Tuttavia, una richiesta di autorizzazione che sia stata ricevuta dalle autorità competenti prima del 1° ottobre 2021 non è trasferita all'ESMA e la decisione di registrare o di rifiutare la registrazione è presa dall'autorità competente".

Il comma 4 dell'articolo in commento concerne la clausola di invarianza finanziaria. In particolare, viene previsto che dall'attuazione dell'articolo medesimo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorità di vigilanza interessata (Consob) già svolge, a legislazione vigente, funzioni di vigilanza, di indagine e sanzionatorie nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione; pertanto, si dispone che questa provveda all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 5** interviene sulla disciplina che fa divieto ai soggetti beneficiari di aiuti di Stato non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti. Come regola generale della normativa europea sugli aiuti di Stato, le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali ed incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente in virtù di una decisione della Commissione europea non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero di quelli dichiarati illegittimi (i.e. principio *Deggendorf*).

Tale principio non si applica tuttavia – per espressa previsione normativa europea – nei casi di indennizzo dei danni derivanti da calamità naturali.

Analogamente, considerata la qualifica di evento eccezionale della pandemia da Covid-19 e, quindi, la natura emergenziale delle misure di aiuti di Stato adottate – in conformità alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni - per far fronte a tale situazione eccezionale, la stessa Commissione europea ha comunicato che il principio Deggendorf non si applica a dette misure. Le quali, del resto, sono volte essenzialmente a sostenere l'economia colpita dalle conseguenze negative della pandemia da Covid-19.

Pertanto, attesa la vigenza della norma nazionale che prevede il divieto generale di concedere aiuti alle imprese soggette ad un ordine di recupero pendente (i.e. art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234), nel 2020 si è reso necessario disporre una deroga espressa a detta norma. Di qui, l'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Più di recente, a fronte del conflitto russo – ucraino e delle gravi conseguenze che dallo stesso stanno derivando per l'economia, la Commissione europea ha adottato la comunicazione 24 marzo 2022, C (2022) 1890, "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

Ne deriva che, a fronte di tale nuova Comunicazione, evidenti ragioni di parità di trattamento postulano la necessità di ritenere anche le misure di aiuti di Stato adottate ai sensi del nuovo *Temporary Framework* sottratte al principio *Deggendorf*. E tanto per le medesime ragioni di cui sopra, vale a dire la necessità di sostenere l'economia nazionale molto gravemente colpita dalle conseguenze negative di un evento eccezionale ed imprevedibile (i.e. il conflitto russo – ucraino).

Di qui, dunque, l'opportunità di adeguare il dettato dell'articolo 53 del decreto-legge n. 34 del 2020, introducendo una disposizione – i.e. il nuovo comma 1-quater – che espressamente estenda agli aiuti concessi ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2022)1890 quanto previsto dal comma 1 dello stesso art. 53.

In forza del comma 1-quater, pertanto, gli aiuti concessi ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890, e successive modificazioni, possono essere erogati anche agli operatori economici che, ad oggi, risultino tenuti a restituire aiuti di Stato precedentemente ricevuti e dichiarati illegittimi. Il che – si precisa - non fa venire meno l'obbligo di restituire tali aiuti. Al contrario, in nuovi aiuti saranno erogati al netto di quanto i suddetti beneficiari devono restituire. L'articolo, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



### ART. 51. (Disposizioni in materia di pubblica amministrazione)

Il comma 1 mira, anzitutto, a consentire il rinnovo, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, di alcuni degli incarichi già autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. In particolare, la disposizione è volta a consentire il rinnovo, per la durata massima di quindici mesi e comunque con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023, di 452 incarichi autorizzati dal Ministero della cultura - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (DGABAP), di cui 387 relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte e 65 relativi alle figure di assistenti tecnici. Si prevede inoltre che, per la medesima durata e con la stessa scadenza, possano essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi. Più in dettaglio, in virtù della disposizione si intende consentire il conferimento di 100 nuovi incarichi sempre da parte della DGABAP. Le due facoltà previste dal comma in esame – ossia quella riguardante rinnovo degli incarichi già autorizzati dalla DGABAP, nonché quella di conferimento, da parte della stessa, di nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – si giustificano alla luce del considerevole carico di lavoro cui gli uffici periferici del Ministero devono far fronte ai fini dell'attuazione degli interventi del PNRR e del PNIEC.

Il comma 2 concerne la segreteria tecnica istituita presso la Soprintendenza speciale per il PNRR. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, l'articolo 29, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito in legge, ha invero istituito, presso il Ministero della cultura, la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. Il comma 4 del medesimo articolo ha previsto che presso la Soprintendenza speciale venga costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Il comma in esame mira ad aumentare il numero di esperti di cui la segreteria tecnica può avvalersi, in particolar modo prevedendo che possano essere conferiti ulteriori incarichi di lavoro ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Il **comma 3** incrementa per gli anni dal 2022 al 2026, con risorse pari a 2,5 milioni di euro per ciascun anno, lo stanziamento già disposto dall'articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021 e fino al 2026.

Sulla base di tale articolo, il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales s.p.a. per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. Per tali interventi la società Ales s.p.a. è qualificata di diritto centrale di committenza.

L'incremento è finalizzato a garantire, mediante un adeguato supporto tecnico, la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico di musei, cinema e teatri di cui al PNRR – Misura 1.3 (Migliorare l'efficienza energetica, in cinema, teatri e musei).

Il **comma 4** reca disposizioni di carattere finanziario relativamente ai commi 2 e 3.

Il comma 5 introduce disposizioni al fine di assicurare la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la crisi ucraina il Dipartimento della protezione civile ha messo in campo un ampio dispiegamento delle risorse disponibili per fronteggiare l'emergenza umanitaria in corso sia nel territorio estero che in quello nazionale. Non si può, tuttavia, escludere la possibilità che il nostro territorio possa essere contestualmente interessato da ulteriori emergenze, come, ad esempio, quelle di natura sismica o alluvionale, che richiedano un ulteriore dispiegamento di risorse in campo. Al fine di poter garantire un adeguato livello di assistenza e di soccorso alla popolazione e di continuare a porre in essere tutte le attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze è necessario che il Dipartimento sia pronto per gestire adeguatamente diversi livelli di intervento, finalità che si propone la norma in esame. La disposizione, pertanto, è volta ad assicurare la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile, anche tenuto conto dell'ingente dispiegamento operativo già in essere al fine di contrastare le conseguenze derivanti dalla crisi ucraina, nonché eventuali ulteriori esigenze che dovessero emergere in relazioni a ulteriori contesti emergenziali.

Il comma 6 è teso a dirimere, con lo strumento dell'interpretazione autentica, un dubbio ermeneutico in ordine alla nozione di "sede" della Scuola Superiore della Magistratura di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. In particolare, viene chiarito che, fermo restando il numero delle sedi della



Scuola superiore della magistratura, fissato nel numero di tre (compresa la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo), le stesse potranno ricomprendere anche più uffici non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola, previste a legislazione vigente. Ciò al fine di rendere adeguati alle effettive esigenze, gli spazi e i locali delle sedi nelle quali poter realizzare proficuamente le attività formative richieste per il raggiungimento degli obiettivi principali della Scuola connessi all'attuazione dei recenti provvedimenti di riforma della giustizia e di realizzazione dei progetti previsti nel PNRR.

La disposizione di cui al comma 7 contiene una novella dell'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. In particolare, l'articolo 51, comma 1, consente alle pubbliche amministrazioni e ad altri soggetti pubblici interessati - tra i quali, come risulta dall'elencazione di cui al comma 2, anche organi di rilievo costituzionale - di affidare a SOGEI, società a totale partecipazione pubblica le cui azioni appartengono al MEF, lo svolgimento di servizi informatici ad alto contenuto tecnologico. SOGEI rappresenta il riferimento principale per l'erogazione dei servizi nel campo dell'Information and Comunication Technology (ICT) in favore della pubblica amministrazione centrale e negli ultimi anni il suo ambito operativo è stato ampliato, diventando infrastruttura strategica di interesse nazionale, affidataria di servizi relativi ad ambiti progettuali di rilevante interesse per il cittadino e per l'Amministrazione, spesso comuni tra più amministrazioni (es. finanza pubblica, intelligence e controlli, patrimonio dello Stato). La disposizione in esame interviene proprio sul comma 2 del suddetto articolo 51 inserendo tra i soggetti che possono avvalersi di SOGEI - lettere da a) a f-quinquies) anche il Consiglio superiore della magistratura per favorire la riforma del sistema giudiziario attraverso l'interoperabilità tra i sistemi coinvolti, in particolare quello del Ministero della giustizia. Nello specifico, si prevede di dare corso ad una fase di assestamento funzionale ed infrastrutturale per poi dare seguito ai primi interventi di urgenza al fine della messa in sicurezza del sistema informativo del CSM e della sua reingegnerizzazione improntata alla citata interoperabiltà.

Il comma 8 apporta modifiche al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. L'intero periodo di emergenza pandemica ha visto le Forze armate nel loro complesso e con pressoché tutti gli assetti disponibili [voli sanitari, trasporti, sanità militare (medici, infermieri biologi e infrastrutture sanitarie, laboratori), logistica, concorso alle Forze di polizia in materia di ordine e sicurezza, soccorso alle popolazioni], diuturnamente impegnate a fianco e a sostegno delle altre istituzioni, della protezione civile, delle regioni e degli enti territoriali. In buona sostanza, al di là ed oltre il concetto di "interforze" si è affermato come necessità non rinviabile il concetto del multi-dominio e dell'estrema versatilità dell'impiego di uomini e assetti anche in compiti e funzioni "non strettamente" istituzionali. Tali intendimenti hanno già preso corpo attraverso una determinazione ordinativa (del Capo di SMD) che, tra l'altro, ha collocato alle dirette dipendenze del Comando di vertice interforze, i Comandi interforze per le operazioni delle Forze speciali (COFS), per le operazioni nello spazio (COS) e per le operazioni in rete (COR) per i profili Cyber e per le attività e gli apprestamenti di Cyber defense. È del pari evidente che la dimensione multi task, multi dominio, il supporto costante alle Istituzioni, in aggiunta alle normali attività istituzionali sul fronte dell'addestramento e delle operazioni in Patria e all'estero, in particolare nelle diverse "missioni internazionali", impongono una necessaria rivisitazione del livello e della rilevanza del Comando operativo di vertice interforze, quale "vertice militare" di e per qualsiasi tipo di operazione in cui sono impegnate le Forze armate in Patria e all'estero. Alla luce delle rinnovate ed ampliate funzioni di comando e controllo, per il Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), il Capo di SMD ha già previsto l'attribuzione della 4ª stella funzionale. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), h), i), l), sono volte ad apportare le necessarie modifiche al Codice dell'ordinamento militare per riconfigurare il Comando operativo di vertice interforze quale Vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare. In ragione di tutto quanto sopra succintamente rappresentato, ai fini della configurazione del COMCOVI quale "vertice militare", oltre alla integrazione del comma 3 dell'articolo 1094, sono apportate modifiche e integrazioni agli articoli 25, 26, 28, 29, 909 e 1378 del codice dell'ordinamento militare. Il nostro Paese, in linea con le direttrici di sviluppo in ambito NATO, UE e in applicazione del PNNR, sta procedendo a rafforzare le proprie capacità nel dominio cibernetico, comprese quelle militari. Ciò, in particolare, in linea con il NATO Wales Summit del 2016, in cui lo spazio cibernetico è riconosciuto come dominio di operazioni da presidiare e difendere stanti i frequenti attacchi alle reti paragonabili a quelli propri di un conflitto con armi convenzionali. La disposizione di cui alla lettera e) consente di adeguare, aggiungendo all'articolo 88 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [oltre a quelli tradizionali terrestre, marittimo e aereo], anche i domini cibernetico e aero-spaziale fra gli ambiti tutelati dalla difesa nazionale, quale funzione propria e principale dello strumento militare. L'adeguamento regolatorio recato dall'intervento sul Codice dell'ordinamento militare, oltre a essere imposto dal mutato quadro geostrategico e dalle connesse evoluzioni della "minaccia" alla sicurezza nazionale esterna, si inquadra perfettamente fra gli obiettivi di rafforzamento del perimetro di sicurezza informatica nazionale previsti dal



PNNR, in particolare, connessi alla Missione M1C1 - digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione. La previsione sulla difesa dello spazio cibernetico opera nel pieno rispetto delle competenze di tutte le altre amministrazioni coinvolte nello specifico settore [cyber resilience, in capo alla neocostituita Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, cyber intelligence, di competenza del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza e le collegate Agenzie, cyber crime & investigation, attestata al Ministero degli Interni], riguardando in via esclusiva la c.d. cyber defence, intesa come difesa cibernetica di natura militare dello Stato. Del pari, afferendo esclusivamente ai profili di tutela militare delle infrastrutture spaziali [antenne satelliti strutture per la comunicazione satellitare etc.] strettamente connessi alla funzione di difesa nazionale, anche l'inclusione del dominio aero-spaziale non implica contrasti o sovrapposizioni di competenze, ma solo il necessario completamento e adeguamento del concetto e dell'ambito di interesse della difesa nazionale. L'integrazione, invece, all'articolo 92, comma 4, del codice dell'ordinamento militare (lettera f), è di mero adeguamento delle funzioni di concorso delle Forze armate al diritto primario sopravvenuto, essendo volta a includere anche i compiti [in concorso] delle Forze armate da ultimo aggiunti, sempre in materia di cybersicurezza, dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. La disposizione è intesa, inoltre, a ridefinire i requisiti per la nomina del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e la durata dell'incarico (lettera g). Il sistema vigente prevede che tale incarico sia conferito al generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo e che il relativo mandato abbia la durata massima di un anno, salvo che nel frattempo l'ufficiale debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa. In applicazione di tale sistema e in conseguenza della peculiare dinamica dei ruoli, determinatasi a seguito delle varie riorganizzazioni dell'Arma nel tempo, a partire dall'anno 2000, oggi avviene che -frequentemente - i titolari dell'incarico vi permangano per periodi talvolta anche di molto inferiori a un anno, a scapito dell'efficienza e della necessaria continuità. Proprio al fine di assicurare maggiori continuità ed efficacia nello svolgimento dell'incarico, la modifica in esame prevede che l'incarico debba essere conferito al generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente e che abbia la durata di un anno. Se al termine del mandato non è presente in ruolo alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica è confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente.

Il comma 9 è volto a prevedere una dilazione temporale per i procedimenti amministrativi (a titolo esemplificativo come la VIA e la VAS), nonché autorizzativi, a seguito degli effetti subiti dai sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, causati da attacchi cibernetici e che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e per i quali è interessata l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Nello specifico, si prevede che i termini relativi ai predetti procedimenti, anche per le fasi "endoprocedimentali", siano differiti di sessanta giorni. Non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione in oggetto i termini relativi ai procedimenti che riguardano il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per i quali sono state predisposte misure di carattere emergenziale atte a garantire il rispetto del cronoprogramma previsto dal medesimo PNRR.

Il comma 10 designa, ferme restando le competenze delle altre Autorità nazionali già designate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale autorità competente a svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di cui all'articolo 2-septies del regolamento (UE) n. 833/2014. Tale disposizione eurounitaria, introdotta dall'articolo 1, numero 1), del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022, stabilisce che è vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l'agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato XV (RT - Russia Today English, RT-Russia Today UK, RT- Russia Today Germany, RT- Russia Today France, RT-Russia Today Spanish, Sputnik) anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.

Il comma 11 reca la reca la copertura finanziaria.



## ART. 52. (Misure in materia di società pubbliche)

Il **comma 1** si rende necessario per completare gli interventi infrastrutturali già avviati dal Commissario nominato per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, e non ancora realizzate. La gestione commissariale, è scaduta il 30 aprile 2022 e, al fine di completare le opere previste che sono utili anche in vista delle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è necessario che le stesse confluiscano in quelle già in capo alla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A., che ne garantirà la realizzazione o il completamento. L'intervento normativo è finalizzato a garantire la prosecuzione delle eventuali attività connesse ai rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, nonché delle attività liquidatorie residuali, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 6081, intestata al Commissario nominato ai sensi del comma 1 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto che il medesimo Commissario cessa dall'incarico il 30 aprile 2022, come previsto dal comma 9 dell'articolo 61 del sopracitato decreto legge.

L'individuazione della società, quale soggetto giuridico deputato alla prosecuzione delle attività sopra indicate, trova la sua ratio nella necessità di garantire, senza soluzione di continuità, un'azione sinergica e coordinata, finalizzata alla realizzazione degli interventi sugli impianti sciistici siti nel Comune di Cortina, individuato, tra gli altri, anche per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026.

Il comma 2 dispone l'incremento delle disponibilità (pari a 1.500 milioni) di cui all'articolo 66 del decretolegge 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 126/2020, e successive modifiche e integrazioni. Quest'ultimo prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il rafforzamento patrimoniale, tramite aumenti di capitale o altri strumenti di patrimonializzazione, delle società controllate dallo Stato, al fine di sostenerne i programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore. La norma, quindi, incrementa la disponibilità di risorse in conto capitale a beneficio delle società controllate dallo Stato, con l'obiettivo di aumentarne la capacità operativa a beneficio delle loro missioni sociali e dei loro piani strategici, nonché più in generale del processo di trasformazione dell'economia italiana disegnato dal PNRR.

### ART. 53.

### (Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana)

La disposizione, per assicurare la tempestiva realizzazione dei compiti Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, nella quale confluiscono le risorse allo scopo stanziate dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.

# ART. 54. (Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità)

La disposizione, al **comma 1**, modifica l'articolo 10 (*Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità*) del codice della strada, e, al **comma 2**, l'articolo 7-bis (*Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionali*) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

In particolare, il **comma 1**, in considerazione della complessità dell'attività istruttoria sottesa all'adozione con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di adozione delle Linee guida previsto dal comma 10 - bis del citato articolo 10, si indica nel 31 luglio 2022 la data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Ciò, al fine precipuo di evitare interruzioni dei transiti e blocchi delle filiere, dei cicli industriali e dei cantieri alimentati dai manufatti trasportati, che, per contro, si verificherebbero in considerazione:

- della perentorietà del termine attualmente fissato al 30 aprile 2022;
- dell'impossibilità, allo stato, di rilasciare l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, al di fuori delle ipotesi contemplate dall'articolo 10, comma 2, lett. b) del codice della strada, esclusivamente entro



i limiti di massa complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi.

Il **comma 2** reca la modifica del termine previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, con particolare riferimento all'efficacia delle autorizzazioni all'effettuazione dei trasporti in condizioni di eccezionalità, indispensabile, per ragioni di coordinamento normativo, in considerazione del nuovo termine di adozione delle Linee guida di cui al comma 10 - bis dell'articolo 10 del codice della strada.

#### CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

#### ART. 55.

### (Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette)

La disposizione apporta modificazioni all'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, che ha previsto l'applicazione di un contributo da versare una tantum, a titolo di prelievo straordinario con finalità solidaristiche, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.

La presente diposizione modifica la normativa previgente per i seguenti aspetti.

Con la **lettera b)** è esteso a sette mesi il periodo di riferimento per il calcolo della base imponibile del contributo straordinario che, pertanto, risulta dovuto sull'incremento del saldo delle operazioni IVA del periodo 1° ottobre 2021-30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo 1° ottobre 2020-30 aprile 2021. Con la medesima lettera b), inoltre, è elevata dal 10 per cento al 25 per cento la percentuale del prelievo.

Con la **lettera c**), è modificata la scadenza del versamento per tener conto del termine di presentazione della LIPE riferita alla liquidazione periodica IVA del mese di aprile. In base alla presente disposizione, il contributo straordinario deve essere versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno e per la parte residua, a titolo di saldo, entro il entro il 30 novembre 2022.

Con le **lettere d**) ed **e**) si apportano modifiche di coordinamento, per tener conto della inclusione del mese di aprile nel periodo di determinazione della base imponibile del contributo straordinario.

La lettera a) apporta una modifica meramente redazionale.

### ART. 56. (Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Il comma 1 incrementa in termini di competenza di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione. Nel Fondo - disciplinato dal d.lgs. n. 88 del 2011 che lo ha così ridenominato rispetto al precedente Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) - sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate alle richiamate finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il comma 177 della legge di bilancio per l'anno 2021 (n. 178/2020) ha disposto una prima assegnazione di risorse aggiuntive in favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Il comma 2 detta disposizioni relativamente alle modalità si imputazione della riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. In particolare, con una o più delibere da adottare entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui al citato articolo 44, commi 7, lettera b), e 7-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, il CIPESS accerta il valore degli interventi definanziati e provvede all'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo a valere sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020.

Il comma 3 introduce i nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.



In particolare, con l'introduzione del comma 7-bis viene prevista una speciale procedura e un termine al 30 giugno 2023 per la determinazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 di OGV di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro. Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022, per tali interventi infrastrutturali, sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Viene, inoltre, stabilito che per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a più procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento.

Con l'introduzione del comma 7-ter dell'articolo 44 del d.l. n. 34/2019 viene specificato che agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, non si applica il termine per l'assunzione delle OGV di cui al comma 7, lettera b) del medesimo d.l. n. 34/2019. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi a tali interventi. Il comma 7-quater conferma il definanziamento degli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera b). Il comma 4 estende l'applicazione delle disposizioni relative alla gestione delle risorse del FSC 2021-2027 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77, anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014- 2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applicano i termini di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, la medesima delibera CIPESS individua quelli per i quali trova applicazione tale gestione delle risorse.

### ART. 57. (Disposizioni transitorie)

L'articolo dispone che gli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (**comma 1**) ad eccezione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), che si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1 (**comma 2**) e che l'articolo 14, comma 1,lettera b), si applica a partire dalle comunicazioni di prima cessione del credito o sconto in fattura che vengono inviate all'Agenzia delle entrate a far data dal 1° maggio 2022 (**comma 3**).

### ART. 58. (Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria.

ART. 59. (Entrata in vigore)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore del decreto.



#### RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

#### TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE

#### CAPO I MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

### ART. 1. (Bonus sociale energia elettrica e gas)

Il **comma 1** prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al trimestre precedente la spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti bonus, ridetermina, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Il **comma 2**, avente una valenza sostanzialmente interpretativa, è volto a chiarire i possibili dubbi inerenti agli effetti della presentazione della dichiarazione ISEE in data successiva a quella dell'entrata in vigore della stessa e dell'emissione delle bollette di luce e gas.

Come chiarito dall'ARERA, i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti automaticamente agli aventi diritto senza la necessità per questi ultimi di presentare domanda, come avveniva negli anni precedenti.

Infatti, tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata e che risultano in condizione di disagio economico sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione dei bonus sociali. Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto, dunque, è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus. In ragione del fatto che il valore della dichiarazione ISEE è annuale, la disposizione in esame prevede conseguentemente che le eventuali maggiori somme liquidate nelle bollette emanate nell'anno e che devono essere oggetto di ricalcolo sulla base dell'applicazione del bonus, sono oggetto di compensazione nelle bollette immediatamente successive ovvero, qualora la compensazione non sia possibile, di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022.

# ART. 2. (Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale)

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione:

- per il **comma 1**, si tiene conto della relazione tecnica all'articolo 4, comma 1 del DL 21/2022 che stima in 1,189 miliardi di euro la spesa complessiva per l'acquisto di gas naturale, nel secondo trimestre dell'anno, da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17. Applicando alla predetta spesa la percentuale incrementale del 5 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 59,45 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.
- per il **comma 2**, si tiene conto della relazione tecnica all'articolo 5, comma 2 del DL 21/2022 che stima in circa 4,7 miliardi di euro la spesa complessiva per l'acquisto di gas naturale, nel secondo trimestre dell'anno, da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17. Applicando alla predetta spesa la percentuale incrementale del 5 per cento, si stima che la disposizione



normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 235,24 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

- per il **comma 3** si tiene conto della relazione tecnica all'articolo 3, comma 1 del DL 21/2022 che stima in circa 7,1963 miliardi di euro la spesa complessiva delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, per l'acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre del 2022. Applicando alla predetta spesa la percentuale incrementale del 3 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 215,89 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

## ART. 3. (Credito d'imposta per gli autotrasportatori)

La norma prevede, al **comma 1**, che, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sia riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 28 per cento della spesa, al netto dell'IVA, per l'acquisto, nel primo trimestre dell'anno 2022, del gasolio impiegato dai medesimi soggetti per l'esercizio delle predette attività.

Tale credito d'imposta, ai sensi del **comma 2**, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

La norma, inoltre, prevede, al **comma 3**, che le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla misura, si utilizzano i quantitativi di gasolio riconducibili all'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lett. a). A tal fine, si utilizzano i dati forniti dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili relativamente ai consumi del primo trimestre del 2021 che sono pari a 1.183.200.407 di litri. Moltiplicando questi ultimi consumi per il prezzo medio del primo trimestre 2022 del gasolio al netto dell'IVA pari a circa 1,5 euro (fonte MITE), si stima che la spesa per l'acquisto, nel primo trimestre dell'anno 2022, del gasolio impiegato dalle imprese esercenti le attività che si intendono agevolare sia pari a 1.774.800.611 di euro (1.774.800.610,50 di euro= 1.183.200.407 di litri\*1,5 euro). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 28% per l'intero ammontare della predetta spesa, si stimano effetti finanziari negativi, per l'anno 2022, pari a 496.945.000 euro.

Inoltre, il **comma 4** prevede la copertura finanziaria, disponendo che ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Si prevede, infine, **ai commi 5 e 6** l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 e che il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta in esame, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sia effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze.



#### ART. 4.

### (Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

La disposizione prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022 e che abbiano consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici sia riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di tale prodotto, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre del 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Tale credito d'imposta, cedibile solo per intero a determinate condizioni, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Inoltre, ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Infine, tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari della disposizione, si stima, sulla base delle informazioni più recenti ricevute da ARERA, che il consumo di gas naturale da parte delle imprese a forte impiego di tale prodotto sia pari a 16 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un trimestre, a 4 miliardi di Smc. Di conseguenza, si valuta una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, nel primo trimestre 2022, pari a 4,27 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che è risultato pari, per il primo trimestre 2022, a 100,99 €/MWh.

Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 10 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 427,10 milioni di euro, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 58.

### ART. 5. (Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

Il numero dei commissari è rimesso alla scelta del Governo, tenuto conto dell'obiettivo di assicurare la sicurezza energetica nazionale.

Per i commissari non sono previsti oneri finanziari, come espressamente previsto al **comma 1**, che specifica anche che ai Commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti. Peraltro, la loro attività sarà prettamente di carattere amministrativo, in quanto volta ad accelerare le procedure per la realizzazione di nuovi impianti di rigassificazione sul territorio nazionale (e le connesse infrastrutture), ragion per cui non sono destinatari di risorse finanziarie né viene prevista la creazione di apposita contabilità speciale. Del pari, in ragione dell'attività demandata ai Commissari, non è prevista la costituzione di strutture di personale a supporto della loro attività.

I commi da 2 a 7 disciplinano lo svolgimento delle funzioni dei Commissari straordinari di Governo.

Con riferimento all'avvalimento delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, la norma prevede che questo avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si precisa, peraltro, che tale è da intendersi soprattutto sotto l'aspetto dell'espletamento delle procedure autorizzative di competenza di tali



amministrazioni che potranno, quindi, provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il **comma 8** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di assicurare la garanzia degli investimenti prevista per la limitazione del rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture sul territorio nazionale.

I **commi da 9 a 12**, al fine di ridurre i tempi di realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto nazionale, in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, introducono disposizioni finalizzate alla accelerazione e semplificazione delle sopra dette procedure. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 13** disciplina le modalità e le procedure di monitoraggio per la realizzazione degli interventi e delle opere previste dall'articolo in esame. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 14** provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, di cui 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ai sensi dell'articolo 58, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del Fondo riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### *ART.* 6.

### (Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

La norma introduce disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, il comma 1 ha natura ordinamentale, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 6, **comma 1, lettera a), n. 2**, si limita a individuare ulteriori aree da considerare idonee ai fini dell'installazione degli impianti FER, in attesa dell'individuazione ad opera delle Regioni delle aree idonee. Trattasi, dunque, di mera semplificazione procedimentale, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lo stesso è a dirsi per la **lettera b)** del medesimo comma, che estende le semplificazioni previste per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree idonee anche alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili, ove tali infrastrutture ricadano anch'esse in aree idonee.

#### ART. 7.

# (Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)

La norma è volta a introdurre forme di semplificazione procedimentale per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



#### ART. 8.

#### (Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo)

Il mutato quadro geopolitico dovuto alle contingenze internazionali richiede l'adozione degli opportuni strumenti normativi ed amministrativi tesi a garantire una maggiore indipendenza nazionale ed unionale in campo energetico e a favorire una riduzione dei costi delle materie prime e dell'energia.

Pertanto, con la presente proposta normativa si vuole consentire la concessione di aiuti alle aziende agricole per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, derogando al limite di autoconsumo previsto al punto 137, lettera b) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (Comunicazione 2014/C 204/01, pubblicata sulla GUCE C 204 del 1.7.2014 e ss.mm. e ii.).

Tale approccio, inoltre, consente al settore agricolo, da un lato, di fornire un contributo più marcato alla produzione di energia rinnovabile, in linea con gli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e, dall'altro, di divenire economicamente più resiliente, riducendo drasticamente l'attuale dipendenza delle imprese agricole italiane dai combustibili fossili per l'approvvigionamento energetico, con immediati benefici in termini di risparmio economico, soprattutto in considerazione dell'attuale impennata del prezzo dei carburanti tradizionali dovuto alla recente crisi politica fra Russia e Ucraina.

Mentre il comma 1 ha portata generale e può essere la base per l'avvio, alla luce del mutato quadro internazionale e delle esigenze nazionali e di settore su rappresentate, di un dialogo pro futuro con la Commissione europea in vista della revisione degli orientamenti sugli aiuti di stato di cui innanzi in scadenza al 31.12.2022, il comma 2 dell'articolo estende le previsioni di cui al comma 1 anche alle misure in corso di attuazione. Il comma 3 subordina l'efficacia del presente articolo all'approvazione espressa di tale deroga da parte della Commissione europea, DG Concorrenza, al fine di non pregiudicare le procedure di notifica attualmente in corso, utili a conseguire alcuni traguardi del PNRR.

Trattandosi di norme aventi carattere programmatico, la presente disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

# ART. 9. (Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)

L'integrazione proposta al **comma 1** consente al Ministero della difesa e ai terzi concessionari dei beni la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali in aggiunta a quelle istituite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 "RED II": ciò in considerazione della portata nazionale e organica dell'impegno del Ministero della difesa che si intende promuovere in materia, in considerazione delle sedi ramificate sul territorio, la cui riconducibilità ad un unico ente può consentire importanti economie ed efficienze di gestione. La disposizione provvede pertanto ad estendere a tali realtà la possibilità della costituzione di comunità energetiche rinnovabili su base nazionale, derogando a taluni requisiti specifici previsti dall'articolo 31 del richiamato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, garantendo la possibilità, per tali nuove realtà, di accedere al regime di sostegni economici offerto dalla medesima norma, prevedendo, quale unico onere, il pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

La disposizione di cui al **comma 2** consente alle Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 84 del 1994, di costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica ed ambientale di cui all'articolo 4- bis della medesima legge n. 84 del 1994.

Inoltre, si prevede che gli incentivi previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.

Dal punto di vista degli effetti finanziari, si evidenzia che né l'eventuale costituzione o partecipazione alle citate comunità energetiche da parte dell'Autorità di sistema portuale, né la fruizione degli incentivi di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 199 del 2021, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite, possono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



In particolare, con specifico riguardo agli oneri derivanti dal sistema incentivante previsto dal citato decreto legislativo n. 199 del 2021, si osserva che essi gravano sulle tariffe del servizio elettrico applicate ai clienti finali, giuste le previsioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Con specifico riguardo alla costituzione o partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili da parte delle Autorità di sistema portuale, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. b) del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021: "la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)".

Di talché, già a legislazione vigente la costituzione o partecipazione alle comunità energetiche costituisce una facoltà per determinate categorie di pubbliche amministrazioni (amministrazioni comunali, enti di ricerca, amministrazioni locale inserite nel c.d. elenco ISTAT), che, pertanto, possono esercitare detta facoltà se e in quanto compatibili con la loro specifica situazione economica e finanziaria, come precisato dall'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021, ove si legge che: "Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

Tanto premesso, il **comma 2** si limita ad estendere detta possibilità anche alle Autorità di sistema portuale e, pertanto, ha contenuto meramente ordinamentale.

### ART. 10. (Disposizioni in materia di VIA)

Le disposizioni introdotte dal presente articolo hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, quanto alla lettera b), nella parte in cui prevede un coinvolgimento del Ministero della cultura nella fase di verifica della documentazione presentata nell'ambito del procedimento di VIA da parte del proponente, si rappresenta che esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Difatti, la verifica documentale in questione, allo stato attuale, risulta già svolta dagli uffici del Ministero della cultura benché in una fase successiva. In particolare, il Ministero della cultura, secondo la disciplina attualmente vigente, è messo in condizione di prendere visione della documentazione presentata dal proponente soltanto dopo la conclusione della fase di verifica documentale riservata al Ministero della transizione ecologica, che si conclude con la pubblicazione della documentazione; fase alla quale segue la consultazione del pubblico e l'eventuale inchiesta pubblica. In altri termini, la completezza della documentazione sotto il profilo, estremamente rilevante, dell'impatto sul patrimonio culturale e paesaggistico può essere valutata dal Ministero della cultura solo in una fase già avanzata della procedura, dopo che la Commissione competente, istituita presso il Ministero della transizione ecologica, ha già svolto interlocuzioni con il proponente al fine di completare la documentazione mancante sotto il profilo strettamente ecologico e naturalistico. Senonché, ove la documentazione si riveli, poi, incompleta per tali profili, il procedimento incontra inevitabili ostacoli ed è destinato ad allungarsi. Da qui, la modifica normativa in questione, con la quale si è previsto, per finalità di efficienza ed economia procedimentale, che sia effettuata, prima possibile e nella fase prevista dall'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una valutazione della completezza della documentazione più efficace possibile, coinvolgendo anche il Ministero della cultura, ossia l'altra autorità chiamata, poi, a fornire il proprio concerto, e dunque posta su un piano di parità quanto al potere decisionale sull'oggetto dell'attività valutativa.

La lettera d) si limita a sanare una duplicazione nella disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale statale per gli elettrodotti aerei, attualmente prevista sia al punto 4) che al punto 4-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 de 2006, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.



# ART. 11. (Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset esistenti)

La norma è volta a prevedere misure di semplificazione per le autorizzazioni relative ad interventi di ammodernamento di linee esistenti e, recando disposizioni di carattere ordinamentale – è priva di effetti per la finanza pubblica.

### ART. 12.

## (Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili)

L'articolo prevede misure relativamente alle deroghe alle condizioni autorizzative richieste dai gestori degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decretolegge n. 14 del 2022, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 3-bis del suddetto articolo 5-bis, introdotto dalla disposizione in esame, prevede obblighi di trasmissione da parte delle autorità competenti in materia di autorizzazione integrata ambientale; si tratta di compiti che rientrano tra le attribuzioni istituzionali delle autorità competenti (Ministero della transizione ecologica ovvero regione in base al riparto di competenze ai sensi dell'allegato VIII e dell'allegato XII della parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006) che vi provvederanno pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'attività di controllo, i relativi costi saranno a carico del gestore ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### ART. 13. (Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

La disposizione, con riferimento al territorio di Roma, è volta a trasferire al commissario straordinario per il Giubileo 2025 - per il periodo del mandato - le competenze regionali in materia di rifiuti previste dal codice dell'ambiente (es. adozione piano rifiuti, regolamentazione attività di gestione dei rifiuti, approvazione progetti di nuovi impianti, ecc).

Il Commissario può provvedere tramite ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159/2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE e può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della struttura commissariale anche con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti. Si prevede la possibilità di nominare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario uno o più subcommissari. La disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede che ai subcommissari eventualmente nominati non spettano gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Viene, inoltre, integrato l'articolo 1, comma 423, della legge n. 234/2022 prevedendo che per ogni opera del programma degli interventi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 deve essere specificato anche il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società «Giubileo 2025».

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



#### ART. 14.

### (Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

La norma interviene nella disciplina del cd Super bonus 110% modificando il termine relativo alla condizione per poter fruire della misura agevolativa per i lavori effettuati sulle unità unifamiliari per le persone fisiche. In particolare, la legislazione vigente prevede che la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. Tale termine viene differito al 30 settembre 2022.

La stima è stata elaborata sulla base dei dati degli interventi effettuati nell'anno 2021 desunti dal monitoraggio Enea, relativi alla tipologia di edifici in esame, tenendo anche conto dei ridotti termini della proroga in esame, degli impatti macroeconomici dovuti alle situazioni contingenti.

Sulla base della metodologia contenuta nella relazione tecnica di accompagnamento alla norma originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari derivanti dalla proroga dell'agevolazione:

|            | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------|------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IRPEF/IRES | -1,2 | -12,6  | -7,9   | -7,9   | -7,9   | 14,8 | 5,1  | 5,1  | 5,1  | 5,1  | 4,3  | -3,1 | 0    |
| Credito    | 0    | -115   | -115   | -115   | -115   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| IRPEF/IRES | 0    | 15,1   | -6,5   | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| IRAP       | 0    | 1,9    | -0,8   | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| IVA        | 3,6  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Totale     | 2,4  | -110,6 | -130,2 | -122,9 | -122,9 | 14,8 | 5,1  | 5,1  | 5,1  | 5,1  | 4,3  | -3,1 | 0    |

Milioni di euro

La disposizione, al comma 1, lettera b), interviene sull'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come risultante dalle modifiche di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Per effetto della presente disposizione, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della banca stessa o della banca capogruppo, senza la necessità che sia stato previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti "qualificati", ossia di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

La disposizione non reca maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto contiene di norme di tipo procedurale.

Il **comma 2** dispone che alla copertura degli oneri, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni di euro per l'anno 2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

### CAPO II MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

### ART. 15.

### (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.)

La misura insiste finanziariamente sul plafond di impegni massimi assumibili dallo Stato previsto per Garanzia Italia (articolo 1 DL 23/2020) fino a 200 mld (di cui 30 mld in favore delle PMI), e sul correlato stanziamento di 31 miliardi (ai sensi dell'art. 1, comma 14 DL Liquidità e art. 31 DL rilancio). A tal riguardo si segnala che, sulla base dei dati forniti dal Gestore, risultano perfezionate garanzie per circa 32,5 miliardi di euro (di cui 1,5 mld di euro in favore delle PMI), mentre le risorse libere sul Fondo ammontano a circa 24 miliardi di euro, al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti e della riserva di 3 mld di euro da ultimo prevista per l'operatività di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del DL 21/22.

L'intervento proposto non richiede pertanto stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli disponibili a legislazione vigente



### ART. 16. (Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese)

L'intervento proposto è stato strutturato, anche dal punto di vista della tecnica di *drafting*, in termini di integrazione, coerenza ed armonizzazione al regime di *phasing out* dallo stato emergenziale COVID disposto dall'articolo 1, comma 55, LB 2022.

In termini di impatti finanziari della misura, si rappresenta che sulla base dei dati forniti dal Gestore, alla data del 30/04/2022, il Fondo presentava risorse libere pari a circa 5,6 mld di euro. Rispetto alla predetta disponibilità, sempre alla medesima data, sono state perfezionate garanzie per circa 16,7 mld di euro, per un impegno pari a circa 1,9 mld di euro (+ 200 mln di euro per l'integrazione straordinaria del Fondo Accantonamento Supplementare Eurofidi), corrispondenti ad un risparmio, in termini di volumi garantiti, pari a circa il 22% e in termini di accantonamento pari a circa il 39 %. Alla medesima data e sulla base dell'andamento attuale, il Gestore stima, per il periodo dal 1 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, un potenziale impegno aggiuntivo quantificato in circa 3,9 mld di euro, rispetto al quale, considerata la natura selettiva dell'intervento proposto, le condizioni restrittive di accesso alla garanzia al 90% e la sua vigenza temporale limitata fino al 31/12/2022, viene stimato un ulteriore impegno di circa 42 mln di euro, corrispondenti ad un volume di garantito pari a circa 400 mln di euro. Considerato che sulla base di tali premesse, il Gestore stima, al 31/12/2022, un potenziale risparmio di circa 1,7 mld di euro, non risultano necessari stanziamenti aggiuntivi a copertura della misura proposta.

# ART. 17. (Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato)

La presente norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una novella di carattere ordinamentale necessaria ad assicurare l'operatività della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del DL Liquidità.

La norma, pertanto, opera nei limiti dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come rifinanziato dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. e, in ogni caso, entro il plafond massimo di esposizione, pari ad euro 200 miliardi.

In proposito, si precisa che, ai sensi del menzionato articolo 31, il fondo ivi menzionato è incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5 (a copertura del fabbisogno finanziario per la campagna SACE di riassicurazione dei crediti commerciali a breve termine, scaduta lo scorso 30 giugno 2021 e non ulteriormente rinnovata). A tal riguardo si segnala che, sulla base dei dati forniti dal Gestore, risultano perfezionate garanzie per circa 32,5 miliardi di euro (di cui 1,5 mld di euro in favore delle PMI), mentre le risorse libere sul Fondo ammontano a circa 24 miliardi di euro, al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti e della riserva di 3 mld di euro da ultimo prevista per l'operatività di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del DL 21/22 e dell'impegno massimo assumibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del medesimo DL, pari a 5.000 milioni.

L'intervento proposto non richiede pertanto stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli disponibili a legislazione vigente.

### ART. 18. (Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina)

La norma prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondi



perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in

Al fine di individuare i soggetti effettivamente danneggiati sono utilizzati una serie di parametri che devono concorrere per poter accedere al beneficio.

Innanzitutto, si deve trattare di piccole e medie imprese.

Le stesse devono operare in specifici settori individuati con decreto come maggiormente incisi a causa della crisi internazionale ovvero utilizzano materie prime critiche, individuate con il medesimo decreto, il cui approvvigionamento costituisce parte rilevante del costo.

Devono aver realizzato, negli ultimi due bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni commerciali, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale.

Il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre deve essere incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 Devono aver subito nel corso dell'ultimo trimestre un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019.

L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, pari al sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro; quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

I contributi sono comunque erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 (C 2022/C131 I/01) recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e pertanto i benefici non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario.

È quindi previsto che con Decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione, con oneri a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.

L'ammontare complessivo del fondo è pari a ad euro 130 milioni per l'anno 2022 e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

### ART. 19.

### (Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

La norma rifinanzia con 20 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, istituito dall' articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

### ART. 20.

### (Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)

Per le finalità del presente articolo sono destinate risorse pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede:

- quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58.
- quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 4, che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria



centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui al presente articolo.

Le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria intestato a ISMEA saranno utilizzate con le medesime modalità previste per la gestione delle garanzie COVID e saranno oggetto di relazione al Parlamento, come previsto dall'articolo 17 del d.lgs 102/2004, oltre ad essere oggetto anche di specifico rendiconto allegato al bilancio d'esercizio di ISMEA

Non sono previsti effetti finanziari ulteriori, considerato che la misura delle garanzie sarà operativa fino ad esaurimento delle risorse all'uopo destinate.

### CAPO III MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

# ART. 21. (Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0)

La disposizione intende prevedere l'incremento, dal 20 al 50 per cento, del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 (allegato B della legge n. 232 del 2016) di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge n. 178 del 2020, in relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Ai fini della stima è stata adottata la medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021 che stimava gli investimenti in base alle informazioni dichiarative relative alle maggiorazioni previste fino agli investimenti 2019, aggiornando le medie di tali investimenti con gli ultimi dati disponibili (Redditi 2021, anno di imposta 2020) ed applicando la riduzione NADEF indicata nella relazione tecnica originaria alla L. 178/2020.

Gli effetti differenziali rispetto alla legislazione vigente sono riportati nella tabella seguente:

|  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 |
|--|-------|-------|-------|------|------|
| Credito d'imposta<br>(Software - Allegato B) | -15,7 | -19,6 | -19,6 | -3,9 | 0    |

in milioni di euro

Ai relativi oneri, valutati in 15,7 milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

# ART. 22. (Credito d'imposta formazione 4.0)

Con l'obiettivo di fornire una risposta alla grave carenza di competenze professionali adeguate ai processi di trasformazione tecnologica e digitale, cui si riferiscono le misure del Piano Transizione 4.0, la proposta introduce un sistema di qualificazione dei soggetti che erogano attività di formazione del personale dipendente, oggetto del credito d'imposta, di cui al comma 211 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

La modifica mira, pertanto, ad elevare la qualità del sistema di formazione 4.0, garantendo una rispondenza tra i fabbisogni delle imprese che beneficiano del credito d'imposta e le attività formative erogate. A tal fine,



si prevede una certificazione dei risultati conseguiti in termini di acquisizione e consolidamento delle competenze.

Al fine di quantificare l'effetto sul gettito fiscale derivante dall'introduzione della maggiorazione al credito d'imposta per le PMI alle condizioni previste dall'emendamento, si è assunto che la misura possa entrare a regime solo nella seconda metà dell'anno e che pertanto il periodo utile per attivare i corsi di formazione coerenti con il percorso di certificazione delle competenze previste dal comma 2 sia di circa quattro mesi. Pertanto, la base di calcolo è costituita da un terzo dell'ammontare delle risorse previste in relazione tecnica alla misura generale nel 2022: 150 mln/3.

Si è inoltre assunto che una quota non superiore a un terzo delle piccole e medie imprese potenzialmente beneficiarie ricorra alla maggiorazione: la stima appare prudenziale e coerente con le dinamiche di fruizione degli incentivi di nuova introduzione che richiedono nuovi e più complessi oneri documentali.

Sulla base dei dati relativi alla distribuzione per dimensione d'impresa del credito d'imposta formazione 4.0 per il periodo d'imposta 2020, si è ipotizzato che le risorse siano destinate per il 62% alle piccole imprese, per il 32% alle medie imprese e per il 6% alle grandi imprese.

Sulla base di tali assunti e tenuto conto che in base alle evidenze contabili il ricorso al credito di imposta in esame è stato sinora contenuto nell'ambito delle risorse disponibili, si è ipotizzato che gli effetti migliorativi sulla spesa derivanti dal decremento dell'aliquota di base per le piccole e medie imprese equivalga alla maggiore spesa derivante dalle previsioni del comma 1, anche tenuto conto del breve margine temporale residuo a disposizione delle imprese per il ricorso a tale credito. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

# ART. 23. (Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche)

La disposizione modifica, per gli anni 2022 e 2023, la misura del credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica, di cui all'articolo 18 della legge n. 220 del 2016 e il suo ambito oggettivo di applicazione, sostituendo il tetto massimo del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione con il tetto massimo del 40% dei costi di funzionamento.

La predetta rimodulazione dell'aliquota e dei costi ammissibili non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i crediti d'imposta previsti dalla legge cinema sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato nel decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 5, della medesima legge. Ai sensi del citato articolo 13, comma 5, con decreto del Ministro della cultura si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla legge cinema.

Al riguardo, si ricorda che il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo», istituito dal medesimo articolo 13 nello stato di previsione del Ministero della cultura a decorrere dal 2017, è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla legge cinema e il complessivo livello di finanziamento è parametrato annualmente all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte IRES e IVA nei settori di attività interessati dalla legge cinema e comunque in misura non inferiore a 750 milioni di euro annui.

Pertanto, essendo il credito d'imposta oggetto della proposta normativa riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, come ripartite annualmente con apposito decreto ministeriale, le risorse destinate a tale misura di sostegno sono soggette al tetto massimo fissato annualmente dal Ministro, con la conseguenza che la modifica prevista dalla proposta normativa per gli anni 2022 e 2023 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 5, con decreto adottato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, saranno definite le modalità attuative della misura, riferite ai beneficiari e alla tipologia di spese ammesse.



### ART. 24. (Rifinanziamento del Fondo IPCEI)

La norma incrementa la dotazione finanziaria del "Fondo IPCEI", istituito dall'articolo 1, comma 203, della legge n. 145/2018 e successivamente modificato e integrato dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 160/2019.

Il Fondo è destinato al sostegno delle attività svolte in Italia nell'ambito dei progetti approvati a livello europeo in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato a sostegno della realizzazione degli IPCEI, progetti a larga scala che consentono di riunire conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici di tutta l'Unione, al fine di ovviare ai gravi fallimenti sistemici o del mercato e alle sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere affrontati.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 aprile 2021 sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo e per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a valere sullo stesso.

Le modalità attuative definite prevedono che l'intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di un IPCEI sia attivato con specifico decreto del Ministro dello sviluppo economico, che individua le risorse destinate all'intervento e le procedure di dettaglio per l'attuazione dello stesso sulla base delle condizioni generali stabilite dal richiamato decreto interministeriale 21 aprile 2021. In base all'art. 6, comma 2 del decreto, la notifica formale di un progetto è soggetta alla disponibilità sul Fondo IPCEI delle risorse finanziarie sufficienti ad assicurare adeguata copertura del relativo deficit di finanziamento.

Attualmente, la partecipazione italiana, insieme ad altri Stati membri, si è rivolta a tre IPCEI, uno nel settore della microelettronica ("IPCEI Microelettronica", autorizzato con decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018) e due nel settore delle batterie ("IPCEI Batterie 1", autorizzato con decisione della Commissione europea C(2019) 8823 final del 9 dicembre 2019 e "IPCEI Batterie 2", autorizzato con decisione della Commissione europea C(2021) 494 final del 26 gennaio 2021) e altri progetti nel settore dell'idrogeno e della microelettronica interesseranno l'Italia nel prossimo periodo.

A seguito dell'adozione della disciplina generale del Fondo, con il citato decreto 21 aprile 2021, con tre distinti decreti ministeriali del 21 luglio 2021 è stato attivato l'intervento nei predetti ambiti dei progetti batterie 1, batterie 2 e microelettronica. Conseguentemente, la dotazione effettiva del Fondo ammonta a 500,00 milioni di euro, dal momento che la somma complessiva di 1.743,00 milioni di euro è stata destinata all'attivazione degli interventi sopradetti.

Di seguito si riportano le risorse statali assegnate nel tempo all'IPCEI:

| Norma di<br>finanziamento   | 2019  | 2020  | 2021     | 2022   | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | TOTALE   |
|---|-------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Legge 30<br>dicembre<br>2018, n. 145<br>(Legge di<br>bilancio 2019) | 50,00 | 50,00 | 60,00    | 83,40  | 83,40  | 83,40 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 410,20   |
| Legge 27<br>dicembre<br>2019, n. 160<br>(Legge di<br>bilancio 2020) |       | 10,00 | 90,00    |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 100,00   |
| Decreto-legge<br>14 agosto<br>2020, n. 104<br>(Decreto<br>Agosto)   |       |       | 950,00   |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 950,00   |
| DPCM<br>23.12.2020  |       |       |          |        |        |       | 15,00 | 10,00 | 20,00 | 18,56 | 30,79 | 32,01 | 22,89 | 71,18 | 26,97 | 35,40 | 282,80   |
| Legge di<br>Bilancio 2022   |       |       |          | 250,00 | 250,00 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 500,00   |
| TOTALE  | 50,00 | 60,00 | 1.100,00 | 333,40 | 333,40 | 83,40 | 15,00 | 10,00 | 20,00 | 18,56 | 30,79 | 32,01 | 22,89 | 71,18 | 26,97 | 35,40 | 2.243,00 |

A tali risorse si aggiungono quelle previste dall'investimento n. 2.1 della missione 4, componente 2 del PNRR, pari a 1,5 miliardi.



I fondi complessivamente disponibili non sono, pertanto, sufficienti a garantire la copertura della partecipazione italiana ai progetti italiani da notificare nell'anno 2022, ovvero:

- Idrogeno, articolato nelle seguenti wave:
  - *Technology* e *industry*, per cui il fabbisogno finanziario stimato (pari al deficit di finanziamento complessivo, oggetto della prenotifica ad agosto 2021) è pari a 2,6 miliardi (H2 -Technology 1.4 Mld / H2 Industry 1.2 Mld)
  - Regional hubs and their links, Capacity, Mobility And Transport, a cui l'Italia ha aderito nel 2021 e per cui il fabbisogno finanziario totale stimato, ad oggi ancora in via provvisoria, è pari a poco più di 3 miliardi di euro (H2 Rhatl 1.2 Mld – H2 Capacity 487 Meuro – H2 Mobility And Transport 1.6 Mld)
- Microelettronica fabbisogno finanziario stimato pari a 1,4 miliardi (prenotifica effettuata a dicembre 2021)
- Cloud fabbisogno finanziario stimato pari a 1,4 miliardi (pre-notifica effettuata ad aprile 2022)

Ad essi si aggiungerà l'IPCEI salute, di cui la prima suddivisa in due slot di pre-notifica, a giugno e a ottobre 2022, mentre la seconda wave è calendarizzata prima della fine dell'anno.

Tenuto in conto che, come già richiamato, l'art. 6, comma 2 del decreto interministeriale di aprile 2021, subordina la notifica formale dei progetti IPCEI alla verifica della disponibilità sul Fondo di adeguate risorse per finanziare i progetti, la norma prevede lo stanziamento di ulteriori 150 milioni per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023 e 150 milioni per l'anno 2024, ai quali si provvede, quanto a 100 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 58.

# ART. 25. (Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri)

La disposizione, al **comma 1**, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il "Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri", con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Il **comma 2** stabilisce che le funzioni di coordinamento della segreteria tecnica siano affidate a un dirigente di livello generale scelto tra i dirigenti in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico e che la predetta struttura è composta dal personale in servizio presso il Ministero nei limiti della vigente dotazione organica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta salva la possibilità di avvalersi di un contingente massimo di 10 esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, nei limiti di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione e con oneri a valere sulla dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1.

### ART. 26. (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)

L'articolo reca disposizioni finalizzate a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. In particolare, in relazione ai contratti pubblici di appalto di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro 31 dicembre 2021, al **comma 1** si prevede che lo stato di avanzamento dei lavori afferente le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 deve essere adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del prezzario infrannuale di cui al comma 2, ovvero, nelle more del predetto aggiornamento dei prezziari, applicando la percentuale di incremento dei prezzari regionali aggiornati



al 2021. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede d'offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Si stabilisce che il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento e che il pagamento viene effettuato, al netto delle compensazioni già riconosciute o liquidate ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, entro i termini di cui all'articolo 113 - bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, nel limite del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Si prevede, inoltre, che possono essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1º gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, si prevede che venga emesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le suddette modalità dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1º gennaio 2022, e il pagamento viene effettuato entro i termini ed a valere sulle risorse di cui al quarto e quinto periodo.

Al **comma 2** sono dettate disposizioni, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo del codice dei contratti pubblici e limitatamente all'anno 2022, volte a prevedere che le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedano ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Ai fini della determinazione del costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni, in relazione alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame e sino al 31 dicembre 2022, si applicano i prezziari aggiornati secondo quanto previsto dal comma in esame, ovvero nelle more dell'aggiornamento quelli previsti dal comma 3. Si stabilisce che i prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

Al comma 3, si prevede che, nelle more della determinazione dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni incrementano fino al 20%, le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Qualora all'esito dell'aggiornamento dei prezzari secondo le modalità di cui al comma 2 risulti un incremento inferiore o superiore alla soprarichiamata percentuale del 20%, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento del stato di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzari aggiornato.

Il **comma 4** stabilisce che, in caso di insufficienza delle risorse nelle disponibilità della stazione appaltante come individuate al comma 1, alla copertura degli oneri, per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice), ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice), per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, si provvede:

a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,



dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a) del decreto – legge 21 marzo 2022, n. 21, nonché dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo, Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa di cui al primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti viene effettuata in misura proporzionale Fermo l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;

b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lett. b) del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, e dall'articolo 23, comma 2, lett. b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, secondo le modalità previste di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1º agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa di cui al primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti viene effettuata in misura proporzionale. Fermo l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.

Al **comma 5**, per le finalità di cui al comma 4, si provvede ad incrementare:

a) la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Dette risorse per l'anno 2022, nonché quelle di cui all'articolo 23, comma 2, lett. a) del decreto – legge 21 marzo 2022, n. 21, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera b), entro il 31 gennaio 2023.



Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;

b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023.

Ai fini della quantificazione di detto incremento, si evidenzia che si è provveduto ad effettuare una stima del valore della produzione (stato di avanzamento dei lavori) e della variazione percentuale dei prezzi (rispetto ai valori riferiti all'anno dell'offerta).

Secondo elaborazioni sui dati dell'ISTAT, il costo delle opere nei primi due mesi del 2022 (gli ultimi dati disponibili e precedenti il conflitto in atto in Ucraina) è significativamente aumentato rispetto agli anni precedenti. La crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato un ulteriore incremento del costo dei materiali.

Quanto alla copertura finanziaria del sopra indicato maggiore onere, occorre evidenziare che il comma 1 della disposizione in commento prevede che allo stesso si provveda, in primo luogo, utilizzando:

- nei limiti del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In relazione alla sopra menzionate risorse e, pertanto, ai fini della quantificazione degli effettivi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si precisa che:

- ai fini della quantificazione degli importi accantonati per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, si è tenuto conto dell'importo minimo degli accantonamenti normalmente effettuati (pari al 5%) e delle previsioni di cui all'art. 42, co. 3, lett. b) del d.P.R. n. 207/2010, che indica nel 10% l'importo massimo dell'accantonamento per imprevisti da conteggiare nel quadro economico;
- per la determinazione delle somme derivanti da ribassi d'asta, si è tenuto conto delle informazioni acquisite presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici (che evidenziano un valore dei ribassi d'asta compresi tra un minimo del 15% del prezzo a base di gara ed un massimo del 25%), del tutto in linea con il dato storico registrato nel periodo 2012-2016 e riportati nel documento "Il Mercato dei contratti pubblici lavori, servizi e forniture nel periodo 2012-2016" predisposto dal Servizio studi della Camera dei Deputati in collaborazione con ANAC;
- non si è tenuto conto delle eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente, in quanto dato incerto nell'an e nel quantum;
- a fronte della stima degli utilizzi delle somme accantonate a titolo di imprevisti e ribassi d'asta, si è proceduto in via prudenziale a considerare l'utilizzo, nella misura del 50%, dell'importo minimo degli accantonamenti normalmente effettuati per imprevisti nei quadri economici degli interventi (5% del valore di gara) e, nella misura del 10% (al fine di tenere conto della possibilità che essi siano già stati destinati ad altre finalità) dei ribassi d'asta, quantificati nel loro importo minimo (15%). Inoltre, è stato considerato, in via prudenziale, un utilizzo di dette somme nella misura del 25% annuo per far fronte a imprevisti ovvero per altre esigenze, di talché, avuto riguardo all'importo dei bandi di gara relativi al periodo compreso tra il 2019 e il 2021 e risultanti dai rapporti quadrimestrali dell'ANAC, è stata stimata una disponibilità attuale delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta nel 2021, al 50% delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta nel 2020 e al 25% delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta nel 2019.

Il **comma 6** prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi, Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono altresì utilizzare le



somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Al **comma** 7 si stabilisce che, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 e che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026.

Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Fermo restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al predetto Fondo possono accedere, secondo le modalità definite dal decreto di cui al quinto periodo e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021 e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019.

Al Fondo possono altresì accedere, sempre con riferimento alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022:

- a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
- b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;
- c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i criteri indicati.

Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con il provvedimento di cui al precedente periodo può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi e sono altresì stabilite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.

Per quanto concerne la quantificazione della dotazione del sopra menzionato Fondo, si evidenzia che si è tenuto conto del valore delle procedure di gara che si ipotizza possano essere bandite fino al 31 dicembre 2022 pari a 30 miliardi di euro ipotizzando un incremento percentuale medio del 20% di tutti i prezzari utilizzati ai fini delle procedure di evidenza pubblica.

Al **comma 8** si dispone in materia di accordi quadro, prevedendosi, al primo periodo, che, fino al 31 dicembre 2022, gli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano le risultanze dei prezzari aggiornati secondo le modalità stabilite dal comma 2 ovvero dal comma 3, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione ha contenuto ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la rimodulazione avviene entro i limiti di spesa già previsti per la realizzazione dei lavori previsti dai citati accordi quadro.



Il secondo periodo del comma 8 chiarisce l'applicabilità delle previsioni di cui all'articolo 29 del decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 anche all'esecuzione degli accordi quadro. Trattasi di disposizione di contenuto ordinamentale, dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, nel terzo periodo del comma 8, si prevede, in relazione agli accordi quadro di lavori, che le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo in esame, si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente decreto. Trattasi di previsione i cui effetti finanziari sono stati già considerati ai fini della determinazione dell'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 8 dell'articolo 1 - septies del decreto – legge n. 73 del 2021, prevista dal comma 5 della disposizione in commento.

I **commi 9 e 10** recano disposizioni di coordinamento alla luce delle norme introdotto dal presente articolo e, in particolare:

- l'abrogazione del comma 11-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
- l'abrogazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 25 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17; Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 11** si prevede che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 in materia di anticipazione dell'importo richiesto nella misura del 50%, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo. Trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai fini della definizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni recate dall'articolo in esame, al **comma 12** si precisa che ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS s.p.a si applicano le disposizioni del presente articolo, ad esclusione del comma 2, secondo e quarto periodo, e del comma 3. Con riferimento ai contratti relative ad opere in corso di esecuzione e affidati a contraente generale dal Gruppo FS e ANAS è prevista un'applicazione di un incremento fino pari al 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022.

Dal punto di vista finanziario, si osserva che la previsione di cui al primo periodo del comma ha carattere meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riguardo alle previsioni di cui al secondo periodo, si evidenzia che, in base ai dati forniti da Rete ferroviaria italiana s.p.a., l'entità, attesa nell'anno 2022, degli stati di avanzamento dei lavori di tutti i Contraenti generali di Rete ferroviaria italiana s.p.a. (Nodo di Genova – Terzo Valico di Giovi, linea AV/AC Brescia – Verona e linea AV/AC Verona – Vicenza) ammonta a complessivi 1.600 milioni di euro, cui corrisponde un maggiore onere, derivante dall'applicazione della disposizione, pari a 320 milioni di euro. Si precisa che i sopra menzionati lavori si riferiscono ad interventi, la cui realizzazione è prevista a valere sulle risorse del PNRR.

Per quanto riguarda invece l'entità attesa nell'anno 2022 degli stati di avanzamento dei lavori di tutti i Contraenti generali di Anas s.p.a. (lavori di costruzione del Terzo megalotto della S.S. 106 Jonica dall'innesto con la S.S. 534 – Km. 365+150 a Roseto Capo Spulico- Km. 400 + 000; lavori di adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 nel tratto dal Km. 44 + 400 allo svincolo A19; lavori di ammodernamento del tratto Palermo – Lercara Friddi, dal Km. 14,4 al Km. 48,0, compresi i raccordi con le strade S.S. 189 e S.S. 121), si rappresenta che, in base dai dati forniti dalla medesima Anas s.p.a., essi ammontano a 300 milioni di euro, cui corrisponde un maggiore onere, derivante dall'applicazione della disposizione, pari a 60 milioni di euro.

Tanto premesso, si evidenzia che l'entità delle lavorazioni attese dai Contraenti generali delle sopra menzionate società è stata già considerata ai fini della determinazione della dotazione aggiuntiva complessiva dei fondi di cui al comma 5.

Il **comma 13** prevede che, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilità per le finalità di cui al presente articolo, in considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per ciascun anno del



biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Il **comma 14** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Nella Tabella seguente in calce sono riportati i valori considerati:

|                |  |                |               | Ripartizi     | one dell'incremento | di spesa      |               |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
|                |  |                | 2022          | 2023          | 2024                | 2025          | 2026          |
|                | Importo appalti<br>(al netto del'IVA e delle somme a disposizione delle stazioni appaltanti) | 30.000.000.000 |               |               |                     |               |               |
|                | Importo delle somme a disposizione e dell'IVA<br>(stimato al 25% dell'importo dei lavori)    | 7.500.000.000  |               |               |                     |               |               |
|                | Totale quadro economico  | 37.500.000.000 |               |               |                     |               |               |
| Art 26 comma 7 | Aumento del costo per incremento dei prezzi (+20%)   | 7.500.000.000  | 1.500.000.000 | 1.700.000.000 | 1.500.000.000       | 1.500.000.000 | 1.300.000.000 |
|                | Totale quadro economico aggiornato   | 45.000.000.000 |               |               |                     |               |               |
|                |  |                |               |               |                     |               |               |
|                | Art. 26, comma 5, lett. a  |                | 1.000.000.000 | 500.000.000   |                     |               |               |
|                | Art. 26, comma 5, lett. b  |                | 500.000.000   | 550.000.000   |                     |               |               |
|                |  |                |               |               |                     |               |               |
|                |  |                |               |               |                     |               |               |
|                | Totale fabbisogno  |                | 3.000.000.000 | 2.750.000.000 | 1.500.000.000       | 1.500.000.000 | 1.300.000.000 |

ART. 27.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori)

La disposizione, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, al comma 1, prevede che i concessionari autostradali soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o quello che sia stato già approvato alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in relazione al quale sia previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezziario di riferimento più aggiornato.

La disposizione si rende necessaria in quanto tale situazione eccezionale di incremento dei prezzi costituisce un grave limite all'esecuzione ed al prosieguo degli investimenti per le infrastrutture autostradali, ivi incluse quelle previste in regime di concessione. Pertanto, l'assenza di idonee misure che mitighino l'effetto di tali incrementi, espone al rischio che le procedure di gara risultino prive di offerte.

Al riguardo, si rappresenta che le clausole convenzionali precludono al concessionario la possibilità di procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo già approvato o in corso di approvazione da parte del concedente. Per le medesime ragioni il Concedente non può utilmente avanzare alcuna richiesta di modifica finalizzata all'aggiornamento del quadro economico. Pertanto, la regolamentazione di tale aspetto in assenza di una esplicita previsione che a ciò autorizzi determinerebbe il rischio di un eventuale contenzioso.

Il comma 2 prevede che il nuovo quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente che ne verifica la corrispondenza con i nuovi prezzi di riferimento e, successivamente, rappresenta il riferimento ai fini dell'ammissibilità della spesa per investimento, in applicazione della normativa regolatoria di riferimento. Il citato quadro economico del progetto è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La disposizione chiarisce che in ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione.

La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



# ART. 28. (Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese)

La disposizione, con l'introduzione dell'articolo 14-bis al decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede, al comma 1, che le università, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere la stipula di patti territoriali per l'alta formazione, con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca nonché con altri atenei e amministrazioni pubbliche.

A tal fine è riconosciuto, per gli anni 2022-2028, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal nel 2023 al 2025. Tale contributo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il cofinanziamento pubblico può essere concesso solo in relazione a quei progetti che superino la valutazione e siano quindi approvati ai sensi del comma 5.

Si tratta di un contributo per iniziative aggiuntive delle università volte a promuoverne e migliorarne l'offerta formativa di modo che tale contributo è da intendersi quale limite di spesa nell'ambito del quale i soggetti legittimati devono formulare e realizzare i relativi progetti considerando che lo stesso si somma alle risorse disponibili sulla base di una ulteriore pluralità di canali di finanziamento (i.e. somme disponibili sulla base dei bilanci degli atenei coinvolti, ovvero a carico di altri soggetti, pubblici o privati, firmatari dei patti).

Il **comma 2** stabilisce che i patti avvengono sulla base di progetti volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

A norma del **comma 3**, i patti recano l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle disponibili sulla base dei bilanci degli atenei, ovvero eventualmente a carico di altri soggetti, pubblici o privati, firmatari dei patti, e quelle richieste a titolo di cofinanziamento statale.

Il comma 4 stabilisce il contenuto minimo dei patti prevedendo che gli stessi in particolare dovranno essere corredati dal cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti e da clausole che prevedano che il mancato raggiungimento degli obiettivi determinerà la revoca, anche parziale del contributo di cui al comma 1, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I patti potranno prevedere la stipula di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell'università e della ricerca o la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010. Inoltre, si stabilisce la necessità della complementarità dei contenuti e degli obiettivi dei patti rispetto alle finalità di iniziative di ricerca in corso, ovvero in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché la capacità dei progetti di incentivare processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti nei patti.

Il **comma 5** relativo al processo di valutazione dei patti e dei relativi progetti reca la clausola di neutralità finanziaria in virtù della quale ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

I **commi 6, 7, 8 e 9** recano disposizioni attinenti rispettivamente all'individuazione dei soggetti legittimati a proporre i patti, i criteri per la valutazione delle proposte di patto, le modalità di verifica e monitoraggio da parte del ministero dell'attuazione dei patti sottoscritti chiarendo le ipotesi di revoca del contenuto, e le tempistiche relative alla prima applicazione della norma.

Dal punto di vista finanziario, poiché la presente disposizione si limita ad individuare una provvista economica che costituisce un mero contributo finalizzato alla realizzazione di iniziative ulteriori rispetto a quelle già svolte dagli atenei interessati, la stessa agisce nei limiti dell'autorizzazione di spesa ivi recata. Si fa presente, in ogni caso, che, per la realizzazione del Patto, è prevista anche la contribuzione da parte di altri soggetti pubblici o privati, sulla base di atti convenzionali. Infine, il sistema di monitoraggio di cui al comma 8, con i conseguenti meccanismi di revoca del contributo e reimpiego delle somme, costituiscono una garanzia per la efficace realizzazione dei patti medesimi.

Per l'attuazione della disposizione, il comma 10 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 ai quali si provvede ai sensi dell'articolo 58.



# ART. 29. (Misure a favore di imprese esportatrici)

La disposizione estende il sostegno, già previsto per le imprese che esportano in Russia, Bielorussia e Ucraina dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, alle imprese esportatrici, per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Il comma 1 prevede che sulle disponibilità fondo 394/81 possono essere concessi finanziamenti agevolati a favore delle imprese esportatrici colpite da specifiche difficoltà o rincari degli approvvigionamenti, per via della guerra in Ucraina. Si prevede inoltre che le medesime imprese possano accedere ai cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 2, lettera d) del DL n. 18/2020, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno.

Gli aiuti concedibili per porre rimedio agli effetti economici conseguiti all'attacco all'Ucraina devono rispettare i criteri indicati dalla Commissione per la compatibilità con il mercato interno - Temporary Crisis Framework C(2022) 1890 final del 23.3.2022).

Il documento finale adottato prevede la possibilità di concedere aiuti a fondo perduto alle seguenti condizioni:

- a) massimo di 400.000 euro per impresa;
- b) aiuto concesso nell'ambito di una misura con un budget predeterminato;
- c) scadenza il 31 dicembre 2022;
- d) l'impresa beneficiaria è stata colpita dalla crisi.

Come tutti gli interventi disposti sul fondo 394/81, la misura è subordinata alle effettive disponibilità del fondo stesso. Si precisa che sono al momento disponibili le seguenti risorse (dati in milioni di euro)

|   | Fondo 394/81<br>(fondo rotativo per crediti<br>agevolati) | Fondo Promozione<br>Integrata<br>(art. 72 DL 18/2020)<br>(a fondo perduto) |
|---|---|--|
| Disponibilità al 31.12.2021                                 | 988   | 574  |
| Stanziamento per il 2022<br>Legge di Bilancio 2021          | 140   | 60   |
| Legge di Bilancio 2022                                      | 1.500   | 150  |
| Trasferimento al fondo venture capital(art. 39, DL 17/2022) | - 200   |  |
| Volumi in istruttoria                                       | - 199   | - 58   |
| TOTALE  | 2.229   | 726  |

Le predette disponibilità non comprendono il finanziamento PNRR, pari a 800 milioni a credito agevolato ad incremento delle disponibilità del fondo 394/81 e a 400 milioni per cofinanziamenti a fondo perduto. Tali disponibilità, infatti, sono iscritte in apposita contabilità separata.

Il comma 2 dispone che le misure di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2022 secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. Conformemente alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, si prevede che la misura sia notificata alla Commissione europea e che la sua efficacia sia subordinata alla prevista autorizzazione dell'Unione Europea.

Dal presenta articolo, pertanto, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



# ART. 30. (Semplificazioni procedurali in materia di investimenti)

Il **comma 1** conferisce al Ministero dello sviluppo economico il potere sostitutivo in caso di inutile decorso del termine per la conclusione dei procedimenti relativi ad investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro.

Il **comma 2** prevede che, ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti ovvero in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, eserciti i poteri sostitutivi individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

La presente disposizione ha carattere ordinamentale, pertanto per l'esercizio del potere sostitutivo ci si avvale di personale individuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

#### TITOLO II MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE

#### CAPO I MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI E SERVIZI AI CITTADINI E SPORT

### ART. 31. (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

La disposizione prevede che ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (rapporti di lavoro dipendente per i quali è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali) viene riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro una indennità una-tantum pari a 200 euro da erogarsi una sola volta in corrispondenza della mensilità di luglio 2022.

I lavoratori non devono essere titolati di trattamenti pensionistici e devono aver beneficiato del citato esonero contributivo almeno per una mensilità nel primo quadrimestre 2022.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 13,78 milioni di soggetti.

Ne consegue pertanto un onere per maggiori prestazioni valutato in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 58.

#### ART. 32. (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

La disposizione prevede il riconoscimento dell'indennità una-tantum di 200 euro per l'anno 2022 per le seguenti categorie di soggetti:

#### Commi da 1 a 7

Pensionati - soggetti residenti in Italia titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile a IRPEF per l'anno 2021, non superiore a trentacinquemila euro.

Per tali beneficiari l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una-tantum pari a duecento euro da erogarsi una sola volta sulla base di quanto disposto nella proposta normativa quanto a reddito da assumere a base per il diritto all'indennità.

L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.



L'indennità non costituisce reddito ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 13,7 milioni di soggetti.

Ne consegue pertanto un onere per maggiori prestazioni valutato in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 58.

#### Commi da 8 a 18

Altre categorie di soggetti

• ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del proponendo decreto, nel mese di luglio 2022 l'Inps, a domanda, eroga un'indennità una tantum pari a 200 euro

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 0,75 milioni di soggetti.

• ai percettori per il mese di giugno 2022 di prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 (rispettivamente Naspi e Dis-coll) è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 1,1 milioni di soggetti.

• ai percettori nel 2022 della disoccupazione agricola per l'anno 2021 è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 0,35 milioni soggetti.

• ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 del c.p.c. i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del proponendo decreto e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 l'Inps, a domanda, eroga una indennità una tantum pari a 200 euro.

I soggetti non devono essere titolari di pensione e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 0,27 milioni di soggetti

• ai beneficiari dei bonus covid nel 2021 per le categorie dei lavoratori stagionali, dello spettacolo e tempi determinati del turismo, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 0,35 milioni di soggetti, tenendo conto dell'interazione con altre categorie di soggetti destinatari dell'indennità una tantum in esame.

• ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, dello spettacolo e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati autonomi occasionali con almeno un contributo nella gestione separata e ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge alla Gestione separata.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 0,3 milioni di soggetti.

• ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge n. 4 del 2019, convertito in legge n. 26 del 2019, è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro.

La numerosità di tale categoria di beneficiari è stata stimata in 0,9 milioni di soggetti.

Per tutte le categorie di beneficiari l'indennità di cui trattasi può essere erogata una sola volta e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (**comma 19**).

Le indennità di cui alle categorie di beneficiari elencate non sono compatibili tra loro (comma 20).

Ne consegue pertanto un onere per maggiori prestazioni valutato in 804 mln di euro per l'anno 2022, per la cui copertura il **comma 21** dispone che si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Per tutte le categorie di beneficiari l'indennità di cui trattasi può essere erogata una sola volta e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Complessivamente le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 riguardano un numero di beneficiari stimato in 31,5 milioni e comportano un onere per il 2022 valutato in 6,3 miliardi di euro come da prospetto di seguito riportato.

|                         |            | Stima onere (in mln di |
|-------------------------|------------|------------------------|
| Categorie<br>lavoratori | Numerosità | euro)                  |
| dipendenti              | 13.780.000 | 2.756                  |
| dipendend               | 15.750.000 | 21.750                 |
| Pensionati              | 13.700.000 | 2.740                  |
| Altre categorie         | 4.020.000  | 804                    |

ART. 33. (Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi)

Relativamente ai lavoratori autonomi e ai professionisti la disposizione in esame istituisce un Fondo per l'indennità una tantum per l'anno 2022 con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022 che costituisce il relativo limite di spesa.

I soggetti destinatari dell'indennità sono i lavoratori autonomi, i professionisti iscritti all'Inps e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo che verrà indicato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con tale decreto ministeriale sono definiti anche i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione.

Ne consegue pertanto un maggiore onere per prestazioni pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 cui si provvede ai sensi dell'articolo 58.

# ART. 34. (Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza)

Trattasi di personale il cui contratto di collaborazione era stato già oggetto di proroga, da ultimo con riferimento ai contratti in scadenza al 31 dicembre 2021, per effetto dell'art. 40-bis del decreto-legge n. 152 del 2021. Alla data dell'ultima proroga il contingente era pari a 2.118 unità. Nel corso dei mesi di proroga successivi, diversi contratti sono cessati per dimissioni sopravvenute: alla data del 30 aprile risultavano ancora attivi 1.790 contratti secondo la distribuzione territoriale riportata in tabella.



| Regione candidatura   | NAVIGATOR<br>prorogati il<br>31.12.2021 | NAVIGATOR<br>attivi al<br>30.04.2022 |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| ABRUZZO               | 40                                      | 40                                   |
| BASILICATA            | 26                                      | 24                                   |
| CALABRIA              | 155                                     | 138                                  |
| CAMPANIA              | 342                                     | 291                                  |
| EMILIA ROMAGNA        | 112                                     | 100                                  |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 22                                      | 19                                   |
| LAZIO                 | 202                                     | 185                                  |
| LIGURIA               | 33                                      | 30                                   |
| LOMBARDIA             | 171                                     | 135                                  |
| MARCHE                | 33                                      | 30                                   |
| MOLISE                | 12                                      | 10                                   |
| PIEMONTE              | 122                                     | 86                                   |
| PUGLIA                | 184                                     | 107                                  |
| SARDEGNA              | 75                                      | 67                                   |
| SICILIA               | 372                                     | 333                                  |
| TOSCANA               | 105                                     | 94                                   |
| UMBRIA                | 26                                      | 25                                   |
| VALLE D'AOSTA         | -                                       | -                                    |
| VENETO                | 86                                      | 76                                   |
| Totale complessivo    | 2.118                                   | 1.790                                |

Gli oneri connessi alla stipula di tali contratti per un periodo di due mesi – considerato che unitariamente gli emolumenti sono pari a poco meno di 3.200 euro al mese – sono inferiori a 12 milioni di euro, mentre gli oneri per l'equipaggiamento, per la gestione amministrativa e il coordinamento delle attività per un periodo di due mesi sono stimabili unitariamente in circa 500 euro per un totale inferiore, pertanto, ad 1 milione di euro. Complessivamente, quindi, gli oneri previsti non superano i 13 milioni di euro.

Le risorse assegnate alle regioni per il 2022 sono complessivamente pari € 534.000.000,00 inclusive di quelle previste ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 (€ 304.000.000,00), delle risorse di cui articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (€160.000.000,00), nonché agli ulteriori 70 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 234 del 2021.

Quanto, infine, al Fondo per le politiche attive del lavoro, la sua dotazione è pari per il 2022 a 40,2 milioni di euro, cui si aggiungono le risorse rinvenienti dai trasferimenti dell'INPS ai sensi degli articoli 21, comma 13, e 22, comma 5 del d.lgs. n. 150 del 2015. Nel 2021 il Fondo – destinato al finanziamento dell'assegno di ricollocazione – è stato largamente inutilizzato, lo strumento essendosi rivelato scarsamente attrattivo, dando luogo a erogazioni per meno di 1 milione di euro. Tendenze analoghe si osservano nel 2022, con erogazioni complessive pari a circa 300 mila euro. La copertura sussidiaria fornita del Fondo politiche attive appare pertanto congrua.



#### ART. 35.

#### (Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

La disposizione è finalizzata a dare un sostegno economico agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviari nazionali, ed in particolare studenti e lavoratori, per le difficoltà conseguenti all'impatto del caro energia sulle famiglie.

Il **comma 1** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi trasporto ferroviario nazionale.

Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60.

Quanto alla platea dei beneficiari, si evidenzia che il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

Quanto alle modalità di impiego, si prevede che il buono deve essere intestato al beneficiario e può essere utilizzato per l'acquisto di un solo abbonamento.

Si precisa, altresì, che il buono non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Nell'anno 2019 (periodo ante COVID), i ricavi da traffico derivanti dal settore del TPL, ad esclusione dei servizi offerti da Trenitalia, sono stati pari a circa 3,3 miliardi di euro (elaborazioni ASSTRA su dati dell'Osservatorio TPL), di cui il 32% sono riconducibili alla vendita di abbonamenti (circa 1,1 miliardo di euro).

Tenuto conto che tali introiti derivano per il 30% (fonte: Livello delle tariffe e le strutture tariffarie nel trasporto pubblico locale, ASSTRA-HERMES, 2010) dagli abbonamenti annuali e il restante 70% da abbonamenti mensili con un prezzo medio rispettivamente di 300€ e 37€ (elaborazioni ASSTRA sui tariffari delle aziende di trasporto pubblicati sui siti web), il numero degli abbonamenti venduti è di circa 21 milioni di cui:

- 1 milione di abbonamenti annuali;
- 20 milioni di abbonamenti mensili.

|                    | Incasso (€.) | Prezzo medio (€.) | N.         |
|--------------------|--------------|-------------------|------------|
| Abbonamenti mesili | 739.200.000  | 37                | 19.978.378 |
|                    |              |                   |            |
| Abbonamenti annuai | 316.800.000  | 300               | 1.056.000  |

Dai dati forniti da Trenitalia, risulta che nell'anno 2019 sono stati emessi per il trasporto ferroviario regionale circa 1,89 milioni di titoli (abbonamenti sia mensili che annuali) per un importo complessivo pari a circa 133 milioni di euro ed un prezzo medio per singolo titolo pari a 70 euro (media tra abbonamenti annuali e abbonamenti mensili)

Nella tabella successiva si riporta il dettaglio.

|                      | ABBONAMENTO MENSILE |                         |                 | ABBONAMENTO ANNUALE |                         |                 | TOTALE ABBONAMENTI |                         |                 |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| REGIONALI Trenitalia | Incasso             | Numero Titoli<br>Emessi | PREZZ0<br>MEDIO | Incasso             | Numero<br>Titoli Emessi | PREZZ0<br>MEDIO |                    | Numero Titoli<br>Emessi | PREZZ0<br>MEDIO |
| Totale 2019          | 116.477.336         | 1.851.045               | 63              | 16.239.744          | 32.769                  | 496             | 132.717.080        | 1.883.815               | 70              |

Pertanto, la spesa complessiva relativa all'anno 2019 per abbonamenti relativi al TPL e ai servizi regionali di Trenitalia ammonta a circa 1,2 miliardi di euro con oltre l'87% di abbonamenti (circa 20 milioni) che hanno che sono mensili con un costo medio di 37 euro e un ulteriore 8% di abbonamenti emessi da Trenitalia, anch'essi mensili, ad un costo medio di 63 euro.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio.



| TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                | Incasso       | N. abbonamenti | % sul totale | Prezzo medio |
|--|---------------|----------------|--------------|--------------|
|  |               |                |              |              |
| Spesa complessiva TPL (escluso           |               |                |              |              |
| Trenitalia) per abbonamenti mensili 2019 | 739.200.000   | 19.978.378     | 87,17%       | 37           |
|  |               |                |              |              |
| Spesa complessiva TPL (escluso           |               |                |              |              |
| Trenitalia) per abbonamenti annuali 2019 | 316.800.000   | 1.056.000      | 4,61%        | 300          |
| Spesa complessiva Trenitalia per         |               |                |              |              |
| abbonamenti mensili 2019                 | 116.477.336   | 1.851.045      | 8,08%        | 63           |
| Spesa complessiva Trenitalia per         |               |                |              |              |
| abbonamenti annuali 2019                 | 16.239.744    | 32.769         | 0,14%        | 496          |
|  |               |                |              |              |
| Totale                                   | 1.188.717.080 | 22.918.193     | 100%         |              |

Relativamente al primo quadrimestre dell'anno 2022, sulla base dei dati forniti da Trenitalia, si registra una spesa complessiva per abbonamenti pari a 41,05 milioni di euro. Ipotizzando un andamento costante di rilascio di abbonamenti anche per i successivi 8 mesi, si stima una spesa complessiva per l'anno 2022 pari circa 124 milioni di euro (riduzione del 7% rispetto ai dati 2019).

Pertanto, la spesa complessiva stimata per l'anno 2022 per l'acquisto di abbonamenti relativi al TPL (applicando la medesima riduzione registrata per Trenitalia del 7% rispetto ai valori 2019) e ai servizi regionali di Trenitalia ammonta a oltre 1,1 miliardi di euro.

|                   |     | Incasso            | N. titoli  |
|-------------------|-----|--------------------|------------|
| Spesa complessiva |     |                    |            |
| TPL (escluso      |     |                    |            |
| Trenitalia) per   |     | 1.056.000.000      | 21.034.378 |
| Spesa complessiva |     |                    |            |
| Trenitalia per    |     | 132.717.080        | 1.883.815  |
| Totale            |     | 1.188.717.080      | 22.918.193 |
|                   | -7% | rispetto anno 2019 |            |
| Stima anno 2022   |     | 1.105.506.884      | 21.313.920 |

Relativamente ai dati sul trasporto ferroviario Alta Velocità, sulla base dei valori forniti da Trenitalia, risulta che nell'anno 2019 sono stati emessi circa 116 mila titoli di viaggio (abbonamenti sia mensili che annuali) per un importo complessivo pari a circa 36 milioni di euro ed un prezzo medio per singolo titolo pari a 311 euro (media tra abbonamenti annuali e abbonamenti mensili)

Inoltre, così come per i treni regionali, anche per i treni Alta Velocità sono stati raccolti i dati riferiti ai primi quattro mesi dell'anno 2022 (gennaio-aprile).

Nella tabella successiva si riporta il dettaglio dei valori considerati.

|   |  |  |  | Incasso (€.) | Numero Titoli Emessi | Prezzo<br>medio (€.) |
|---|--|--|--|--------------|----------------------|----------------------|
| Totale Alta Velocità<br>anno 2019             |  |  |  | 35.814.449   | 115.159              | 311                  |
| Totale Alta velocità<br>gennaio - aprile 2022 |  |  |  | 6.435.676    | 21.524               | 299                  |
| Totale Alta velocità<br>anno 2022             |  |  |  | 19.307.028   | 64.572               | 299                  |



Da tale analisi si rileva una vendita di abbonamenti inferiore all'anno 2019 (pre-pandemia) e in netta ripresa rispetto ai dati riferiti agli anni 2020 e 2021(anni di pandemia).

Ipotizzando un andamento costante di rilascio di abbonamenti anche per i successivi 8 mesi, si stima una spesa complessiva per l'acquisto di abbonamento per l'Alta Velocità per l'anno 2022 di circa 20 milioni di euro. Relativamente all'acquisto di abbonamenti Intercity sulla base dei dati forniti da Trenitalia, si stima una spesa complessiva per l'anno 2022 di circa 3,6 milioni di euro.

Sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno di imposta 2019, considerati per la numerosità dei soggetti più verosimili ai fini della stima rispetto a quelli relativi all'anno di imposta 2020, il numero dei contribuenti con reddito fino a 35 mila euro che dichiarano spese detraibili al 19% per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (esclusi gli incapienti) sono circa 952 mila, corrispondenti al 72% dell'intera platea (1,3 milioni).

Pertanto, sulla base delle considerazioni e dei dati che precedono, si stima una complessiva per l'anno 2022 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e servizi ferroviari nazionali, da parte dei soli soggetti con reddito fino a 35 mila euro, di circa 813 milioni di euro.

Tenuto conto che il periodo considerato dalla disposizione è di circa 7 mesi (a decorrere dall'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022) si stima una spesa complessiva di circa 474 milioni di euro.

Lo stanziamento di 79 milioni di euro, di cui 1 milione di euro è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio, che ne costituisce il limite di spesa, consentirebbe di coprire circa il 16,45% della spesa complessiva per l'acquisto di abbonamenti nei 7 mesi dell'anno 2022. Nella tabella seguente si riportano i valori considerati.



|   | Incasso       | N. titoli  |
|---|---------------|------------|
|   |               |            |
|   |               |            |
| Spesa complessiva TPL (escluso Trenitalia)                  |               |            |
| per abbonamenti anno 2019                                   | 1.056.000.000 | 21.034.378 |
| per abbonamenti anno 2019                                   | 1.030.000.000 | 21.034.378 |
|   |               |            |
| Spesa complessiva Trenitalia per abbonamenti                |               |            |
| anno 2019   | 132.717.080   | 1.883.815  |
| Totale  | 1.188.717.080 | 22.918.193 |
| % di soggetti fino a 35 mila euro di reddito                | 72%           | 72%        |
| Spesa complessiva 2019 per abbonamenti di                   | 1271          |            |
| persone con reddito fino a 35 mila euro                     | 855.876.298   | 16.501.099 |
|   |               |            |
| Stima 2022 (riduzione del 7% rispetto alla                  |               |            |
| spesa dell'anno 2019) per abbonamenti di                    |               |            |
| persone con reddito fino a 35 mila euro                     | 795.964.957   | 15.346.022 |
| Spesa complessiva Alta Velocità per                         |               |            |
| abbonamenti anno 2019                                       | 35.814.449    |            |
| Spesa complessiva Alta Velocità per                         | 30.07 1.113   |            |
| abbonamenti gennaio - aprile 2022                           | 6.435.676     |            |
| Stima spesa complessiva Alta Velocità per                   | 37,0070,0     |            |
| abbonamenti anno 2022                                       | 19.307.028    | 64.572     |
| % di soggetti fino a 35 mila euro di reddito                | 72%           | 72%        |
| Stima spesa complessiva 2022 per                            |               |            |
| abbonamenti Alta Velocità di persone con                    |               |            |
| reddito fino a 35 mila euro                                 | 13.901.060    | 46.492     |
| Stime anges complessive Intensity non                       |               |            |
| Stima spesa complessiva Intercity per abbonamenti anno 2022 | 3.556.490     | 21.620     |
| % di soggetti fino a 35 mila euro di reddito                | 72%           | 72%        |
| Stima spesa complessiva 2022 per                            | 7270          | 1270       |
| abbonamenti Intercity di persone con                        |               |            |
| reddito fino a 35 mila euro                                 | 2.560.673     | 15.566     |
|   |               |            |
| Totale anno 2022<br>Stima                                   | 812.426.690   | 15.408.080 |
| Totale periodo considerato dalla                            | 012.720.090   | 13.400.000 |
| disposizione (7 mesi)                                       |               |            |
| Stima   | 473.915.569   | 8.988.047  |
|   |               |            |
| Stanziamento complessivo (€.)                               | 78.000.000    |            |
| % di copertuta  | 16,45%        |            |
| /v di copertuta   | 10,1070       | 3          |



Inoltre, considerato che circa l'87% degli abbonamenti (circa 7.804.000) ha un costo medio di 37 euro e che il limite massimo del valore del buono è fissato in 60 euro, si stima che lo stanziamento di 78 milioni di euro possa consentire il rilascio di oltre 2 milioni di buoni come riepilogato nella tabella successiva.

|        |                | Importo medio |               |
|--------|----------------|---------------|---------------|
|        | N. abbonamenti | del buono     | Euro          |
|        |                |               |               |
|        | 1.826.728,72   | 37,00         | 67.588.962,74 |
|        |                |               |               |
|        | 173.517,29     | 60,00         | 10.411.037,26 |
| Totale | 2.000.246,01   |               | 78.000.000,00 |

Inoltre, la disposizione chiarisce che resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

Il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, siano definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa.

L'importo di 1 milione di euro è stato quantificato in maniera prudenziale sulla base del costo sostenuto per le medesime prestazioni effettuate per tipologie di incentivazioni analoghe.

In ogni caso la disposizione prevede che eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 (comma 3).

#### ART. 36. (Servizi di trasporto pubblico locale)

In relazione alla disposizione di cui all'articolo 36, si premette che l'articolo 24 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", ha disposto lo stanziamento di 80 milioni di euro per i servizi aggiuntivi fino al 31 marzo 2022, termine del medesimo stato di emergenza.

La disposizione in esame è finalizzata ad estendere, fino alla conclusione delle attività didattiche, e quindi fino al 30 giugno 2022, il mantenimento dei servizi aggiuntivi programmati, concordati in seno ai Tavoli prefettizi, sostenuti da impegni contrattuali e basati, per gli istituti superiori, anche su doppi turni di ingresso e uscita. A tal fine il comma 1 prevede che, per consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022 che ne costituisce il limite di spesa.

Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 1, comma 816, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di



contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato.

La dotazione del citato Fondo è stata incrementata dall'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Dal punto di vista finanziario si rappresenta che la quantificazione del fabbisogno della disposizione in esame è stato effettuato applicando una riduzione del 55% rispetto a quanto rendicontato dalle Regione e dalle Province Autonome relativamente ai servizi aggiuntivi programmati ed effettuati nel 1° semestre dell'anno 2021 (Rendicontati gennaio - giugno 2021 - Decreto interministeriale MIMS/MEF del 17 agosto 2021, n. 335). Al riguardo si rappresenta che le risorse utilizzate per i primi sei mesi dell'anno 2021 è stato pari a circa 221 milioni di euro.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio degli assunti e dei valori utilizzati ai fini del calcolo.

| SERVIZI AGGIUNTIVI<br>REGIONI         | SERVIZI AGGIUNTIVI<br>Rendicontati gennaio - giugno 2021 |
|---------------------------------------|--|
|                                       | Decreto MIMS/MEF del 17 agosto 2021,                     |
|                                       | n. 335   |
| ABRUZZO                               | 3.878.106,82   |
| BASILICATA                            | 3.293.765,52   |
| CALABRIA                              | 4.218.234,01   |
| CAMPANIA                              | 27.496.342,76  |
| E. ROMAGNA                            | 23.538.044,98  |
| F. V. GIULIA                          | 5.874.598,55   |
| LAZIO                                 | 30.814.101,28  |
| LIGURIA                               | 8.897.743,80   |
| LOMBARDIA                             | 29.362.656,35  |
| MARCHE                                | 2.356.939,19   |
| MOLISE                                | 47.763,49  |
| PIEMONTE                              | 13.423.159,24  |
| P. A. BOLZANO                         | 2.110.826,49   |
| P. A. TRENTO                          | 1.780.337,52   |
| PUGLIA                                | 11.268.050,09  |
| SARDEGNA                              | 13.136.355,07  |
| SICILIA                               | 1.895.862,85   |
| TOSCANA                               | 11.891.153,35  |
| UMBRIA                                | 3.927.195,80   |
| VALLE D'AOSTA                         | 1.063.200,48   |
| VENETO                                | 21.065.981,61  |
| TOTALE                                | 221.340.419,25   |
| Media mensile                         | 36.890.069,88  |
| STIMA APRILE - GIUGNO 2022            | 49.801.594,33  |
| riduzione del 55% rispetto a quanto   | , , , , , , , , , , , , , ,                              |
| rendicontato nel 1° semestre del 2021 |  |
| Copertura finanziaria prevista dalla  | 50.000.000,00  |
| disposizione                          |  |



La disposizione prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni comunicati dagli stessi, per la ripartizione delle risorse tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale. Si stabilisce, inoltre, che gli enti beneficiari delle risorse debbano procedere a una rendicontazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, relativamente ai servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1 aprile 2022-30 giugno 2022 ed i relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle apposite evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti..

Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 58

Il **comma 2** stabilisce che eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente articolo, sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022.

### ART. 37. (Misure in materia di locazione)

La norma, al fine di ridurre l'impatto economico connesso alla crisi ucraina in relazione alla posizione dei soggetti che versano in condizioni disagiate, prevede un incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di 100 milioni per l'anno 2022.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 58.

#### ART. 38. (Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale)

La disposizione è volta a garantire la completa ed efficace attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità fisica o digitale, per il tramite di un unico punto di accesso.

Tali interventi sono finalizzati a dotare il Paese di una infrastruttura tecnologica all'avanguardia che abiliti l'automazione e la rapida diffusione dei nuovi servizi digitali della Pubblica Amministrazione nei piccoli centri urbani e nei territori più difficilmente raggiungibili, promuovendo la coesione economica, sociale e territoriale in relazione alle aree interne del Paese, contribuendo al loro rilancio, accelerando la trasformazione digitale e superando il c.d. "digital divide".

A tal fine, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di amministrazione titolare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente alle modalità di erogazione dei servizi digitali, stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno "sportello unico" di prossimità nei comuni con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti ed affidi l'erogazione dei suddetti servizi al soggetto attuatore di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio ed è sottoposto al rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse utilizzabili nell'ambito delle convenzioni sono esclusivamente quelle già stanziate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, anche a copertura dei maggiori oneri a carico del soggetto attuatore.



#### ART. 39. (Disposizioni in materia di sport)

La norma consente di razionalizzare l'utilizzo delle risorse residue stanziate in favore di ASD e SSD con i vari provvedimenti legislativi finalizzati a far fronte all'emergenza Covid-19, canalizzando alcuni fondi residui sul "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano".

Il decreto-legge 17 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 9 comma 3, infatti, ha disposto che le risorse di tale Fondo possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni. La norma proposta, quindi, nel convogliare le risorse residue dei provvedimenti di cui al decreto Sostegni e Sostegni bis nell'ambito del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", consente una maggiore omogeneità nella strategia di policy per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore del settore sportivo, senza parcellizzare tra diversi provvedimenti attuativi, con le conseguenti tempistiche dilungate. Circa il quantum delle risorse residue, consistono in 11.374.031,43 euro, residuati dai bandi a fondo perduto disciplinati dai dpcm 20 settembre 2021, 29 settembre 2021 e 23 novembre 2021.

La presente disposizione non prevede nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

#### CAPO II MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

# ART. 40. (Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)

I **commi 1 e 2** introducono una modifica necessaria al fine di concorrere all'incremento dei costi a carico degli enti del SSN nell'anno in corso, determinato dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e non preventivabile al momento della definizione del fabbisogno sanitario dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 234/2021. L'importo di 200 milioni di euro viene ripartito tra tutte le regioni, ivi comprese le autonomie speciali.

Il **comma 3** determina un onere di 170 milioni di euro per l'anno 2022 corrispondente all'incremento per un pari importo del contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ripartito per 150 milioni da destinare ai comuni e 20 milioni da destinare a province e città metropolitane, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica.

Il **comma 4** non determina oneri in quanto di natura ordinamentale atteso che prevede, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021

Il **comma 5** provvede alla copertura degli oneri, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 58

### ART. 41. (Contributo Province e Città metropolitane per flessione IPT e RC Auto)

La norma in esame comporta un onere di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024 pari all'ammontare del contributo da assegnare alle province e alle città metropolitane, il cui finanziamento è strettamente correlato al gettito dell'IPT e dell'RC Auto, che abbiano subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC Auto superiore, rispettivamente, al 16% (IPT) e al 10% (RC Auto).

Ai relativi oneri, pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022-2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58.



### ART. 42. (Sostegno obiettivi PNRR grandi città)

La norma in esame prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a 600.000 abitanti. Pertanto, la norma determina un onere di pari importo, al quale si provvede ai sensi dell'articolo 58.

#### ART. 43.

(Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

**Comma 1.** il comma 1 determina un onere di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023, pari alla dotazione del fondo da destinare alla riduzione del disavanzo di amministrazione delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 243-bis o che si trovano in stato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Al predetto onere si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Commi 2-8 I commi da 2 a 8 non determinano nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, in quanto gli accordi tra Presidente del Consiglio dei ministri e Sindaci dei comuni potenzialmente interessati non prevedono alcun contributo a carico del bilancio statale, ma legittimano i predetti comuni a deliberare talune misure finalizzate all'incremento delle proprie entrate e/o alla riduzione delle spese con l'obiettivo di favorire il riequilibrio finanziario o garantire la sostenibilità dei debiti contratti. La prevista istituzione del Tavolo tecnico di cui al comma 3 non determina oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede che ai componenti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati. Commi 9 e 10. Il comma 9 comporta un onere di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, corrispondente al limite massimo dei rimborsi spese da riconoscere al Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard in correlazione alle maggiori attività connesse alla "Riforma del quadro fiscale subnazionale" (Riforma 1.14) prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, correlata al raggiungimento della milestone nell'anno 2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le Regioni (M1C1-119) e per le Province e le Città metropolitane (M1C1-120), e delle corrispondenti tappe intermedie, e in relazione alle nuove attività assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021. Ai sensi del comma 10 agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, che reca le necessarie

Il **comma 11** prevede che i comuni possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine di approvazione del bilancio di previsione qualora sia differito oltre il termine del 30 aprile, data entro cui gli enti devono approvare i predetti piani di gestione del servizio rifiuti. Alla disposizione in oggetto, di natura meramente procedurale, non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.

#### CAPO III DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA

#### ART. 44.

(Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022)

In ragione del perdurare del conflitto ucraino e del conseguente numero di ingressi sul territorio nazionale, che ha già superato la precedente stima di 100.000 unità, nonché delle cifre attuali (pari a circa 65.000 domande) sulle richieste presentate di protezione temporanea a seguito dell'approvazione del Decreto del Presidente del



Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, si ravvisa la necessità di rafforzare le misure di assistenza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina.

In particolare, il **comma 1** del presente articolo estende la platea dei destinatari delle misure già disposte con l'art. 31 del dl 21/2022 e attuate con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022

Alla **lettera a)** si provvede ad estendere di ulteriori 15.000 unità le misure di accoglienza diffusa, su cui sono attualmente in corso di verifica le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti proponenti a seguito dell'avviso indetto con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 969 dell'11 aprile 2022, di cui all'articolo 31, lett. a) del citato dl.

Parimenti, la **lettera b)** estende di ulteriori 20.000 unità la platea di potenziali destinatari del contributo di sostentamento di cui all'art. 31, c. 1, lett. b) del citato articolo, come disciplinato dall'articolo 2 dell'OCDPC 881/2022.

Per la quantificazione degli oneri, sono stati utilizzati i medesimi parametri utilizzati in fase di predisposizione dell'articolo 31 del dl 21/2022:

- Lettera a): ulteriori 15.000 posti per accoglienza diffusa (7 mesi) 33 euro al giorno x30 ggx15.000 unitàx7 mesi= 103.950.000 €:
- Lettera b): ulteriori 20.000 posti per contributo sostentamento − 10 euro al giorno x30 gg x20.000 unità x3 mesi= 18.000.000 €

La **lettera c)** è diretta ad integrare nel limite di 27.000.000 euro per l'anno 2022, il contributo in favore delle regioni per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dall'Ucraina aventi titolo alla protezione temporanea, considerato che rispetto agli ingressi previsti e finanziati ai sensi dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del DL 21/2022, pari a 100.000 unità, sono indicati ulteriori 20.000 ingressi. Tenuto conto che il costo su base annua per assicurare l'assistenza sanitaria di un assistito è pari a 2.018 euro, considerato prudenzialmente un tempo di permanenza sul territorio nazionale di 8 mesi, gli oneri sono pari a euro 2.018\*(8/12)\*20.000 = 26.908.000 euro, arrotondati a 27 milioni di euro.

In relazione al **comma 2**, si rappresenta che la copertura finanziaria delle misure disciplinate dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 31 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, è stata calcolata avendo come riferimento l'eventuale attivazione immediata delle citate misure, nella misura massima ivi prevista, per una durata commisurata alla fine del corrente anno, termine di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Considerato che i tempi tecnici necessari per l'attivazione delle citate disposizioni hanno richiesto l'impiego di alcune settimane e che, ad oggi, non è ancora noto l'effettivo impegno delle relative risorse, la disposizione intende riservare al Dipartimento della Protezione Civile un opportuno margine di flessibilità affinché, nei limiti delle risorse stanziate dal decreto legge n. 21/2022 come integrate dal presente provvedimento, l'attuazione pratica delle misure, nei limiti massimali e di importo ivi indicati, possa avvenire entro il tetto della copertura finanziaria disponibile, anche in sovrannumero rispetto ai limiti numerici stabiliti dalla norma originaria come integrata, allo scopo di assicurare il più efficiente impiego delle risorse disponibili con l'obiettivo di ampliare al massimo la capacità di accoglienza pubblica che le citate disposizioni definiscono. La disposizione, non alterando la copertura prevista dal decreto legge di cui trattasi come integrata dal comma 1 del presente articolo, riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** è volto a incrementare di ulteriori 13.000 unità rispetto a quanto disposto dall'art. 5-quater del dl 14/2022, come convertito con legge 5 aprile 2022, n. 28, la capienza della rete CAS gestita dal Ministero dell'interno. Tale incremento si rende necessario alla luce di tre considerazioni.

In primo luogo, alla data del 1° maggio 2022, risultavano presenti nelle strutture CAS 9.746 persone provenienti dal teatro bellico ucraino, a fronte dei 5.000 stimati nella relazione tecnica che accompagnava la prima previsione di incremento di spesa.

Inoltre, sono in corso di trasferimento, mediante un'operazione di relocation dalla Moldavia, concordata in applicazione delle iniziative di solidarietà promosse dalla Commissione europea, ulteriori 1.000 profughi, sempre provenienti dall'Ucraina.

Occorre infine considerare che sono in atto trasferimenti verso i CAS dagli alloggiamenti temporanei disposti dal sistema delle Regioni, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 871 del 4 marzo 2022.

In analogia con le stime fornite in occasione del citato dl, gli oneri sono stati calcolati per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2022, per un totale di n. 245 giorni, tenendo conto che il costo medio pro capite/pro die per i centri governativi ordinari e straordinari è pari ad € 35,40 (IVA compresa), attuale costo per i centri governativi.



Pertanto, l'onere complessivo da imputare sullo stanziamento di cui al capitolo 2351 pg 2, nell'anno 2022, deriva dalla seguente formula:

13.000 \* (n. 245 giorni di accoglienza) \* 35,40.

Sviluppando tale formula, avremo il seguente calcolo: 13.000\*245\* 35,40= € 112.749.000.

Pertanto, l'onere derivante dall'accoglienza di ulteriori 13.000 profughi nei centri per l'immigrazione è pari a € 112.749.000.

Il **comma 4** prevede, al fine di rafforzare l'offerta di servizi sociali dei Comuni più direttamente coinvolti nelle eccezionali attività di accoglienza a seguito dell'emergenza in atto, la possibilità che il Dipartimento della protezione civile possa riconoscere in favore dei predetti Comuni una tantum, anche avvalendosi del supporto dei Commissari delegati nominati con ocpde 872/2022 e dei Presidenti di Provincia autonoma di Trento e Bolzano

Per l'attuazione della disposizione è autorizzato l'importo di 40 milioni che costituisce un tetto massimo di spesa per l'erogazione, una tantum, di un contributo a sostegno della spesa sociale dei Comuni che ospitano un numero elevato di persone richiedenti protezione temporanea. Alla definizione dei criteri e modalità di riparto si provvede, sulla base dei dati sia in termini assoluti che percentuali dei Comuni maggiormente colpiti sul piano della spesa sociale dalla gestione emergenziale, con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022

Il **comma 5** dispone che per l'attuazione delle misure di cui al comma 1 e 4 si provvede, nel limite complessivo di 188.950.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di cui si prevede contestualmente un corrispondente incremento nell'anno 2022.

Al **comma 6** si prevede che per la copertura finanziaria delle misure di cui ai commi 3 e 5, con oneri pari ad euro 301.699.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

### ART. 45. (Misure per l'attività di emergenza all'estero)

La disposizione, che riveste carattere ordinamentale, è volta a semplificare e accelerare, nel rispetto della normativa europea, il dispiegamento delle misure di intervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile nell'ambito del meccanismo europeo, esigenze ulteriormente accresciute a seguito della crisi ucraina per cui, in data 25 febbraio u.s., è stato deliberato lo stato di emergenza per intervento all'estero.

In particolare, il **comma 1** sostituisce il comma 2 dell'articolo 29 del Codice di Protezione civile al fine di precisarne l'ambito di applicazione.

Il **comma 2**, invece, è finalizzato all'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo con uno stanziamento di euro 3.000.000 per l'anno 2022 volto a consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse rescEU, sul quale confluiscono le risorse rimborsate dalla Commissione europea secondo le procedure di cui alla legge 5 aprile 1987, n. 183. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58

### ART. 46. (Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini)

Il presente articolo è finalizzato al conferimento del potere di ordinanza al Ministro dell'istruzione in ordine all'applicazione di disposizione in deroga alla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo per gli studenti ucraini iscritti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine grado del sistema nazionale di istruzione italiano (Dlgs 62/2017, DPR 122/2009, DM 741/2017, DM 742/2017, nonché OM 64/2022, OM 65/2022 specifiche per l'anno scolastico in corso).

La possibilità di derogare alle suddette norme, limitatamente agli studenti ucraini iscritti nelle istituzioni scolastiche italiane a seguito della guerra in Ucraina, e quindi dopo il 24 febbraio 2022, si rende necessaria in considerazione del fatto che l'iscrizione di tali bambini, alunni e studenti nel sistema scolastico italiano è avvenuto (e sta ancora avvenendo) in una fase avanzata dell'anno scolastico, in prossimità degli scrutini finali e degli esami di Stato. Al fine di garantire la massima inclusione, tutti gli alunni e studenti ucraini rifugiati



sono stati inseriti nelle istituzioni scolastiche dando priorità, nella prima fase dell'accoglienza, corrispondente agli ultimi mesi di questo anno scolastico 2021/2022, alla ricomposizione di gruppi di socializzazione, all'acquisizione di prime competenze comunicative in italiano, all'affronto dei traumi e, per quanto possibile, a dar continuità ai percorsi di istruzione interrotti. Le evidenti difficoltà degli alunni e studenti ucraini, sia in termini di mancata conoscenza dell'italiano – intesa come lingua veicolare di tutti gli apprendimenti – sia in termini di possibile mancata conoscenza dell'alfabeto latino (uso prevalente del cirillico), determinano la necessità di procedere ad una valutazione globale che tenga conto della suddetta situazione emergenziale e che deroghi alla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti per ciascuna disciplina con giudizi descrittivi per la scuola primaria e con voti in decimi per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Maggiori difficoltà si evidenziano per gli studenti ucraini iscritti nelle classi terminali della scuola secondaria di primo e secondo grado che, a normativa vigente, dovranno sostenere gli esami di Stato del primo e del secondo ciclo con prove scritte ed orali. Il potere di ordinanza, pertanto, ha lo scopo di prevedere significative misure di semplificazione derogatorie degli esami di Stato previsti dal sistema di istruzione italiano, anche in considerazione del fatto che molti studenti stanno continuando a seguire a distanza le lezioni secondo il

Alla data del 9 maggio 2022 – considerando comunque la variabilità dei dati, in continua evoluzione - gli studenti ucraini, iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie sono:

percorso ucraino e che una legge speciale dell'Ucraina ha recentemente disposto il rilascio del diploma finale

del percorso di studi ucraino senza lo svolgimento dei prescritti esami.

| Scuola primaria | Scuola secondaria di primo grado | Scuola<br>grado | secondaria | di | secondo |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------|----|---------|
| 10.399          | 5.226                            |                 |            |    | 2.103   |

Di questi, i potenziali destinatari della norma derogatoria in tema di esami di Stato sono soprattutto gli iscritti nelle classi terminali della scuola secondaria di primo grado statali e paritarie, dal momento che sono pochissimi gli iscritti nelle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado statali e paritarie:

| REGIONE        | CLASSE TERZA DI SCUOLA |                       |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|                | SECONDARIA DI PRIMO    | SECONDARIA DI SECONDO |
| Abruzzo        | GRADO                  | GRADO                 |
|                | 43                     | 0                     |
| Basilicata     | 4                      | 0                     |
| Calabria       | 33                     | 0                     |
| Campania       | 93                     | 5                     |
| Emilia Romagna | 158                    | 0                     |
| Friuli         | 44                     | 1                     |
| Lazio          | 67                     | 2                     |
| Liguria        | 34                     | 0                     |
| Lombardia      | 275                    | 0                     |
| Marche         | 30                     | 1                     |
| Molise         | 2                      | 0                     |
| Piemonte       | 83                     | 0                     |
| Puglia         | 25                     | 0                     |
| Sardegna       | 13                     | 0                     |
| Sicilia        | 40                     | 0                     |
| Toscana        | 90                     | 1                     |
| Umbria         | 19                     | 1                     |
| Veneto         | 123                    | 0                     |
| Totale         | 1.176                  | 11                    |



In considerazione di quanto sopra evidenziato, l'attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di una disposizione finalizzata a semplificare le procedure valutative e a ridurre la platea degli studenti che sosterranno gli esami di Stato secondo le ordinanze ministeriali 64 e 65 del 2022. In particolare, in riferimento agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione la disciplina derogatoria risulta di scarso impatto dato l'esiguità dei numeri degli studenti interessati.

In ogni caso, l'eventuale espletamento degli esami di Stato in deroga per gli studenti ucraini non comporterà aggravio per la finanza pubblica in quanto si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza alcuna previsione di servizi aggiuntivi per gli studenti ucraini.

### ART. 47. (Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina)

La norma in esame - in attuazione della Raccomandazione (UE) del Consiglio del 19 aprile 2022 (2022/C 166/01) "relativa alla conversione delle banconote in hryvnia nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall'Ucraina", consente ai rifugiati di guerra provenienti dall'Ucraina di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia ("banconote ucraine") con banconote denominate in euro - a determinate condizioni stabilite dal comma 4 della medesima previsione normativa - presso le filiali territoriali della Banca d'Italia e quelle delle banche aventi sede e succursali in Italia che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio ("banche aderenti").

Lo Stato italiano, come altre nazioni europee, ha predisposto uno schema di cambio hryvnia/euro che prevede il coinvolgimento della Banca d'Italia, ritenuto necessario per consentire la partecipazione delle banche commerciali alle operazioni di cambio, tenuto anche conto dell'inesistenza di rapporti pregressi tra queste ed il sistema bancario ucraino.

È stato pertanto previsto il rimborso dei costi sostenuti dalla Banca d'Italia per lo svolgimento delle attività in discorso nonché l'attivazione di una garanzia dello Stato che tanga indenne la Banca d'Italia Italiano) da eventuali perdite per il caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale di Ucraina dell'obbligo di acquisto delle banconote previsto nello stipulando Accordo tra le due Banche Centrali Nazionali. La garanzia è irrevocabile, a prima richiesta ed incondizionata.

In ottemperanza della citata Raccomandazione la normativa in oggetto stabilisce che per le operazioni di cambio non è consentita l'applicazione di commissioni di cambio, l'importo massimo che potrà essere cambiato in euro da ciascun avente diritto è di 10.000 hryvnia ed il tasso di cambio hryvnia/euro da applicare agli acquisti di valuta ucraina sarà definito dalla Banca Nazionale Ucraina. Il citato tasso sarà comunicato periodicamente dalla Banca d'Italia con avviso sul proprio sito Internet ed a tale tasso la medesima Banca d'Italia rimborserà, in euro, le banche italiane per le operazioni di cambio eseguite settimanalmente. Inoltre, è stabilito che per effettuare il cambio della valuta non è necessaria l'apertura di un conto.

Ai sensi del comma 9, la Banca d'Italia ha diritto al rimborso da parte dello Stato delle eventuali perdite e dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4,7 e 8. Nello specifico i costi da rimborsare sono stati stimati, con il supporto della Banca d'Italia, in un importo massimo di euro **500.000**.

I costi e le eventuali perdite di cui al comma 9 possono essere indicativamente illustrati come segue:

- Costi relativi alle attività di sportello;
- Costi relativi alle attività di introito dei valori dall'utenza istituzionale (società di servizi per conto delle banche);
- Costi relativi ai movimenti di fondi sul territorio nazionale (accentramento per successiva spedizione alla Banca Nazionale Ucraina);
- Costi relativi a una o più spedizioni via aereo delle banconote ucraine alla Banca Nazionale Ucraina (o alla Banca Centrale dell'UE che dovesse fungere da hub su mandato della Banca Nazionale Ucraina):
- Eventuali perdite relative ai rischi operativi connessi alle operazioni di cui ai commi 4,7 e 8.
- La quantificazione effettiva dei costi e la loro ripartizione tra le singole voci di spesa dipenderà, oltre che dal numero effettivo di operazioni di cambio, anche dalla loro suddivisione tra sportelli delle banche commerciali e filiali della Banca d'Italia (per es. un maggiore numero di operazioni svolte dalle banche commerciali ridurrà i costi al primo alinea e accrescerà quelli al secondo alinea), dallo svolgimento di taluni servizi nell'ambito di attività già previste oppure ad hoc, nonché da altre caratteristiche dell'accordo con la Banca Nazionale Ucraina, di cui al comma 8, ancora in via di definizione.

La Banca d'Italia, al termine dello schema nazionale di cambio o comunque ogni tre mesi, rendiconta al Ministero dell'economia e delle finanze i predetti costi sostenuti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze



dell'ammontare massimo complessivo.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3614

procede all'approvazione del conto entro trenta giorni e al rimborso in favore della Banca d'Italia entro trenta giorni dall'approvazione del conto.

A tal fine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo con una dotazione di euro **120 milioni** per l'anno 2022 destinato all'erogazione di uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell'Ucraina. Tale importo è stato calcolato sulla base della somma massima di hryvnia, di cui ciascun avente diritto può chiedere il cambio in euro, ponderato per il numero di sfollati già presenti all'interno del territorio nazionale e di cui ci si attende in futuro l'arrivo, nel periodo di applicazione dello schema nazionale di cambio.

Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 10 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Lo schema nazionale ha durata di sei mesi, eventualmente prorogabili in caso di mancato raggiungimento

Viene inoltre istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo con una dotazione di **200** milioni euro destinato all'erogazione di uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell'Ucraina, quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato.

Il sostegno al bilancio generale dello Stato ucraino può realizzarsi anche in regime di cofinanziamento parallelo di iniziative promosse dalle istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o europee. il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare l'erogazione e gestione dei prestiti, nell'ambito delle disponibilità di cui al Fondo previsto dal predetto comma 14, alla società Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità previste con apposita convenzione. Per tali attività è autorizzata nell'anno 2022 la spesa fino a un massimo di 50.000 euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione e erogazione dei suddetti prestiti. Agli oneri derivanti dall'articolo, pari a 320,55 milioni per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 58.

# ART. 48. (Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa)

La norma disciplina le procedure di gestione finanziaria delle risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 già assegnate a legislazione vigente ai programmi operativi finanziati dal FESR, FSE, FEAD, ai fini della riassegnazione ai programmi operativi complementari vigenti o da adottarsi. La stessa, per tale motivo ha carattere esclusivamente procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALTRE MISURE URGENTI

### ART. 49. (Disposizioni in materia di spesa pubblica)

Il **comma 1** dispone l'incremento del 50 per cento del valore iniziale degli importi massimi dedicati alle categorie merceologiche, introdotte nel disposto dell'articolo 16-bis comma 7, riguardano risorse che le amministrazioni destinatarie del provvedimento destinano comunque ai medesimi fini ma con i tempi occorrenti alla stipula di nuove convenzioni, dovendo tali amministrazioni provvedere in ogni caso al reperimento di tali beni e servizi. Pertanto, la proposta non risulta suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica potendo, le amministrazioni destinatarie, provvedervi con le risorse loro disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 2** prevede la proroga degli effetti degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro già stipulati dalle amministrazioni con i soggetti aggiudicatari consentendo alle amministrazioni contraenti di avvalersi dei medesimi strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip con le risorse già destinate a tali scopi in sede di stipula.

I **commi 3 e 4** introducono di disposizioni di carattere ordinamentale le quali, pertanto, non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** modifica l'art. 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 rivedendo la composizione e l'organizzazione del



Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa. La disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che viene confermato che la partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I **commi 6 e** 7 al fine di rafforzare le capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle politiche di spesa pubblica, connesse alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali, prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l, la quale provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale a tempo determinato con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridiche, statistico-matematiche, ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione.

Il **comma 8** prevede che, per le finalità di cui ai commi 6 e 7, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, che reca le necessarie disponibilità.

Il **comma 9** prevede che, per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

Agli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'art. 58, comma 4.

### ART. 50.

# (Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato)

L'articolo in questione prevede una deroga alla vigente regola di cui all'articolo 46 ella legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentendo che gli aiuti concessi ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 C (2022) 1890, "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni, possono essere erogati anche agli operatori economici tenuti a restituire aiuti di Stato precedentemente ricevuti e dichiarati illegittimi, senza, tuttavia, far venir meno l'obbligo di restituire quegli aiuti, ma, anzi, stabilendo che gli aiuti stessi saranno erogati al netto di quanto i suddetti beneficiari devono restituire. L'articolo, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

# ART. 51. (Disposizioni in materia di pubblica amministrazione)

Il **comma 1** prevede che gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022. Per la durata e con la medesima scadenza possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico.

Il citato articolo 24 autorizza il MiC all'attribuzione di incarichi di collaborazione nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge n. 145 del 2018. La disposizione mira, in primo luogo, a consentire il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 di alcuni degli incarichi già autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. In



particolare, la disposizione è volta a consentire il rinnovo, fino 31 dicembre 2022, di 452 incarichi autorizzati dalla DGABAP in scadenza al 30 giugno 2022, di cui 387 relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte, per le quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi per singolo incarico, e 65 relativi alle figure di assistenti tecnici, per le quali è previsto un compenso pari a 12.500 euro lordi per sei mesi per singolo incarico, con un onere complessivo pari a 7.004.500 euro.

Il secondo periodo del comma in esame prevede inoltre che, per la medesima durata e con la stessa scadenza (ossia sei mesi con scadenza fissata al 31 dicembre 2022), possano essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi. Più in dettaglio, con tale previsione si intende consentire il conferimento di 100 nuovi incarichi da parte della DGABAP relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte, per le quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi per singolo incarico, con un onere complessivo pari a 1.600.000 euro.

Il **comma 2**, aumenta il numero di esperti di cui può avvalersi la segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, in particolar modo prevedendo che possano essere conferiti ulteriori incarichi di lavoro ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Tale previsione si giustifica alla luce dell'elevato numero di procedimenti cui la Soprintendenza speciale deve far fronte, di cui si è preso atto a seguito dell'avvio dei procedimenti relativi all'attuazione degli interventi di competenza. In particolare, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 77 del 2021, i soli procedimenti per impianti eolici e fotovoltaici sono passati da 96 a 515.

Con il **comma 3** si dispone di incrementare, per gli anni 2022-2026, nella misura di 2,5 milioni di euro, le risorse già stanziate dal comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 80 del 2021 pari a 5 milioni di euro per gli anni 2021-2026.

Il **comma 4** prevede che agli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a 12.604.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, quanto a 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura e quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 2,5 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Il **comma 5** ha lo scopo di consentire al Dipartimento della protezione civile di potersi avvalere in maniera compiuta degli esiti della procedura concorsuale ivi riportata. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, la disposizione non comporta oneri in quanto i passaggi di categoria sono da effettuare a valere sulle facoltà assunzionali del Dipartimento della protezione civile nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale. Anche l'assunzione del personale dirigenziale di seconda fascia prevista dal comma 2 è da effettuare a valere sulle medesime facoltà assunzionali del Piano Triennale citato. Dalla proposta in esame non discendono pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 6** è tesa a dirimere, con lo strumento dell'interpretazione autentica, un dubbio ermeneutico in ordine alla nozione di "sede" della Scuola Superiore della Magistratura di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. In particolare, viene chiarito che, fermo restando il numero delle sedi della Scuola superiore della magistratura, fissato nel numero di tre (compresa la sede della Scuola in cui si riunisce il comitato direttivo), le stesse potranno ricomprendere anche più uffici non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola, previste a legislazione vigente. Ciò al fine di rendere adeguati alle effettive esigenze, gli spazi e i locali delle sedi nelle quali poter realizzare proficuamente le attività formative richieste per il raggiungimento degli obiettivi principali della Scuola connessi all'attuazione dei recenti provvedimenti di riforma della giustizia e di realizzazione dei progetti previsti nel PNRR.

La norma ha carattere ordinamentale e la sua attuazione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, potendo essere assicurati gli adempimenti collegati alle attività istituzionali svolte dalla predetta Scuola, benché organizzate su più strutture, mediante opportuni interventi di riprogrammazione della spesa nell'ambito delle risorse assegnate annualmente, iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1478 "Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura" che reca uno stanziamento di euro 13.335.928 a decorrere dall'anno 2022.



Si evidenzia al riguardo che allo stato la Scuola dispone già di due sedi operative presso "Villa Castelpulci" sito nel Comune di Scandicci in provincia di Firenze e presso la sede di Castel Capuano a Napoli, oltre alla sede amministrativa in Roma – Via Tronto.

All'esito della procedura di evidenza pubblica indetta dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è stato già assegnato alla Scuola l'immobile sito a Roma in Via di San Vincenzo n. 32, appartenuto alla criminalità organizzata, che costituirebbe una ulteriore struttura dove svolgere attività seminariali e di alta formazione.

Di seguito vengono riportati e sintetizzati tutti gli elementi relativi all'immobile ed ai lavori in corso di opera, nonché gli elementi utili a verificare l'impatto finanziario degli interventi in questione sulla base dei dati forniti dalla Scuola superiore della magistratura. Per quanto riguarda l'impiego delle 6 unità di personale amministrativo si precisa che tale contingente è ricompreso nell'ambito delle assegnazioni di personale alla Scuola già previste in applicazione della legislazione vigente, pari a complessive 50 unità ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.Lgs 30 gennaio 2006, n. 26.

|  | Dati immobile                               |  |
|--|---|--|
| Sito in Roma   | Via San Vincenzo, n. 32                     | Censito al N.C.E.U. foglio 478, particella 276, sub. 5 categoria A/1   |
| Oggetto di sequestro e confisca –<br>procedimento di prevenzione<br>Bene di particolare pregio<br>sottoposto a vincolo individuale | Assegnato dall'ANSBC con decreto marzo 2021 | All'esito conferenza di servizi decisoria, il 26.10.2021 consegnato in uso governativo alla Scuola superiore della magistratura da parte del Demanio |
| Unità Personale in servizio<br>presso la nuova sede  | 6   | Immobile composto da ufficio direzionale, una sala di rappresentanza, una sala riunione per organo direttivo della Scuola e una sala seminariale     |

# Acquisizione dell'immobile a titolo gratuito

|                                    | Lavori             |                             |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Tipologia lavori                   | Affidamento lavori | Conclusione lavori          |
| Lavori di restauro                 | Mediante gara      | Febbraio 2022               |
| Lavori di risanamento conservativo | Mediante gara      | Febbraio 2022               |
| Prestazioni di professionisti      |                    |                             |
| Totale oneri anno 2022             | €. 609.866,45      | Impegnati e in parte pagati |

|   | Spese         |           |
|---|---------------|-----------|
| Arredi (una tantum)   | Euro 50.000   | Stimate   |
| Condominiali (compreso costo acqua)   | €. 6.000,00   | Stimate   |
| Energia elettrica   | €. 10.000,00  | Stimate   |
| Materiale di cancelleria e funzionamento della sede                           | €. 10.000,00  | Stimate   |
| Funzionamento e manutenzione<br>generale (impianti, pulizie,<br>facchinaggio) | €. 10.000,00  | Stimate   |
| Spese annue per connettività  | €. 56.147,16  | Oltre IVA |
| Totale spese anno 2022  | €. 142.147,16 |           |



| STIMA DEGLI ONERI C | COMPLESSIVI ANNO 2022 |
|---------------------|-----------------------|
| €. 609.866,45       |                       |
| €. 142.147,16       | €. 752.013,61         |

| STIMA DEGLI ONERI A DE | CORRERE DALL'ANNO 2023 |
|------------------------|------------------------|
| Spese di funzionamento | €. 92.147,16           |

Si fa presente, infine, che le spese riepilogate nei precedenti prospetti e quantificate in euro 752.013,61, per l'anno 2022 e in euro 92.147,16 a decorrere dall'anno 2023 sono già state inserite nel bilancio di previsione della Scuola superiore della magistratura, con parere favorevole del Collegio dei revisori.

La disposizione di cui al **comma 7**, che modifica l'art. 51 comma 2 del DL 124/2019, è volta a ricomprendere anche il Consiglio superiore della magistratura tra le amministrazioni che possono avvalersi di SOGEI. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che al predetto affidamento si provvede nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Le disposizioni di cui al **comma 8** sono volte ad apportare le necessarie modifiche al Codice dell'ordinamento militare - d.lgs. 66 del 2010 - per riconfigurare il Comando operativo di vertice interforze quale Vertice militare al pari e in aggiunta a i quelli già annoverati dall'ordinamento militare. Ai fini della configurazione del COMCOVI quale "vertice militare", oltre alla citata integrazione del comma 3 dell'articolo 1094, devono essere apportate altre modifiche e integrazioni in modo sistematico e coordinato agli articoli 25, 26, 28, 29, 909 e 1378, dello stesso d.lgs. 66 del 2010.

La configurazione del COVI quale vertice militare importa anche l'attribuzione della Speciale indennità pensionabile ai sensi dell'articolo 1818 del codice dell'ordinamento militare.

L'attribuzione di una SIP in più [cioè anche al COMCOVI] comporta i seguenti oneri, calcolati in base agli importi ricavati dall'ultimo DPCM 13 novembre 2020, di seguito riportati:

- € 23.697,93 mensili lordo dipendente;
- € 308.073,09 annui lordo dipendente

A queste cifre vanno aggiunte la RAP (24,2 %) e l'IRAP (8,5%) per il calcolo del lordo stato quale onere effettivo per la finanza pubblica:

- € 31.447,15 mensili lordo stato;
- € 408.812,99 annui lordo stato.

La SIP è assoggettata alle riduzioni al percettore per garantire il rispetto del tetto massimo annuale dei 240.000 euro

Il **comma 9**, in ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, prevede che i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, sono differiti di sessanta giorni. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 10** prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è designata, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014 quale autorità competente a svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di cui all'articolo 2-septies del medesimo regolamento (UE) n. 833/2014, introdotto dall'articolo 1, numero 1), del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a



carico della finanza pubblica in quanto la predetta Autorità provvede agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Il **comma 11** prevede la copertura dell'indennità di cui al comma 8- conseguente alle modifiche disposte agli articoli del codice dell'ordinamento militare previsti al comma 8, lett. a), b), c),d),h),i),l) - a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, che reca le necessarie disponibilità.

#### ART. 52. (Misure in materia di società pubbliche)

Il **comma 1** si rende necessario per completare gli interventi infrastrutturali già avviati dal Commissario nominato per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, e non ancora realizzate. La gestione commissariale è scaduta il 30 aprile 2022 e, al fine di completare le opere previste che sono utili anche in vista delle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026, è necessario che le stesse confluiscano in quelle già in capo alla Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A., che ne garantirà la realizzazione o il completamento. L'intervento normativo è finalizzato a garantire la prosecuzione delle eventuali attività connesse ai rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, nonché delle attività liquidatorie residuali, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 6081, intestata al Commissario nominato ai sensi del comma 1 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto che il medesimo Commissario cessa dall'incarico il 30 aprile 2022, come previsto dal comma 9 dell'articolo 61 del sopracitato decreto legge.

L'individuazione della società, quale soggetto giuridico deputato alla prosecuzione delle attività sopra indicate, trova la sua ratio nella necessità di garantire, senza soluzione di continuità, un'azione sinergica e coordinata, finalizzata alla realizzazione degli interventi sugli impianti sciistici siti nel Comune di Cortina, individuato, tra gli altri, anche per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026.

Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** dispone l'incremento, per 925 milioni, delle disponibilità, pari a 1.500 milioni, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 126/2020, e successive modifiche e integrazioni. Quest'ultimo prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il rafforzamento patrimoniale, tramite aumenti di capitale o altri strumenti di patrimonializzazione, delle società controllate dallo Stato, al fine di sostenerne i programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore.

La norma, quindi, incrementa la disponibilità di risorse in conto capitale a beneficio delle società controllate dallo Stato, con l'obiettivo di aumentarne la capacità operativa a beneficio delle loro missioni sociali e dei loro piani strategici, nonché più in generale del processo di trasformazione dell'economia italiana disegnato dal PNRR.

Il finanziamento della norma è assicurato tramite l'utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, e successive modifiche e integrazioni. Si tratta dell'articolo che dispone la costituzione di ITA S.p.A. e stanzia 3.000 milioni per il capitale sociale e/o il rafforzamento patrimoniale della stessa.

La disponibilità di 925 milioni che la norma trasferisce dalle risorse previste per ITA S.p.A. a quelle per il complesso delle società controllate dallo Stato sono il residuo di quanto stanziato dal predetto articolo 79 del decreto-legge 18/2020, detratte le risorse già trasferite a ITA S.p.A. a titolo di capitale sociale, pari a 720 milioni, quelle autorizzate dalla Commissione Europea per ulteriori aumenti di capitale, pari nel complesso a 650 milioni di euro, e quelle di cui all'articolo 1, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 142/2019, come disposto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 103/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2021, pari a 705 milioni. La norma, quindi, non sottrae risorse a ITA S.p.A. in quanto utilizza per il complesso delle società controllate dallo Stato solo quelle non trasferibili alla stessa.

La norma, infine, non crea nuovi o maggiori oneri, in quanto l'aumento delle risorse per gli usi di cui all'articolo 66 del decreto-legge 104/2020 è finanziato tramite il decremento di pari importo delle risorse di cui all'articolo 79 del decreto-legge 18/2020, laddove entrambe le disponibilità hanno la medesima natura,



ossia sono risorse in conto capitale volte ad aumentare il capitale sociale di società controllate dallo Stato e/o a rafforzarle patrimonialmente.

#### ART. 53.

#### (Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana)

La disposizione, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua lo strumento contabile per mettere effettivamente a disposizione del Commissario straordinario le risorse economiche allo stesso attribuite dal comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. Infatti, la mancata previsione nella legge dell'apertura di una contabilità speciale a favore del Commissario straordinario, impedisce al medesimo la concreta gestione dello stanziamento di 10.000.000 di euro già stabilito a suo favore dal Legislatore.

# ART. 54. (Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità)

La proposta normativa, al comma 1, modifica l'articolo 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità) del codice della strada, e, al comma 2, l'articolo 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionali) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. In particolare, al comma 1, lettera a), si consente l'esercizio del trasporto in condizioni di eccezionalità con mezzi dotati di più assi rispetto a quelli indicati nelle diverse categorie di massa complessiva, così aumentando la sicurezza del transito su manufatti e opere d'arte in considerazione del fatto che la massa viene distribuita su un numero superiore di assi. Infatti, la mancata indicazione della possibilità di svolgere trasporti eccezionali con mezzi aventi più assi di quelli indicati ha spesso indotto gli enti gestori o proprietari di strade ad autorizzare i transiti in termini strettamente "letterali", impedendo all'utenza di utilizzare mezzi con più assi di quelli previsti e oggettivamente più sicuri per la tenuta delle infrastrutture. La modifica di cui al comma 1, lettera b), si rende necessaria per consentire che il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di adozione delle Linee guida sia approvato in tempi coerenti con le disposizioni attuative e transitorie che esso dovrebbe contenere evitando interruzioni dei transiti e blocchi delle filiere, dei cicli industriali e dei cantieri alimentati dai manufatti trasportati, che si verificherebbero in considerazione della perentorietà del termine, attualmente fissato al 30 aprile 2022, e a decorrere del quale si applica la nuova disciplina. Al contempo, la modifica è volta mettere in condizioni gli enti proprietari o gestori della strada di effettuare le occorrenti verifiche entro un congruo lasso temporale al fine di evitare che, in conseguenza dell'entrata in vigore delle linee guida, possa verificarsi un arresto dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni.

Coerentemente, il comma 2, lettera a) modifica il termine previsto dall'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al fine di coordinare le suindicate previsioni normative in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità, con particolare riferimento all'efficacia delle relative autorizzazioni.

Il comma 2 lettera b), inserisce al citato articolo 7 bis del decreto- legge n. 146 del 2021, il comma 3 bis prevedendo che nelle more dello svolgimento delle verifiche e delle attività previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, gli enti proprietari o concessionario, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, possono applicare la disciplina vigente al 9 novembre 2021 ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



### CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

#### ART. 55.

### (Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette)

La disposizione interviene sulla definizione del contributo di cui all'art. 37, prevedendo di estendere il periodo di osservazione per la definizione dell'extra profitto, costituito dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, non più riferito al periodo 1° ottobre 2021 - 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo 1° ottobre 2020 - 31 marzo 2021 ma al periodo 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo 1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021. Inoltre, viene elevata l'aliquota del suddetto contributo dal vigente 10% al 25%, con la previsione del versamento in acconto, pari al 40% entro il 30 giugno 2022, e a saldo, per la parte residua, entro il 30 novembre 2022.

Ai fini della stima della base imponibile del contributo straordinario, in coerenza con la metodologia della RT originaria, sono stati elaborati i dati della Fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici, quali migliori proxy in mancanza di dati completi delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, relativi ai soggetti rientranti nelle attività di impresa considerate, con il dettaglio delle operazioni attive e di quelle passive registrate nel periodo ottobre 2020- aprile 2021 rispetto al periodo ottobre 2021- aprile 2022. Il dato relativo ad aprile 2022 è stato stimato come media a partire dai dati di gennaio, febbraio e marzo 2022 ipotizzando un andamento lineare delle operazioni.

È stato quindi effettuato il calcolo del margine (rappresentato dalla differenza tra operazioni attive e operazioni passive) per il periodo in esame. In particolare, sono state selezionate le imprese potenzialmente interessate dal pagamento del contributo, ovvero quelle che hanno una variazione del margine uguale o superiore al 10% ed almeno pari a 5 milioni di euro. Per le imprese selezionate è stata valutata la variazione rispetto al corrispondente periodo degli anni precedenti.

Confrontando la nuova platea delle imprese soggette al contributo in conseguenza della modifica del periodo di osservazione si stima, con un'aliquota del 25%, un maggior contributo rispetto a quanto già stimato in sede di valutazione della norma originaria di circa 6.508 milioni di euro nel 2022. Tenuto conto che il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non si determinano effetti negativi sul gettito di tali tributi.

# ART. 56. (Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Il **comma 1** dispone l'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in termini di competenza, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, rinviando per gli aspetti di copertura, all'articolo 58.

I restanti commi hanno natura ordinamentale nei termini di seguito illustrati.

Il **comma 2** detta disposizioni relativamente alle modalità si imputazione della riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 recata ai sensi dell'articolo 58 del provvedimento, pari a 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3 miliardi per il 2025. Per le riduzioni recate ai sensi dell'articolo 58 non si applica l'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

In particolare, viene previsto che tali riduzioni siano imputate, con una o più delibere CIPESS da adottare entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui al citato articolo 44, commi 7, lettera b), e lettera 7-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, come introdotto dal comma 3 del presente articolo:

- in via prioritaria, al valore degli interventi definanziati in applicazione del citato articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
- qualora questi siano inferiori alle riduzioni sopra descritte, l'eventuale fabbisogno residuo della programmazione in corso è posta a valere sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020;
- in caso di insufficienza di queste ultime risorse, è previsto che la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, con uno più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sia incrementata per la quota residua della programmazione in corso e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.



Nelle more della procedura di definanziamento, le risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, sono rese indisponibili sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. Resta ferma la possibilità di immediata assegnazione programmatica delle risorse FSC 2021-2027 alle aree tematiche di cui all'art. 178, lett. b) della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Con tale modalità si assicura quindi l'adeguamento della programmazione del FSC 2014-2020 alle risorse effettivamente disponibili a seguito del definanziamento recato dall'articolo 58.

Il comma 3 reca modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

In particolare, con l'introduzione del comma 7 bis viene prevista una speciale procedura e un termine al 30 giugno 2023 per la determinazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 di OGV di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro. Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022, per tali interventi infrastrutturali sono individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Viene inoltre stabilito che per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a più procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento.

Con l'introduzione del comma 7-ter viene specificato che agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, non si applica il termine per l'assunzione delle OGV di cui al comma 7, lettera b). Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi a tali interventi.

Il comma 7-quater conferma il definanziamento degli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera b).

Il **comma 4** estende l'applicazione delle disposizioni relative alla gestione delle risorse del FSC 2021-2027 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014- 2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applicano i termini di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, la medesima delibera CIPESS individua quelli per i quali trova applicazione tale gestione delle risorse.

# ART. 57. (Disposizioni transitorie)

L'articolo dispone che gli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (comma 1) ad eccezione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), che si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1 (comma 2) e che l'articolo 14, comma 1,lettera b), si applica a partire dalle comunicazioni di prima cessione del credito o sconto in fattura che vengono inviate all'Agenzia delle entrate a far data dal 1° maggio 2022 (comma 3).



# ART. 58. (Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria.

Comma 1. La disposizione di copertura del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, all'articolo 42, comma 2, lett. a), indicava quale mezzo di copertura, tra gli altri, la riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato B al medesimo decreto per 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040 milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni di euro per l'anno 2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032. Con l'attuale disposizione, valutata la necessità di garantire un recupero, seppur parziale, dei detti decrementi, si procede ad una parziale reintegrazione di tali riduzioni con un incremento degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 3 al presente decreto per un importo pari a 3.741 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024 e 1500 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.

**Comma 2.** La disposizione prevede che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.

Comma 3. La disposizione prevede che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 4, lettera i), sono valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022, 126 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 39 milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per l'anno 2023, 266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro per l'anno 2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.

Comma 4. La disposizione quantifica gli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni di euro per l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, 5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.163,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni di euro per l'anno 2032, 555,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, e provvede alla relativa copertura come segue:

- a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 5;
- b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 6.508 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55;
- d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1 milioni di euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano a milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro per l'anno 2022, 17,198 milioni di euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro per l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031,



- 4,498 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,198 milioni di euro annui dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51;
- e) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 14;
- f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- g) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- h) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189;
- i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
- Comma 5. La disposizione sostituisce l'allegato 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con l'allegato 4 annesso al presente decreto.

**Comma 6.** La disposizione prevede, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, che il Ministro dell'economia e delle finanze possa apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria con regolarizzazione mediante emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

### ART. 59. (Entrata in vigore)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore del decreto legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  $\boxtimes$  negativo  $\square$ 

17/05/2022

Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta* 

Frogs Mound ofter



|                | _     | Decreto | Decreto legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina  | ıali, pı | oduttiv<br>( | vità delle im <sub> </sub><br>(milioni di euro) | mprese e<br>ro)           | attrazion   | e degli inv | estimenti, | nonché in  | materia c | li politiche | sociali e | di crisi Ucr  | aina   |        |
|----------------|-------|---------|--|----------|--------------|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------|--------|
| clocity        | 3     |         | Consideration O  | 3/0      | 200          | Se  | Saldo netto da finanziare | da finanzia | re          |            | Fabbisogno | ogno      |              |           | Indebitamento | mento  |        |
| Articolo comma | Comma | rettera | Descrizione  | e/s      | natura       | 2022  | 2023                      | 2024        | 2025        | 2022       | 2023       | 2024      | 2025         | 2022      | 2023          | 2024   | 2025   |
|                |       |         | TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE  |          |              |   |                           |             |             |            |            |           |              |           |               |        |        |
|                |       |         | CAPO I- Misure in tema di spesa per carburanti e di prezzi per l'energia e del gas   |          |              |   |                           |             |             |            |            |           |              |           |               |        |        |
| 2              | 4     |         | Incremento del credito di imposta, dal 20 al 25%, di cui all'articolo 4 del Di n. 21/2022, alle imprese diverse<br>da quelle a forte consumo di gas naturale, quale contributo straordinario per la a spesa sostenuta per<br>l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'amno 2022, per usi energetici diversi<br>dagli usi emmoettrici | s        | ×            | 5,65  |                           |             |             | 5'65       |            |           |              | 59,5      |               |        |        |
| 2              | 2     |         | Rideterminazione dal 20% al 20% del Credito di imposta, di cui all'articolo 5 del Di 17/2022, a favore delle<br>imprese che consumano grandi volumi di gas naturale per usi energetici divesti dagli usi termoelettici, a<br>parciale compensazione degli extra costi dennanti dall'eccezionale innalramento del prezzo internazionale del<br>gas                    | s        | ×            | 235,2   |                           |             |             | 232'5      |            |           |              | 235,2     |               |        |        |
| 2              | en    |         | Credito d'imposta dal 12% al 15% a favore delle impress per l'acquisto di energia elettrica effettivamente<br>utilizzata nel secondo trimestre del 2022, di cui all'articolo 3, comma 1 del DI n. 21/2022  | s        | 0            | 215,9   |                           |             |             | 215,9      |            |           |              | 215,9     |               |        |        |
| m              |       |         | Contributo straordinario, in favore delle imprese, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 28% della<br>ppesa sostraenza per il acquisto di gascilo nel primo trimestre del 2022 da impegare in settori<br>dell'autorasporto   | s        | v            | 496,9   |                           |             |             | 496,9      |            |           |              | 496,9     |               |        |        |
| e              | 9     |         | Abrogazione del'articolo 17 del DI 21 del 2022- fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto per far<br>fronte all'aumento del prezzo dei carburanti   | s        | ü            | -500,0  |                           |             |             | 0'005-     |            |           |              | -500,0    |               |        |        |
| 4              |       |         | Credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa soxtenuta per l'acquisto del medesimo gas consumato nel<br>primo trimestre del 2022, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale  | ø        | v            | 427,1   |                           |             |             | 427,1      |            |           |              | 427,1     |               |        |        |
| r.             | 1-13  |         | istituione di un'fondo destinato all'implementazione opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale e alla realizzazione di nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione e le comesse infrastrutture   | v        | ×            |   |                           | 30,0        | 30,0        |            |            | 30,0      | 30,0         |           |               | 30,0   | 30,0   |
| r.             | 14    |         | Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del DI n.<br>282/2004. Copertura dal 2027   | s        | U            |   |                           |             |             |            |            |           |              |           |               |        |        |
| 2              | 14    |         | Riduzione fondo per lesigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014- Copertura<br>del 2027  | s        | ú            |   |                           |             |             |            |            |           |              |           |               |        |        |
| 14             |       |         | Proroga al 31/12/2022 del Superbonus del 110% per interventi effettuati dalle persone fisiche sugli edifici unifamiliari a<br>condicione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati iavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. IRPEF/IRES  | 9        | t            | -1,2  | -12,6                     | 6'L-        | 6'2-        | 7'1-       | -12,6      | 6'2-      | 6'2-         | -1,2      | -12,6         | -7,9   | 6'2-   |
| 14             |       |         | Proceps al 31/12/2022 del Superbonus del 110% per interventi effettuati dalle persone fisiche sugli edifici unifamiliari a<br>condicione che alle data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo- (RPEF/RES   | ə        | +            |   | 15,1                      | 5′9-        |             |            | 15,1       | -6,5      |              |           | 15,1          | -6,5   |        |
| 14             |       |         | Proroga al 31/12/2022 del Superbonus del 110% per interventi effettuati dalle persone fische sugli edifici unifamiliari a<br>condisone che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo-Credito di<br>Imposta  | s        | ×            |   | 115,0                     | 115,0       | 115,0       |            |            |           |              |           |               |        |        |
| 14             |       |         | Proraga al 31/12/2022 del Superbonus del 110%, per intervent el fettuali dalle percone fische sugli editici unifamiliari a condizione che alla data del 30/09/2022 sano stati effettuati lavori per almero il 30% dell'intervento complessivo. Credito di mimosta.   | a        | ÷            |   |                           |             |             |            | -115,0     | -115,0    | -115,0       |           | -115,0        | -115,0 | -115,0 |
| 14             |       |         | Proroga al 31/12/2022 del Superbonus del 110% per interventi effettuati dalle persone fisiche sugli edifici unifamiliari a<br>condisione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati bivori per almeno il 30% dell'intervento complessivo- IRAP  | a)       |              |   |                           |             |             |            | 1,9        | 8'0-      |              |           | 1,9           | -0,8   |        |
| 14             |       |         | Proroga al 31/12/2022 del Superbonus del 110% per interventi effettuati dalle persone fisiche sugli edifici unifamiliari a<br>condisione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per alimeno il 30% dell'intervento complessivo IRAP  | s        | 0            |   | -1,9                      | 8′0         |             |            |            |           |              |           |               |        |        |
| 14             |       |         | Pronoga al 31/12/2022 del superbonns del 110% per intervent diffettuati dalle persone fisiche sugli edifici unifamiliari a<br>condisione che alla data del 30/09/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. IVA   | a        | +            | 9'8   |                           |             |             | 9'£        |            |           |              | 3,6       |               |        |        |
|                |       |         | CAPO II - Misure a sostegno della liquidità delle imprese  |          |              |   |                           |             |             |            |            |           |              |           |               |        |        |
| 18             | 1     |         | Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, mediante erogazioni a fondo perduto  | s        | ~            | 130,0   |                           |             |             | 130,0      |            |           |              | 130,0     |               |        |        |
| 19             | 1     |         | Fondo per il sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla crisi ucraina, mediante erogazioni a fondo perduto   | s        | ¥            | 20,0  |                           |             |             | 20,0       |            |           |              | 20,0      |               |        |        |
| 20             | 1     |         | Trasferimenti da versare a ISMEA per le garanzie concesse alle PMI agricole e della pesca finalizzati alla ricostruzione della<br>liquidità compromessa dall'incremento dei cost energetici  | s        | ~            | 100,0   |                           |             |             | 100,0      |            |           |              | 100,0     |               |        |        |



Pagina 1

|          |       | Decreto                | Decreto legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina   | ali, pr | oduttiv) | vità delle imp<br>(milioni di euro) | nprese e attra            | azione d | egli inve | timenti, ı | onché in   | materia d | i politiche | e sociali e | di crisi Ucr  | aina    |         |
|----------|-------|------------------------|---|---------|----------|-------------------------------------|---------------------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------------|---------|---------|
|          | _,    |                        |   | _       |          | Sal                                 | Saldo netto da finanziare | nanziare |           |            | Fabbisogno | ougo      |             |             | Indebitamento | mento   |         |
| Articolo | E CO  | Articolo Comma Lettera | Descrizione   | e/s     | natura   | 2022                                | 2023 20                   | 2024     | 2025      | 2022       | 2023       | 2024      | 2025        | 2022        | 2023          | 2024    | 2025    |
|          |       |                        | CAPO III - Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l'attrazione degli investimenti   |         |          |                                     |                           |          |           |            |            |           |             |             |               |         |         |
| 21       |       |                        | Maggiorazione credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0   | v       | ×        | 15,7                                | 19,6                      | 19,6     | 3,9       | 15,7       | 19,6       | 19,6      | 3,9         | 15,7        | 19,6          | 19,6    | 3,9     |
| 24       | -     |                        | Rifinanziamento Fondo IPCEI, di cui all'art. 1, comma 232 della legge 160/2019  | v       | ~        | 150,0                               | 200,0                     | 150,0    |           | 150,0      | 200,0      | 150,0     |             | 150,0       | 200,0         | 150,0   |         |
| 24       | 2     |                        | Riutzione fondo per promuovere la riercra e lo svilupto della tecnologia dei microprocessori, la ricorversione dei stil industriali esistenti el'insediamento di nuovi stabilimenti nei territorio nazionale, di cui all'art. 23, comma 1, del D. 17/2022.                | s       | ~        | -100,0                              |                           |          |           | -100,0     |            |           |             | -100,0      |               |         |         |
| 25       | 1     |                        | Istituzione di un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri  | s       | v        | 5,0                                 | 5,0                       | 2,0      | 2,0       | 5,0        | 2,0        | 2,0       | 5,0         | 5,0         | 2,0           | 9,0     | 5,0     |
| 25       | e     |                        | Riduzione Tab. A - MISE   | s       | v        | 0'5-                                | -5,0                      | -5,0     | -5,0      | -5,0       | 0'5-       | 0'5-      | -5,0        | 0'5-        | 0'5-          | -5,0    | -5,0    |
| 26       | 2     | (e                     | Incremento del Fondo per le opere pubbliche, di cui all'art. 7, comma 1, del del 76/2020  | s       | ×        | 1.000,0                             | 0'005                     |          |           | 1.000,0    | 200,0      |           |             | 1.000,0     | 200,0         |         |         |
| 26       | 'n    | ĝ                      | incernento fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fromeggiare gli aumenti excesionali dei prezzi<br>di atouri materiali da costruzione verificatsi nei primo semestre dell'amo 2012, di cui all'art 1: septies, comma 8 del 0173/2021 | v       | *        | 500,0                               | 550,0                     |          |           | 500,0      | 550,0      |           |             | 0′005       | 550,0         |         |         |
| 26       | 7     |                        | Istituzione di un fondo in favore delle stazioni appaltanti per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzan<br>utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche   | s       | ~        | 1.500,0                             | 1.700,0                   | 1.500,0  | 1.500,0   | 1.500,0    | 1.700,0    | 1.500,0   | 1.500,0     | 1.500,0     | 1.700,0       | 1.500,0 | 1.500,0 |
| 28       | 128   |                        | Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese   | v       | v        | 20,0                                | 0′06                      | 0'06     | 0'06      | 20,0       | 0'06       | 0'06      | 0'06        | 20,0        | 0'06          | 0'06    | 0'06    |
|          |       |                        | TITOLO II - MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE   |         |          |                                     |                           |          |           |            |            |           |             |             |               |         |         |
|          |       |                        | CAPO I - MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI E SERVIZI AI CITTADINI   |         |          |                                     |                           |          |           |            |            |           |             |             |               |         |         |
| 31       | н     |                        | Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti  | s       | u        | 2.756,0                             |                           |          |           | 2.756,0    |            |           |             | 2.756,0     |               |         |         |
| 32       | 1-6   |                        | Indennità una tantum per i i pensionati con reddito personale complessivo non supariore a 35.000 euro   | s       | o c      | 2.740,0                             |                           |          |           | 2.740,0    |            |           |             | 2.740,0     |               |         |         |
| 32       | 8-18  |                        | Indennitò una tantum per percettori NASPI e DIS-COLL, per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i<br>lavoratori domestici e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza  | s       | C        | 804,0                               |                           |          |           | 804,0      |            |           |             | 804,0       |               |         |         |
| 33       | -     |                        | Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS   | s       | υ        | 200,0                               |                           |          |           | 200,0      |            |           |             | 0'005       |               |         |         |
| 35       | 1     |                        | Fondo finalizzato al riconoscimento di un buono per acquisti abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e<br>Interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale  | s       | C        | 0,67                                |                           |          |           | 0,67       |            |           |             | 0,67        |               |         |         |
| 36       | н     |                        | Incremento dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 816 della legge n. 178/2020 - Regioni  | s       | U        | 20,0                                |                           |          |           | 20,0       |            |           |             | 20,0        |               |         |         |
| 37       | 1     |                        | Rifinanziamento Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della legge 431/1998   | s       | U        | 100,0                               |                           |          |           | 100,0      |            |           |             | 100,0       |               |         |         |
|          |       |                        | CAPO II - MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI  |         |          |                                     |                           |          |           |            |            |           |             |             |               |         |         |
| 40       | 1 e 2 |                        | Incremento del fabbisogno nazionale standard allo scopo di concorrere ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.  | s       | u        | 200,0                               |                           |          |           | 200,0      |            |           |             | 200,0       |               |         |         |
| 40       | 3     |                        | incremento del fondo destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in favore dei comuni, di cui all'art, 27, comma 2, del DL 17/2022   | v       | υ        | 150,0                               |                           |          |           | 150,0      |            |           |             | 150,0       |               |         |         |
| 40       | 6     |                        | incremento del fondo destinare agli enti locali por garantire la continuità dei servizi erogati in favore delle città metropolitane e<br>province, di cui all'art. 27, comma 2, del DL 11/2022  | v       | v        | 20,0                                |                           |          |           | 20,0       |            |           |             | 20,0        |               |         |         |
| 41       | 1     |                        | Contributo destinato alle Provincie e alle città Metropolitane che hanno ricevuto una riduzione del gettito dell'Imposta provinciale<br>di trascrizione (IPT) e RC Auto rispettivamente del 16% e del 10% nel 2021 rispetto al 2019                                       | v       | U        | 80,0                                | 80,0                      | 80,0     |           | 80,0       | 80,0       | 0'08      |             | 0'08        | 0'08          | 80,0    |         |
| 42       | 1     |                        | Istituzione di un fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR in favore dei comuni con poplazione superiore a 600.000<br>abitanti  | s       | k        |                                     | 325,0                     | 220,0    | 70,0      |            | 325,0      | 220,0     | 70,0        |             | 325,0         | 220,0   | 70,0    |
| 43       | 1     |                        | Istitucione di un fondo destinato a favorire il riequilibrio finanziario delle provincie e delle città metropolitane che si trovano in<br>stato di riequilibrio o in stato di dissesto finanziario  | v       | υ        | 30,0                                | 15,0                      |          |           | 30,0       | 15,0       |           |             | 0′0€        | 15,0          |         |         |
| 43       | 6     |                        | Trattamento di missione in favore del Presidente della commissione tecnica per i fabbisogni standard  | s       | U        | 0,0075                              | 0,0100                    | 0,0100   | 0,0100    | 0,0075     | 0,0100     | 0,0100    | 0,0100      |             | 0,0100        | 0,0100  | 0,0100  |
| 43       | 10    |                        | Riduzione Tab. A - MEF  | s       | C        | -0,0075                             | -0,0100                   | -0,0100  | -0,0100   | -0,0075    | -0,0100    | -0,0100   | -0,0100     | -0,0075     | -0,0100       | -0,0100 | -0,0100 |



Pagina 2

| 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4  |   | -       |        | Salc  | lo netto d | Saldo netto da finanziare | re   |        | Fabb | Fabbisogno |        |       | Indebitamento | mento |      |
|--|---|---------|--------|-------|------------|---------------------------|------|--------|------|------------|--------|-------|---------------|-------|------|
| 1.4  4.7.8  1.0  1.0  6.7  6.7  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  1  2  2  4  9  9  9  10  11  11  11  11  11  11  1   | Descrizione   | <u></u> | natura | 2022  | 2023       | 2024                      | 2025 | 2022   | 2023 | 2024       | 2025   | 2022  | 2023          | 2024  | 2025 |
| 144  2 2  10 10  14 14  15 6.7  8 8  9 9  1 1  1 1  1 2  2 2  3 3  4 4  9 1)  1 1  1 2  2 2  3 3  4 2  1 3 3  3 3  4 3 3  5 3 3 3  7 3 4  7 3 4  8 3 3 3 3 3  9 3 3 3  7 3 3 3  7 3 3 3  7 3 3 3  7 3 3 3 3  | CAPO III- DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA  |         |        |       |            |                           |      |        |      |            |        |       |               |       |      |
| 2<br>2<br>10<br>10<br>14<br>14<br>16<br>67<br>8<br>8<br>9<br>9<br>9<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1   | innoremento Fondo emergenze nazionali, di cui all'art. 44, del decreto legislativo 1/2018, per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina  | s       | ×      | 189,0 |            |                           |      | 189,0  |      |            |        | 189,0 |               |       |      |
| 4.7-8 10 10 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | incemento delle dotazioni linanziarie di cui all'articolo 5 quater, comma 1, delto n.147022, destinate ai centri di tratterimento ed accoglienza per assicurare l'accoglienza dei profugiti provenienti dall'Ucraina in conseguenza del conflitto belleto   | v       | U      | 112,7 |            |                           |      | 112,7  |      |            |        | 112,7 |               |       |      |
| 4.7.8  10  10  16  6.7  8  8  9  9  1  1  1  1  1  1  2  2  4  Abitically a pilotophy a graph of the pilotophy a pilotophy a graph of the pilotoph | Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la partecipazione del Servizio Nazionale a RescEU  | s       | J      | 3,0   |            |                           |      | 3,0    |      |            |        | 3,0   |               |       |      |
| 10<br>16<br>6.7<br>8<br>8<br>9<br>9<br>9<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1  | Nimborso dello Stato alla Banca d'Italia dei costi sostenuti per la conversione in euro delle banconote ucraine   | v       | U      | 5'0   |            |                           |      | 9'0    |      |            |        | 5'0   |               |       |      |
| 14 66.7 66.7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | Garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia per la copertura del rischio di mancato cambio della valuta ucraina da parte della<br>Banca Nazionale di Ucraina  | v       | *      | 120,0 |            |                           |      |        |      |            |        |       |               |       |      |
| 6-7 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | restiti finanziari a beneficio del Governo dell'Ucraina   | s       | ×      | 200,0 |            |                           |      | 200,0  |      |            |        |       |               |       |      |
| 6.7  8  8  9  1  1  1  1  1  1  1  2  2  3  3  9  9  10  11  11  11  12  2  2  2  2  2  2  2  2  | commissatori per CDP in relazione all'erogazione del prestito all'Ucraina   | s       | υ      | 0,1   |            |                           |      | 0,1    |      |            |        | 0,1   |               |       |      |
| 6.7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  8  a)b(c)d(h)i  y)i  1  1  2  2  2  3  3  3  3  4  4  4  5  6  7  7  8  8  8  8  9  8  9  9  9  9  9  9  9   | CAPO IV- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALTRE MISURE URGENTI   |         |        |       |            |                           |      |        |      |            |        |       |               |       |      |
| 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  | Sipula da parte della Bagonetia Generale dello Stato di conventioni con società Estalla s.r.l. per referamento delle capacità di<br>naulisi, montionaggio, valutazione e controlto delle politiche di spesa pubblica, connesso con la nealizzazione del PMRE.   | v       | U      | 1,0   | 2,5        | 2,5                       | 2,5  | 1,0    | 2,5  | 5 2,5      | 5 2,5  | 1,0   | 2,5           | 2,5   | 2,5  |
| 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | la A MEF  | s       | o o    | -1,0  | -2,5       | -2,5                      | -2,5 | 0,1-   | -2,5 | 5 -2,5     | 5 -2,5 | -1,0  | -2,5          | -2,5  | -2,5 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | ncremento del limite massimo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'INPS   | v       | U      |       |            |                           |      | 40,0   |      |            |        | 40,0  |               |       |      |
| 1 1 1 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  | Rimovo incarichi di Collaborazione fino al 31/12/2022 per lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio<br>culturale e del paesaggio delle Soprimendente Archeologia, belle arti e paesaggi, previsti all'art. 34, comma 1, dei DI 104/2020  | s       | o o    | 0′2   |            |                           |      | 0′2    |      |            |        | 0′2   |               |       |      |
| 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  | Rinnovo incarichi di collaborazione per la durata massima di 15 mesi per lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione dei partiminino cuttuale e dei partimini della Sprintendenza Archeologia, belle arti e peesaggio delle Sprintendenza Archeologia, belle arti e peesaggio prensiti alfant. 24, comma 1, del | a       | t/c    |       |            |                           |      | 3,4    | 0'0  | 0          |        | 3,4   | 0'0           |       |      |
| 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/  | Uberiori incarichi di colaborazione fino al 31/12/2022 per lo svolgimento delle funcioni di tutela e di valorizzazione dei patrimonio<br>culturale e del paesaggio delle Soprimendenze Archelogia, belle arti e paesaggi, previoti all'art. 24, comma 1, del DL 10/12020  | v       | v      | 1,6   |            |                           |      | 1,6    |      |            |        | 1,6   |               |       |      |
| 2 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  | Ulterior incaricit di collaborazione fino al 31/22/2022 per lo svolgimento delle funzioni di tutale e di salorizzazione del patrimonio farizza e de paesaggio delle Sopmirenderee Actinologia, belle arti e peesaggi, prevol  | a       | t/c    |       |            |                           |      | 8′0    |      |            |        | 0,8   |               |       |      |
| 3 abb(dh)i bi  | ncremento dotazione organica della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR, prevista all'art. 29, comma 4, del<br>31, 77/2021  | v       | U      | 1,5   | 1,5        | 1,5                       |      | 1,5    | 1,5  | 5 1,5      | 8      | 1,5   | 1,5           | 1,5   |      |
| 4 a abb(cldh)i 8 a bb(cldh)i 11 11 2 2 2 2   | Bfinanziamento att. 1-bis, comma 6, del DL 80/2021 - Contributo alla società ALES Spa per l'attuatione degli interventi previsti nel<br>Plano nazione del ripresa e resilienza fino al completamento del Plano e comunque fino al 31 dicembre 2026. Supporto al<br>ministro della cultura                                       | s       | Ü      | 2,5   | 2,5        | 2,5                       | 2,5  | 2,5    | 2,5  | 5 2,5      | 5 2,5  | 2,5   | 2,5           | 2,5   | 2,5  |
| 8 abbc/dh/ii<br>9 abbc/dh/ii<br>2 2  | la A MIC  | s       | v      | -8,6  |            |                           |      | 9'8-   |      |            |        | 9'8-  |               |       |      |
| 8 albicidihi<br>111 11 2 2 2 2   | a)b(c)d(h)i Modifiche decreto legislativo 66/2010 relative al Codice dell'ordinamento militare, necessarie per ricorifigurare il Comando<br>ji) operativo di vertice interforze quale Vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annovezat dall'ordinamento militare   | s       | U      | 0,4   | 0,4        | 0,4                       | 0,4  | 0,4    | 0,4  | 0,4        | 0,4    | 0,4   | 0,4           | 0,4   | 0,4  |
| 2 2 2  | Modifiche deceto legisiatio 66/2010 relative al Codice dell'ordinamento militare, necessarie per riconfigurare il Comando operativo di ventce interforze quale Ventce militare al pari e in aggiunta a quelli già amoverati dall'ordinamento militare effetti il messivo.   | o o     | t/c    |       |            |                           |      | 0,2    | 0,2  | 2 0,2      | 2 0,2  | 0,2   | 0,2           | 0,2   | 0,2  |
| 2 2  | la A Difesa   | s       | c      | -0,4  | -0,4       | -0,4                      | -0,4 | t -0,4 | -0,4 | 4 -0,4     | 4 -0,4 | -0,4  | -0,4          | -0,4  | 7'0- |
|  | incremento autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, del Dt. 104/2020 - Programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato   | s       | k      | 925,0 |            |                           |      | 925,0  |      |            |        |       |               |       |      |
|  | versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in in conto residui ai sensi dell'articolo 79, comma 7 DL.<br>187/2020-fisorse per costituzione società nel settore del trasporto aereo  | a       | ext    | 925,0 |            |                           |      |        |      |            |        |       |               |       |      |
| 52 2 Versamento all'entrata d 18/2020-risorse per costi  | Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in in conto residui ai sensi dell'articolo 79, comma 7 Dt.<br>18/2020-risorse per costtucione società nel settore del trasporto aereo-minore spesa   | s       | *      |       |            |                           |      | -925,0 |      |            |        |       |               |       |      |



Pagina 3

|          |       | Decreto                | Decreto legge recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina                          | ali, pr | oduttivi<br>(m | vità delle imp<br>(milioni di euro) | ارر<br>رر   | ttrazione                 | degli inve | stimenti, | nonché in  | materia c | li politiche | sociali e o | Ji crisi Ucr  | aina     |          |
|----------|-------|------------------------|--|---------|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------|---------------|----------|----------|
|          | _,    | _                      |  | -       |                | Salc                                | do netto da | Saldo netto da finanziare |            |           | Fabbisogno | ougo      |              |             | Indebitamento | mento    |          |
| Articolo | Comme | Articolo Comma Lettera | Descrizione  | e/s     | natura         | 2022                                | 2023        | 2024                      | 2025       | 2022      | 2023       | 2024      | 2025         | 2022        | 2023          | 2024     | 2025     |
|          |       |                        | CAPO V- DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE   |         |                |                                     |             |                           |            |           |            |           |              |             |               |          |          |
| 55       |       |                        | Modifica articolo 37 del Di n. 21 del 2022.Contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese operanti nei settori dell'energia<br>elettrica, gas e petrofifero  | a       | +              | 6.508,0                             |             |                           |            | 6.508,0   |            |           |              | 6.508,0     |               |          |          |
| 56       | -     |                        | incremento Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n.<br>178/2020   | s       | ~              |                                     |             |                           | 1.500,0    |           |            |           |              |             |               |          |          |
| 88       | ∺     |                        | Parziale reintegratione delle riduzioni degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missoni e del Programmi di spesa dei<br>Ministerioperate con l'articolo 42, comma 2, lettera a) dei decreto-legge 1 marco 2022, n. 17, | v       | U              | 3.391,0                             | 1.530,0     | 1.330,0                   | 1.400,0    | 3.391,0   | 1.530,0    | 1.330,0   | 1.400,0      | 3.391,0     | 1.530,0       | 1.330,0  | 1.400,0  |
| 28       | 1     |                        | Parziale reintegrazione delle riduzioni degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministerioperate con l'articolo 42, comma 2, lettera a) del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17,   | s       | ×              | 350,0                               | 200,0       | 200,0                     | 100,0      | 350,0     | 200,0      | 200,0     | 100,0        | 350,0       | 200,0         | 200,0    | 100,0    |
| 28       | 2     |                        | Incremento fondo per esigenze indifferibili di cui all'anticolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014   | v       | U              | 30,0                                |             |                           |            | 30,0      |            |           |              | 30,0        |               |          |          |
| 28       | 3     |                        | Onere interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni nette di titoli del debito pubblico   | s       | v              | 22,0                                | 126,0       | 233,0                     | 313,0      | 22,0      | 126,0      | 233,0     | 313,0        | 39,0        | 163,0         | 266,0    | 344,0    |
| 28       | 4     | (q                     | Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'anticolo 10, comma 5 del Dl n. 282/2004  | s       | U              |                                     | -242,6      |                           |            |           | -242,6     |           |              |             | -242,6        |          |          |
| 28       | 4     | t)                     | Ridutione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013   | s       | ~              | -1.000,0                            | -1.000,0    | -1.000,0                  | -3.000,0   | -1.000,0  | -1.000,0   | -1.000,0  | -1.500,0     | -1.000,0    | -1.000,0      | -1.000,0 | -1.500,0 |
| 58       | 4     | (8)                    | Riduzione Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n.<br>178/2020  | s       | k              |                                     |             |                           |            |           |            |           |              |             |               |          |          |
| 28       | 4     | Ē                      | Riduzione Fondo compensazione contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del DL n. 154/2008   | s       | ~              |                                     |             |                           |            | -60,0     |            |           |              | 0'09-       |               |          |          |
|          |       |                        |  |         |                |                                     |             |                           |            |           |            |           |              |             |               |          |          |
|          |       |                        | Totale entrate   | ø       |                | 7.435,4                             | 2,5         | -14,4                     | 6'2-       | 6.514,8   | -110,4     | -130,0    | -122,7       | 6.514,8     | -110,4        | -130,0   | -122,7   |
|          |       |                        | Totale spese   | s       |                | 16.126,6                            | 4.210,1     | 2.972,4                   | 2.124,4    | 15.061,6  | 4.097,0    | 2.856,6   | 2.009,4      | 14.878,6    | 4.134,0       | 2.889,6  | 2.040,4  |
|          |       |                        | oples  |         |                | -8.691,2                            | -4.207,6    | -2.986,8                  | -2.132,3   | -8.546,8  | -4.207,4   | -2.986,6  | -2.132,1     | -8.363,8    | -4.244,4      | -3.019,6 | -2.163,1 |
|          |       |                        |  |         |                |                                     |             |                           |            |           |            |           |              |             |               |          |          |
|          |       |                        | Utilizzo autorizzazione Indebitamento Relazione al Parlamento  |         |                | 8.691,2                             | 4.207,6     | 2.986,8                   | 2.132,3    | 8.546,8   | 4.207,4    | 2.986,6   | 2.132,1      | 8.363,8     | 4.244,4       | 3.019,6  | 2.163,1  |
|          |       |                        | Utilizzo margine DL 21 del 2022  |         |                | 2.133,6                             |             | 142,3                     | 40,0       | 2.133,6   |            | 142,3     | 40,0         | 2.138,6     |               | 147,3    | 45,0     |
|          |       |                        | Totale utilizzi  |         |                | 10.824,8                            | 4.207,6     | 3.129,1                   | 2.172,3    | 10.680,4  | 4.207,4    | 3.128,9   | 2.172,1      | 10.502,4    | 4.244,4       | 3.166,9  | 2.208,1  |
|          |       |                        | per memoria  |         |                |                                     |             | 9                         |            |           |            | 0 017     |              | 0,00        |               |          |          |
|          |       |                        | Autorizzazione indebitamento Keiazione al Parlamento   |         |                | 11.000,0                            | 4.248,0     | 3.170,0                   | 2.212,0    | 11.000,0  | 4.248,0    | 3.170,0   | 2.212,0      | 10.506,0    | 4.248,0       | 3.170,0  | 2.212,0  |



# DISEGNO DI LEGGE

# Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022.

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali »:

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante « Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per contenere il costo dei carburanti e dell'energia, potenziare gli strumenti di garanzia per l'accesso al credito delle imprese, nonché integrare le risorse per compensare l'aumento del costo delle opere pubbliche;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 2 e del 5 maggio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, della cultura, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

## TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA E IMPRESE

## CAPO I

# MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

## Articolo 1.

Art. 1.

(Bonus sociale energia elettrica e gas)

- 1. Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022.
- 2. Ai fini delle dichiarazioni ISEE l'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l'applicazione dei *bonus* sociali elettricità e gas l'eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso ma in data antecedente all'ottenimento dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del *bonus*, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del *bonus* di cui al primo periodo.

## Articolo 2.

Art. 2.

(Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale)

- 1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
- 2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 235,24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 2.

3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 215,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 3.

## Articolo 3.

(Credito d'imposta per gli autotrasportatori)

- 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
- 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
- 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
- 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 496.945.000 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
  - 5. L'articolo 17 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 è abrogato.
- 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

## Articolo 4.

Art. 4.

(Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

- 1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
- «Art. 15.1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell'anno 2022) 1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- 2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termo-elettrici.
- 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
- 4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva

#### Art. 4.

cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

- 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ».
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 427,10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

## Art. 5.

## Articolo 5.

(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

1. In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all'incremento della capacità di

Art. 5.

rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

- 2. Per la costruzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1, nonché per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rilasciata dal Commissario di cui al comma 1 a seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5.
- 3. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, previa comunicazione alla Commissione europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 4. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, commi 1, terzo periodo e 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L'autorizzazione include altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, ove necessario, la concessione demaniale, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative. L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,

#### Art. 5.

- comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
- 5. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 1, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture di cui al comma 1 presentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, dalla soluzione tecnica di collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, da un cronoprogramma di realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto, nonché da una descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas.
- 6. Il Commissario di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
- 7. Qualora l'ubicazione individuata per l'installazione delle unità galleggianti di cui al comma 1 sia un sito militare, per l'autorizzazione all'installazione dei predetti impianti e delle connesse infrastrutture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
- 8. Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
- 9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, qualora trovi applicazione il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento delle attività necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al medesimo comma 1, si opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parla-

Art. 5.

mento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dei princìpi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle disposizioni in materia di subappalto.

- 10. In ogni caso, in considerazione della necessità di realizzare con urgenza le opere e le connesse infrastrutture di cui al comma 1, nell'ambito delle relative procedure di affidamento:
- a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- *b)* si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- c) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
- *e)* in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previsti dagli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché i termini ridotti ovvero i termini minimi previsti, per i settori speciali, dagli articoli 122 e 124 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) nelle ipotesi previste dall'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare sette giorni;
- g) il termine massimo previsto dall'articolo 83, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a cinque giorni. In ogni caso, è esclusa la possibilità di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta;
- *h)* in caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'articolo 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non può essere superiore a sette giorni.
- 11. Per le medesime finalità di cui al comma 10, è possibile altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i

#### Art. 5.

settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, ivi comprese quelle derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti per le procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti *internet* istituzionali.

- 12. Ai giudizi che riguardano le impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui ai commi, 9, 10 e 11 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- 13. Le opere autorizzate e le connesse infrastrutture di cui al presente articolo sono identificate dal codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato nell'atto di autorizzazione di cui al comma 2. Il monitoraggio del loro avanzamento finanziario, fisico e procedurale è svolto dalle stazioni appaltanti titolari delle opere attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificandole sotto la voce «Opere di rigassificazione ». Il Commissario di cui al comma 1 verifica l'avanzamento delle opere attraverso le informazioni desumibili dal predetto sistema di monitoraggio.
- 14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, si provvede, quanto a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ai sensi dell'articolo 58, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

# Art. 6.

# Articolo 6.

(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

- 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 20:
    - 1) al comma 4:
- 1.1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell'esercizio del potere di cui al terzo periodo. »;
- 1.2) al secondo periodo, le parole « di cui al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al primo periodo »;

Art. 6.

# 2) al comma 8, dopo la lettera *c-ter*) è aggiunta la seguente:

«*c-quater*) fatto salvo quanto previsto alle lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*) e *c-ter*), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. »;

# b) all'articolo 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

- « 1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili. ».
- 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.

Articolo 7.

Art. 7.

(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)

- 1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso

Art. 7.

inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione si intende rilasciata.

3. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 2 possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.

Art. 8.

## Articolo 8.

(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo)

- 1. Nell'applicazione degli « Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 » di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. Ai medesimi soggetti, beneficiari dei predetti aiuti, è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.
- 3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 9.

## Articolo 9.

(Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili)

- 1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- « 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere *b*) e *c*), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica. ».

Art. 9.

Art. 10.

2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale possono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, costituire una o più comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.

## Articolo 10.

# (Disposizioni in materia di VIA)

- 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 8, comma 2-*bis*, nono periodo, le parole « con diritto di voto » sono sostituite dalle seguenti: « senza diritto di voto »;
- b) all'articolo 23, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Entro i successivi quindici giorni, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, nonché la competente Direzione generale del Ministero della cultura avviano la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiedono al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. »;
- c) all'articolo 25, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario. »;
  - d) all'allegato II alla Parte Seconda, il punto 4) è soppresso.

## Articolo 11.

Art. 11.

(Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset esistenti)

- 1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-sexies decies è inserito il seguente:
- « 4-septies decies. Per la realizzazione degli interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili, si applicano i regimi di semplificazione di cui al presente comma. Gli interventi su

## Art. 11.

linee aeree esistenti realizzati sul medesimo tracciato ovvero che se ne discostano per un massimo di 60 metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei sostegni superiore al 30 per cento rispetto all'esistente, sono realizzati mediante denuncia di inizio attività di cui al comma 4-sexies. Nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il margine della strada impegnata o entro i 5 metri dal margine esterno della trincea di posa. Qualora, per gli interventi volti a consentire l'esercizio in corrente continua, si rendano necessari la realizzazione di nuove stazioni elettriche, l'adeguamento o l'ampliamento delle stazioni esistenti, il regime di cui al comma 4-sexies è applicabile, anche per detti impianti, a condizione che i medesimi siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. L'esercizio delle linee autorizzate ai sensi del presente comma avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi elettromagnetici già applicabili alla linea esistente, in caso di mantenimento della tecnologia di corrente alternata, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di corrente continua nel caso di modifica tecnologica. ».

## Art. 12.

## Articolo 12.

(Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili)

- 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 2, secondo periodo, le parole « nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico » sono soppresse;
  - b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
- « 3. Tenuto conto della finalità di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalità che giustifica la massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, i gestori degli impianti medesimi comunicano all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un periodo di sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-bis. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non è superiore a sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-bis. Con la medesima comunicazione di cui al primo e secondo periodo, i gestori indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee. I valori limite in deroga non possono in ogni caso eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti derivanti dai piani di qualità dell'ambiente e dalla norma-

Art. 12.

Art. 13.

tiva unionale, nonché i valori meno stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.

3-bis. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al comma 3 al Ministero della transizione ecologica e predispongono idonee misure di controllo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006, adeguando, ove necessario, il piano di monitoraggio e controllo contenuto nell'autorizzazione integrata ambientale. Il Ministero della transizione ecologica notifica le predette comunicazioni alla Commissione europea, al fine di consentire la valutazione dell'impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al comma 3, informando l'Autorità competente e il gestore dell'impianto interessato. Tale notifica determina la modifica delle autorizzazioni vigenti per il periodo di cui al comma 3. L'autorità competente assicura adeguata pubblicità alle comunicazioni di cui al comma 3 e agli esiti dei relativi controlli. ».

# Articolo 13.

(Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

- 1. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:
- *a)* predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
  - c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;
- *d)* approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis* e 195, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- *e)* autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

## Art. 13.

- 2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia.
- 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
- 4. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
- 5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 6. All'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società "Giubileo 2025" di cui al comma 427. L'ammontare di tale percentuale è determinato in ragione della complessità e delle tipologie di servizi affidati alla società "Giubileo 2025" e non può essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. ».

# Art. 14.

## Articolo 14.

(Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

- 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 119, comma 8-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle

Art. 14.

persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. »;

# b) all'articolo 121, comma 1:

- 1) alla lettera *a*), le parole « alle banche in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione » sono sostituite dalle seguenti: « alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione »:
- 2) alla lettera *b*), le parole « alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione » sono sostituite dalle seguenti: « alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione ».
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni di euro per l'anno 2023, 130,2 milioni di euro per l'anno 2024, 122,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

# CAPO II

# MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

# Articolo 15.

Art. 15.

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.)

1. Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze eco-

## Art. 15.

nomiche negative, derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione russa, SACE S.p.A. concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal presente articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subìto rincari per effetto della crisi attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.

- 2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
- 3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della vigente disciplina di regolamentazione strutturale e prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficoltà alla data

Art. 15.

- del 31 gennaio 2022, purché siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
- 4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono altresì escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
- 5. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse alle seguenti condizioni:
- a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;
- *b)* fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
- 1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
- 2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
- c) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento,

## Art. 15.

copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:

- 1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
- *d)* il premio annuale corrisposto a fronte del rilascio delle garanzie è determinato come segue:
- 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- e) la durata dei finanziamenti può essere estesa fino a otto anni. Il premio e la percentuale di garanzia sono determinati in conformità della decisione della Commissione europea di compatibilità con il mercato interno dello schema di garanzia disciplinato dal presente articolo:
- f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
- g) ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 1), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dalla lettera b), numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su base consolidata. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore;
- *h)* il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale

Art. 15.

alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa.

- 6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi di detti finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo stesso finanziamento, le garanzie concesse a norma del presente articolo non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità, concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina », né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 recante « Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Le garanzie concesse a norma del presente articolo possono essere cumulate con eventuali misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014.
- 7. Per la determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile ai sensi del comma 5, lettera *c*) e di ogni altra disposizione operativa afferente allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle operazioni di cessione del credito con o senza garanzia di solvenza, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Ai fini dell'accesso alle garanzie previste dal presente articolo, la dichiarazione di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, attesta la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia sono ulteriormente specificate da SACE S.p.A.
- 8. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro, si applica la

## Art. 15.

procedura di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020.

- 9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 8 o l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinata all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi statutariamente competenti di SACE S.p.A., in merito alla concessione della garanzia, tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
  - a) contributo allo sviluppo tecnologico;
  - b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
  - c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
  - d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
  - e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.
- 10. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.
- 11. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
- 12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.
- 13. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro l'importo complessivo massimo di euro 200 miliardi di euro di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.

Art. 15.

14. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui al presente articolo.

## Articolo 16.

Art. 16.

(Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese)

- 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 55 sono inseriti i seguenti:
- « 55-bis. Fermo quanto disposto dal comma 55 e previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:
- 1) per le esigenze di cui al comma 55, numero 2), nella misura massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica;
- 2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
- 2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività

Art. 16.

successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;

- 2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
- 3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria;
- 4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.
- 55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2). ».

Art. 17.

# Articolo 17.

(Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato)

- 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 6, comma 14-bis:
- 1) al primo periodo, dopo le parole « Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia » sono inserite le seguenti: « e al fine di suppor-

Art. 17.

tare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione, » e dopo le parole « concessi alle imprese con sede » sono inserite le seguenti: « legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione »;

- 2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti nell'allegato tecnico al presente decreto. L'efficacia del presente comma è subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, possono essere disciplinate, in conformità con la decisione della Commissione europea, ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie di cui al presente comma. »;
- b) dopo l'allegato 1 è inserito l'Allegato tecnico di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

# Articolo 18.

Art. 18.

(Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina)

- 1. Per l'anno 2022 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
- 2. Sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:
- *a)* hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
- b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di

134

Art. 18.

entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021:

- *c)* hanno subìto nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:
- a) 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- b) 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- c) per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento di cui alle lettere a) e b) è quello relativo all'anno 2021.
- 4. I contributi di cui al presente articolo, che non possono comunque superare l'ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante « Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina ». È comunque escluso il cumulo con i benefici di cui all'articolo 29 del presente decreto.
- 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Ministero del decreto medesimo, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società *in house* mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.

6. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 1 non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

## Articolo 19.

Art. 19.

Art. 18.

(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

- 1. Per l'anno 2022, la dotazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura » di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro.
- 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

# Articolo 20.

Art. 20.

(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subìto un incremento dei costi energetici)

- 1. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e, comunque, non superiore a 35.000 euro.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell'articolo 58 e, quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che sono

136

Art. 20.

trasferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui al presente articolo.

## CAPO III

# MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Art. 21.

## Articolo 21.

(Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0)

- 1. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,7 milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 22.

# Articolo 22.

# (Credito d'imposta formazione 4.0)

- 1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
- 2. Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino

le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento. Art. 22.

## Articolo 23.

Art. 23.

(Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all'articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016.

# Articolo 24.

Art. 24.

# (Rifinanziamento del Fondo IPCEI)

- 1. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno 2024.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 58.

# Articolo 25.

Art. 25.

(Fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di iniziative volte alla ricognizione, anche sulla base delle migliori pratiche a livello internazionale, di potenziali investitori strategici esteri, secondo le caratteristiche e le diverse propensioni all'investimento di ciascuna tipologia di investitori, per favorire l'avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l'elaborazione di proposte di investimento strutturate, comprensive di tutti gli elementi utili ad un'approfondita valutazione delle opportunità prospettate, in relazione alle diverse tipologie di investitori.

Art. 25.

- 2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è costituita una segreteria tecnica coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico e composta dal personale in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra l'altro, i compiti inerenti alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte di investimento strutturate, all'adozione di metodologie uniformi, alla definizione di indicatori di performance, all'implementazione di banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di uno «sportello unico» che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento, nonché all'attivazione di un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri. Per le medesime finalità il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, di un contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, con oneri a valere sul fondo di cui al comma 1.
- 3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 26.

## Articolo 26.

(Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto

Art. 26.

dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma

Art. 26.

ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

- 3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.
- 4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:
- a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato « PNRR », di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decretolegge 21 marzo 2022, n. 21, nonché dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure

Art. 26.

dal 1º gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1º agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse;

b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalità previste di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decretolegge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori cor-

Art. 26.

redata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.

# 5. Per le finalità di cui al comma 4:

- a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente lettera per l'anno 2022, nonché dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023;
- b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023.
- 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decretolegge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente

Art. 26.

decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241 è istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo per l'avvio di opere indifferibili », con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalità definite al quinto periodo e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021 e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresì accedere, nei termini di cui al precedente periodo:
- a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
- b) la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020;
- c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

Art. 26.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri:

- a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalità telematiche e relativo corredo informativo;
- b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche;
- d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;
- e) modalità di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
- f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al presente comma, previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.

Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al precedente periodo può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al primo periodo del presente comma, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi e sono altresì stabilite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.

Art. 26.

- 8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresì, le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis è abrogato.
- 10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
- 11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera *a*) del presente articolo.
- 12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, di ANAS S.p.A. con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.
- 13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilità per le finalità di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compen-

Art. 26.

sative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 27.

#### Articolo 27.

(Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori)

- 1. Per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari autostradali di cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale sia previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.
- 2. Il quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione.

Art. 28.

# Articolo 28.

(Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese)

- 1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
- « Art. 14-bis (Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese). 1. Al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonché di migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione, alle università che promuovono, nell'ambito della propria autonomia, la stipula di "Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese", di seguito denominati "Patti", con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o

Art. 28.

privati, nonché con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, è riconosciuto, per gli anni 2022-2028, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

- 2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5.
- 3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell'università e della ricerca, il Rettore dell'università proponente, i Rettori delle altre eventuali università sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori.

## 4. I Patti:

- a) recano la puntuale indicazione di progetti volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese;
- b) sono corredati dal cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e prevedono la revoca, anche parziale, del contributo di cui al comma 1 in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, ferme restando le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte. Per il 2022, il cronoprogramma prevede obiettivi annuali;
- c) indicano le risorse finanziarie per provvedere all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili nei bilanci delle università e quelle eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori;
- d) assicurano la complementarità dei relativi contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e possono recare misure per potenziare i processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti:
- *e)* possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la stipula di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o la federazione, anche

Art. 28.

limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di università ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010.

- 5. I Patti sono definiti e proposti dalle università interessate e valutati da una commissione nominata dal Ministro dell'università e della ricerca e composta da cinque membri, due designati dal Ministro dell'università e della ricerca e tre designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
- 6. Possono proporre i Patti le sole università che hanno sede in regioni che presentano parametri inferiori rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri:
- a) numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella regione interessata dal Patto;
  - b) tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea;
- c) numero di laureati in regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella regione interessata dal Patto.
- 7. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto di cui al comma 5, la commissione tiene conto della capacità dei Patti, in relazione alle discipline per le quali è proposto l'ampliamento dell'offerta formativa e con priorità per le discipline STEM *Science, Technology, Engineering and Mathematics* anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali, di colmare i divari territoriali e di genere espressi dai parametri di cui al comma 6, nonché del tasso di crescita delle filiere produttive connesse alle discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento statale i progetti che prevedono la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240 del 2010.
- 8. La verifica dell'attuazione del Patto, il monitoraggio delle misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi sono effettuati dal Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministero verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero di studenti iscritti alle discipline previste e del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche in relazione al tempo intercorso dalla laurea, nonché alla rispondenza dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e all'innalzamento della qualità della formazione e della relativa attività di ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi è valutato dal Ministero dell'università e della ricerca, anche tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle università ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge n. 240 del 2010, e determina, altresì, la revoca del contributo statale nei casi di cui al comma 4, lettera b). I contributi revocati possono essere destinati ad altri Patti con le modalità di cui al comma
- 9. In sede di prima applicazione, le università interessate definiscono e propongono i Patti entro il 15 settembre 2022 e la relativa

procedura di valutazione di cui al comma 5 si esaurisce entro il 15 novembre 2022. ».

Art. 28.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

## Articolo 29.

Art. 29.

(Misure a favore di imprese esportatrici)

- 1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso, per un importo non superiore al 40 per cento dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
- 2. La misura di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### Articolo 30.

Art. 30.

(Semplificazioni procedurali in materia di investimenti)

1. Nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro, al di fuori dei casi in cui si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Ministero dello sviluppo economico, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, adotta ogni atto o provvedimento necessario, ivi comprese l'indizione della conferenza di servizi decisoria di cui agli articoli 14, comma 2 e 14-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990, nonché l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui all'articolo 14-quater, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990.

Art. 30.

L'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo può essere richiesto anche dal soggetto proponente.

2. Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti gli atti e provvedimenti di cui al comma 1, ovvero, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, esercita i poteri sostitutivi, individuando l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari.

#### TITOLO II

# MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ACCOGLIENZA E FINANZIARIE

#### CAPO I

# MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PENSIONI E SERVIZI AI CITTA-DINI E SPORT

Art. 31.

# Articolo 31.

(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

- 1. Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18.
- 2. L'indennità *una tantum* di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
- 3. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
- 4. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
- 5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

#### Articolo 32.

Art. 32.

(Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

- 1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.
- 2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
- 3. L'indennità *una tantum* di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
- 4. L'indennità *una tantum* di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
- 5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
- 6. L'indennità *una tantum* di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
- 7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6 valutati in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
- 8. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di luglio 2022 un'indennità *una tantum* pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre 2008.

#### Art. 32.

- 9. Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità *una tantum* pari a 200 euro.
- 10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum pari a 200 euro.
- 11. L'Inps, a domanda, eroga una indennità *una tantum* pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
- 12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga automaticamente un'indennità *una tantum* pari a 200 euro.
- 13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità *una tantum* pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
- 14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità *una tantum* pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
- 15. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, un'indennità *una tantum* pari a 200 euro. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- 16. L'INPS, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui all'articolo 2,

Art. 32.

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un'indennità *una tantum* pari a 200 euro.

- 17. Le indennità di 200 euro di cui ai commi da 9 a 16 saranno erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 31, comma 4.
- 18. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità *una tantum* pari a 200 euro. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.
- 19. L'indennità di cui ai commi da 8 a 18 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 20. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
- 21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18 valutati in 804 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

# Articolo 33.

Art. 33.

(Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi)

- 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità *una tantum* per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto di cui al comma 2.
- 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità *una tantum* di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 1 a 3, nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione.
- 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 34. Articolo 34.

(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza)

- 1. Nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, al fine di svolgere attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data, è ricontrattualizzato da ANPAL Servizi Spa alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1º giugno 2022 oltre che per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato « programma GOL », di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. Le convenzioni tra ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali in cui sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, si intendono estese, su richiesta delle regioni, alle attività in favore dei beneficiari del programma GOL, anche se non beneficiari del Reddito di cittadinanza.
- 2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, per l'eventuale equipaggiamento dei soggetti ricontrattualizzati, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, quantificati in non oltre 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per il 2022 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, inclusive delle risorse di cui articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e non ancora utilizzate al 30 aprile 2022 per le assunzioni ivi previste, nonché per la proroga di contratti di cui all'articolo 40-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 25 maggio 2022 gli oneri per il 2022 sostenuti fino al 30 aprile 2022 per le unità di personale già assunto ai sensi degli articoli 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 e 12, comma 3-bis del decreto-legge n. 4 del 2019 e i risparmi definitivamente conseguiti sulle risorse loro assegnate. Ove le risorse assegnate alle regioni e non utilizzate al 30 aprile 2022 non siano sufficienti per le finalità di cui al primo periodo, alla copertura della differenza si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che è corrispondentemente rideterminato con decreto del Ministro del lavoro e delle

Art. 34.

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more della definizione dei risparmi definitivamente conseguiti con le procedure di cui al secondo periodo, la somma di 13 milioni di euro è accantonata a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro. In esito alla definizione dei risparmi definitivamente conseguiti, la quota di risorse accantonata e non utilizzata è disaccantonata con il medesimo decreto di cui al terzo periodo.

- 3. Le regioni che intendono avvalersi delle attività di assistenza tecnica di cui al comma 1 oltre il periodo di due mesi ivi indicato ne danno comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 23 giugno 2022, procedendo entro il termine del 10 luglio 2022 all'aggiornamento degli oneri e dei risparmi comunicati ai sensi del comma 2, secondo periodo, alla data del 30 giugno 2022. L'eventuale proroga degli incarichi di collaborazione di cui al comma 1 per le regioni che ne fanno richiesta è effettuata a valere e nei limiti dei risparmi conseguiti e non già utilizzati ai sensi del comma 2 per un periodo massimo di tre mesi e comunque non oltre l'avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica ad ANPAL Servizi Spa le regioni che richiedono il prolungamento delle attività di assistenza tecnica e il periodo per il quale corrispondentemente prorogare gli incarichi di collaborazione di cui al comma 1.
- 4. Nell'ambito delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente alle procedure non ancora bandite, l'aver prestato attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, costituisce titolo per un punteggio aggiuntivo definito nei bandi delle stesse procedure.

Articolo 35.

Art. 35.

(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per

Art. 35.

cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-decies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

- 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.
- 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 36.

# Articolo 36.

(Servizi di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche e in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2022 che ne costituisce il limite di spesa. Tali risorse sono ripartite tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, con decreto del Ministro

Art. 36.

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sulla base dei fabbisogni comunicati dagli stessi. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente comma, gli enti di cui al secondo periodo rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre 2022, i servizi aggiuntivi eserciti nel periodo 1 aprile 2022-30 giugno 2022 ed i relativi oneri e dichiarano che, sulla base delle apposite evidenze fornite dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 50 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 58.

2. Eventuali risorse residue, derivanti dal riparto di cui al comma 1 del presente articolo sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022 fermo restando che l'erogazione avviene con le modalità di cui al terzo periodo del comma 1.

#### Articolo 37.

# (Misure in materia di locazione)

1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 58.

## Articolo 38.

Art. 38.

Art. 37.

(Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza digitale)

1. Al fine di attuare il progetto «Polis» – Case dei servizi di cittadinanza digitale di cui articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di amministrazione titolare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri limitatamente alle modalità di erogazione dei servizi digitali, stipula con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni a titolo gratuito per rendere accessibili i servizi di competenza delle predette amministrazioni per il tramite di uno « sportello unico » di prossimità nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, affidando, anche in deroga all'articolo 7-vicies ter, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, l'erogazione dei suddetti servizi al soggetto attuatore di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,

Art. 38.

che utilizza, a tal fine, la propria infrastruttura tecnologica e territoriale.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, ai soli fini dell'esecuzione delle convenzioni e sulla base delle attribuzioni, qualifiche e procedure in esse definite, al personale preposto è attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Lo stesso personale può procedere all'identificazione degli interessati, all'acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all'acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. Nell'ambito delle singole convenzioni sono disciplinate le modalità di accesso alle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni necessarie all'espletamento delle attività richieste, fatta eccezione per le banche dati in uso alle Forze di polizia. Al trattamento dei dati correlati alle attività svolte ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 2-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 39.

## Articolo 39.

# (Disposizioni in materia di sport)

1. Le risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e le risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

## CAPO II

## MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 40.

# Articolo 40.

(Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)

- 1. Per l'anno 2022 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato è incrementato di 200 milioni di euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche.
- 2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
- 3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è incrementato per l'anno 2022 di 170

Art. 40.

milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

- 4. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.
- 5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

#### Articolo 41.

Art. 41.

(Contributo province e città metropolitane per flessione IPT e RC Auto)

- 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è iscritto un fondo pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinato alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al 2019 del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC Auto superiore, rispettivamente, al 16 per cento (IPT) e al 10 per cento (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 30 aprile 2022. Il predetto fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

#### Articolo 42.

Art. 42.

# (Sostegno obiettivi PNRR grandi città)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a seicentomila abitanti. Gli importi spettanti a ciascun comune, a valere sui contributi di cui al primo periodo, calcolati in proporzione alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto.

#### Art. 42.

- 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni destinatari del finanziamento, è individuato per ciascun comune il Piano degli interventi e sono adottate le relative schede progettuali degli interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea.
- 3. I decreti di cui al comma 2 disciplinano, altresì, le modalità di erogazione delle risorse, le modalità di monitoraggio, attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di eventuale revoca delle risorse, in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma definito, per ciascun intervento, dalle schede progettuali che costituiscono parte integrante del Piano degli interventi.
- 4. Agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR.
- 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 325 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

#### Art. 43.

## Articolo 43.

(Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane nonché per il funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata « BDAP », di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. La nettizzazione del contributo non è effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione,

Art. 43.

anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58.

- 2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione *pro-capite* superiore a 500 euro, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere parte o tutte le misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021.
- 3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 è subordinata alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2, proposte dai comuni interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo periodo è istituito con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Il tavolo, considerata l'entità del disavanzo da ripianare individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.
- 4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui al comma 2 devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso.
- 5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto. La sospensione di cui al primo periodo decade nel caso di mancata deliberazione entro i termini stabiliti nell'accordo delle misure concordate.
- 6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.
- 7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
- 8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 può essere attivata anche da parte dei comuni sede di città metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, con un debito *pro capite* superiore ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla

#### Art. 43.

BDAP al 30 aprile 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale.

- 9. Ai fini della realizzazione delle attività connesse alla « Riforma 1.14 Riforma del quadro fiscale subnazionale » prevista nel PNRR, correlata al raggiungimento della *milestone* nell'anno 2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119) e per le province e le città metropolitane (M1C1-120) e in relazione alle nuove attività assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al Presidente della medesima Commissione è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, il rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
- 10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad euro 7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 11. All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. ».

# CAPO III

# DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CRISI UCRAINA

## Art. 44.

## Articolo 44.

(Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022)

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti protezione temporanea di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89

Art. 44.

del 15 aprile 2022, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, e nel limite delle risorse previste dal comma 5 del presente articolo, è autorizzato a:

- *a)* incrementare le disponibilità delle ulteriori forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per un massimo di ulteriori 15.000 unità;
- *b)* incrementare i destinatari delle forme di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 21 del 2022, per un massimo di ulteriori 20.000 unità;
- *c)* integrare, nel limite di euro 27.000.000 per l'anno 2022, il contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori 20.000 unità.
- 2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, l'estensione dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 31, comma 1, lettere *a*) e *b*), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022, come integrate dal comma 1 del presente articolo, e la rimodulazione tra le stesse, anche oltre le unità ivi indicate sulla base delle effettive esigenze e delle risorse impiegate al raggiungimento delle predette unità, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del citato decreto-legge n. 21 del 2022 e del comma 1 del presente articolo, fermi restando i termini temporali di applicazione delle misure medesime.
- 3. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, le risorse di cui all'articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono incrementate di euro 112.749.000 per l'anno 2022.
- 4. Allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, da definire sia in termini percentuali che assoluti in considerazione dell'impatto sulla gestione dei servizi sociali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno 2022, un contributo forfetario *una tantum* in favore dei predetti comuni, anche per il tramite dei Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessati. Alla definizione dei criteri e modalità di riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022.

Art. 44.

- 5. Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel limite complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022.
- 6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 301.699.000 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 45.

## Articolo 45.

(Misure per l'attività di emergenza all'estero)

- 1. All'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- « 2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *l*), per la partecipazione del Servizio nazionale al "Pool europeo di protezione civile", istituto, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1 e nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, allo scopo finalizzate con i provvedimenti di cui al medesimo comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel Sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi. »;
- 2. Nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, è autorizzata la partecipazione del Servizio nazionale a rescEU, istituito dall'articolo 12 della decisione n. 1313/2013/UE. In relazione a ciascun intervento in Paesi terzi la sussistenza di motivi di rifiuto all'impiego è verificata dal Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al fine di consentire l'anticipazione delle spese connesse all'impiego delle risorse rescEU, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la partecipazione a RescEU, con uno stanziamento di 3.000.000 di euro per l'anno 2022. Al Fondo di cui al precedente periodo confluiscono le risorse rimborsate dalla Commissione europea per gli interventi di cui al presente comma, secondo le procedure di cui alla legge 5 aprile 1987, n. 183.
- 3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 46.

# Articolo 46.

(Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini)

1. In relazione all'evolversi della situazione relativa alla crisi ucraina, per l'anno scolastico 2021-2022, con una o più ordinanze del Ministro

Art. 46.

dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Articolo 47.

Art. 47.

(Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina)

- 1. In attuazione della raccomandazione n. 2022/C166/01 del Consiglio dell'Unione europea, del 19 aprile 2022, « relativa alla conversione delle banconote in hryvnia nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall'Ucraina », gli sfollati provenienti dall'Ucraina, individuati sulla base delle condizioni stabilite dal comma 2, hanno facoltà di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnia, di seguito « banconote ucraine », con banconote denominate in euro, alle condizioni stabilite dal comma 4, dalle filiali delle banche aventi sede e succursali in Italia, di seguito « banche italiane », elencate al comma 3 e dalle filiali territoriali della Banca d'Italia.
- 2. Sono ammessi al cambio delle banconote ucraine gli sfollati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 2022, in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato dal questore del luogo in cui la persona è domiciliata, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto. In caso di minori sfollati non accompagnati la richiesta di cambio delle banconote ucraine può essere presentata per il tramite del tutore legale nominato dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 7 aprile 2017, n. 47. La conversione delle banconote ucraine può essere altresì richiesta dalle persone che hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo n. 28 gennaio 2008, n. 25 e dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022.
- 3. Le banche che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio, di seguito « banche aderenti », comunicano alla Banca d'Italia le filiali in cui è possibile effettuare il cambio. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet e mantiene aggiornato l'elenco delle banche aderenti, gli indirizzi delle loro filiali abilitate e gli indirizzi delle filiali territoriali della Banca d'Italia.
  - 4. Il cambio è soggetto alle seguenti condizioni:
- a) le banche aderenti procedono all'operazione di cambio previa esibizione da parte dell'avente diritto del permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui al comma 2. L'identificazione dell'avente diritto assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

#### Art. 47.

- *b)* il limite massimo di cambio è di 10.000 hryvnia per ciascun avente diritto. Il cambio può essere effettuato anche in più operazioni purché entro il predetto limite. Il taglio minimo delle banconote ucraine accettabili per il cambio è 100 hryvnia;
- c) non è consentita l'applicazione di commissioni di cambio e non è necessaria l'apertura di un conto;
- d) il tasso di cambio hryvnia/euro da applicare agli acquisti di valuta ucraina, definito dalla Banca Nazionale di Ucraina, è comunicato dalla Banca d'Italia con avviso sul proprio sito *internet*. Eventuali variazioni, da rilevarsi solo con frequenza settimanale, sono comunicate con le medesime modalità il venerdì entro le ore 15 CEST e hanno validità per le operazioni di cambio effettuate a partire dal lunedì della settimana successiva;
- e) le banche aderenti procedono al controllo di autenticità ed idoneità delle banconote ucraine oggetto del cambio.
- 5. Al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di cui al comma 4, lettera *b*), le banche aderenti si avvalgono della piattaforma informatica EDAHEX messa a disposizione dalla Banca Centrale Europea per il controllo di tale limite e, successivamente all'esito positivo di tale controllo, inseriscono sulla stessa piattaforma i dati delle operazioni di cambio svolte, contestualmente alla loro effettuazione. Le modalità di accesso a tale piattaforma sono portate a conoscenza delle banche aderenti dalla Banca d'Italia. In caso di indisponibilità della piattaforma, le banche aderenti segnalano immediatamente il disservizio alla Banca d'Italia e si astengono dall'effettuare le operazioni di cambio delle banconote ucraine fino al ripristino della normale operatività.
- 6. Le banche aderenti trasmettono alla Banca d'Italia, nei tempi e modi da essa indicati, informazioni sulle operazioni di cambio effettuate.
- 7. Alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, le banche aderenti consegnano alla Banca d'Italia le banconote ucraine oggetto delle operazioni di cambio, indicando la settimana o le settimane cui si riferiscono e il relativo tasso di cambio. La Banca d'Italia accredita l'importo in euro in favore delle banche aderenti utilizzando il medesimo tasso di cambio in vigore al momento delle operazioni.
- 8. La Banca d'Italia stipula con la Banca Nazionale di Ucraina un accordo che regola l'acquisto da parte della Banca Nazionale di Ucraina delle banconote ucraine acquisite dalla Banca d'Italia in attuazione dello schema nazionale di cambio. L'accordo contiene, quali elementi essenziali, le modalità con cui è fissato il tasso di cambio delle operazioni rientranti nello schema nazionale di cambio e l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio. Le modalità per il rimpatrio delle banconote ucraine sono definite in un successivo accordo da concludere entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo di cui al presente comma.
- 9. La Banca d'Italia ha diritto al rimborso da parte dello Stato dei costi e delle eventuali perdite sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8. Essa dà conto al Ministero dell'economia e delle finanze, al termine dello schema nazionale di cambio o comunque ogni

Art. 47.

tre mesi, dei costi sostenuti indicati al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'approvazione del conto entro trenta giorni e al rimborso in favore della Banca d'Italia entro trenta giorni dall'approvazione del conto.

- 10. È prestata la garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia per il caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale di Ucraina dell'obbligo di acquisto delle banconote di cui al comma 8. La garanzia ha per oggetto l'importo in euro delle banconote ucraine acquisite dalle banche aderenti e dalla Banca d'Italia, determinato secondo le modalità di cui ai commi 4, 7 e 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Banca d'Italia. La garanzia è irrevocabile, a prima richiesta ed incondizionata. In seguito al pagamento il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nei diritti della Banca d'Italia nei confronti della Banca Nazionale di Ucraina e, ove applicabile, nella proprietà delle banconote rimaste in deposito presso la Banca d'Italia.
- 11. Lo schema nazionale di cambio ha durata di sei mesi dalla data di attivazione di cui al comma 12. In caso di raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio stabilito nell'accordo di cui al comma 8, prima della predetta scadenza la Banca d'Italia comunica alle banche aderenti la cessazione dello schema. Alla scadenza dei sei mesi il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre la proroga dello schema in caso di mancato raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì disporre la riapertura dello schema in caso di raggiungimento dell'ammontare massimo complessivo prima della scadenza, a condizione che la Banca d'Italia, su richiesta del medesimo Ministero, aggiorni l'accordo con la Banca Nazionale di Ucraina riguardo all'ammontare massimo complessivo.
- 12. Le operazioni di cambio delle banconote ucraine hanno inizio entro quindici giorni dalla data della stipula dell'accordo di cui al comma 8 tra la Banca d'Italia e la Banca Nazionale di Ucraina. La data di avvio delle operazioni è comunicata dalla Banca d'Italia mediante pubblicazione sul proprio sito *Internet*.
- 13. Gli oneri a carico della finanza pubblica sono quantificati, per l'anno 2022, in euro 500.000 per il rimborso dello Stato alla Banca d'Italia dei costi sostenuti per le operazioni di cui ai commi 4, 7 e 8 ed in euro 120.000.000 per l'eventuale escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia concessa ai sensi del comma 10 con una dotazione di euro 120.000.000 per l'anno 2022. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 10 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.
- 14. Per l'anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro destinato all'erogazione di uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell'Ucraina di importo complessivo non

#### Art. 47.

Art. 48.

superiore a 200 milioni di euro, quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato. Le risorse del predetto Fondo sono impignorabili.

- 15. L'azione di sostegno al bilancio generale dello Stato ha come finalità il supporto al funzionamento della pubblica amministrazione del Governo dell'Ucraina ed è definita nel rispetto di criteri coerenti con il mantenimento della stabilità macroeconomica e dei principi di trasparenza.
- 16. Il sostegno al bilancio generale dello Stato può realizzarsi anche in regime di cofinanziamento parallelo di iniziative promosse dalle istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o europee. il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare l'erogazione e gestione dei prestiti, nell'ambito delle disponibilità di cui al Fondo previsto dal predetto comma 14, alla società Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità previste con apposita convenzione. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'economia e delle finanze e sul quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento di liquidità secondo quanto disposto dalla suddetta convenzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze di volta in volta autorizza la concessione dei prestiti.
- 17. Con uno o più accordi di finanziamento stipulati tra il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite della Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 16, e il Governo dell'Ucraina, sono definiti:
- a) i termini e le condizioni finanziarie dei prestiti in coerenza con gli *standard* applicabili all'Ucraina secondo la classificazione dei Paesi per livelli di reddito definita e aggiornata dalla Banca Mondiale;
  - b) le modalità di erogazione, monitoraggio e reportistica;
- c) le modalità di restituzione dei prestiti, nonché degli eventuali interessi.
- 18. I rimborsi, comprensivi di quota capitale e quota interessi, derivanti dalle operazioni di prestito di cui al comma 14 ed effettuati secondo le modalità di cui al comma 17, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
- 19. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, riporta elementi informativi sullo stato di attuazione del presente articolo.
- 20. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 16, è autorizzata nell'anno 2022 la spesa fino a un massimo di 50 mila euro a copertura degli oneri e delle spese connessi alla concessione e erogazione dei prestiti del Fondo di cui al comma 14.
- 21. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 320.550.000 euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 58.

# Articolo 48.

(Contributo dei Fondi strutturali europei all'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa)

1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2022/ 562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, le

Art. 48.

Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1º luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina.

2. Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1, sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno già presentato domande di pagamento nell'anno contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse già erogate a proprio carico.

#### CAPO IV

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALTRE MISURE URGENTI

# Articolo 49.

Art. 49.

(Disposizioni in materia di spesa pubblica)

- 1. L'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applica agli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di digital transformation, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi, nonché soluzioni di cybersecurity, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente decreto. La facoltà di recesso ivi prevista è da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. L'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente:
- « Art. 31-bis (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merce-

Art. 49.

ologiche indicate all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che siano in corso alla data del 28 febbraio 2022 sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. ».

- 3. Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *cccc*) e *dddd*), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui al comma 1 del presente articolo.
- 4. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il quarto periodo trova applicazione anche agli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. ».
- 5. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il Comitato è composto dal Ragioniere generale dello Stato, che assume le funzioni di Presidente, o da un suo delegato individuato in relazione alla materia trattata, nonché da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da un rappresentante della Corte dei conti, designati dalle rispettive amministrazioni. Possono essere chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti di alto profilo tecnicoscientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione delle politiche pubbliche, individuati dal Presidente del Comitato nell'ambito delle istituzioni pubbliche, delle università, degli enti e istituti di ricerca. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. Con decreto del Presidente sono disciplinati composizione e funzionamento del Comitato. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. ».
- 6. Ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l..
- 7. La società Eutalia s.r.l. provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione nelle materie economico-finanziarie, giuridi-

Art. 49.

che, statistico-matematiche, ingegneristiche, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

- 8. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 9. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Articolo 50.

Art. 50.

(Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e disposizioni in materia di aiuti di Stato)

- 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- « *a*) ABE: Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 »;
- b) all'articolo 2, comma 6-bis, dopo le parole « del regolamento (UE) 2016/679 » sono inserite le seguenti « e del regolamento (UE) 2018/1725 »;
- c) all'articolo 7, comma 4, le parole « alle Autorità di vigilanza europee » sono sostituite dalle seguenti « all'ABE »;
- *d)* all'articolo 14, comma 5, le parole «alle Autorità di vigilanza europee » sono sostituite dalle seguenti «all'ABE ».

Art. 50.

- 2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 1, comma 6-undecies:
    - 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- « a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati »;
  - 2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:
- «c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati »;
  - 3) le lettere b), d), e) sono abrogate;
  - b) all'articolo 1, comma 6-duodecies, la lettera c) è abrogata;
- c) all'articolo 4, comma 2-ter, primo periodo, le parole « servizi di comunicazione dati » sono sostituite dalle seguenti: « APA o ARM »;
- d) la rubrica del Titolo I-ter della Parte III è sostituita dalla seguente « AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM »;
  - e) all'articolo 79:
    - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
- « 1. La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della CONSOB, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. La CONSOB revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 27-sexies del regolamento (UE) n. 600/2014. »;
  - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- « 1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1. »;
  - 3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- « 2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e d). »;
  - 4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
- « 2-bis. La CONSOB può disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1. »;
  - f) l'articolo 79-bis è abrogato;

Art. 50.

- g) l'articolo 79-ter è abrogato;
- h) l'articolo 79-ter.1 è abrogato;
- i) all'articolo 166:
  - 1) al comma 1, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:
- « *c-bis*) gestisce un APA o un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. »;
- 2) al comma 3 le parole « i servizi di comunicazione dati » sono sostituite dalle seguenti: « la gestione di un APA o di un ARM a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati »;
  - 1) all'articolo 188, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "società di investimento a capitale fisso"; "Eu-VECA" o "fondo europeo per il *venture capital*"; "Eu-SEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; "ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine"; "FCM" o "fondo comune monetario"; "APA" o "dispositivo di pubblicazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "ARM" o "meccanismo di segnalazione autorizzato" a cui si applicherebbe la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati; "mercato regolamentato"; "mercato di crescita per le piccole e medie imprese"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o della gestione di un APA o di un ARM o dell'attività di gestione di mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicay, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, e n. 2017/1131, relativo ai fondi comuni monetari, dai soggetti di cui all'articolo 79, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. »;

Art. 50.

- m) all'articolo 190.3:
- 1) alla rubrica, le parole « e dei servizi di comunicazioni dati » sono soppresse;
  - 2) la lettera f) è abrogata;
- n) alla rubrica dell'articolo 190-bis le parole « comunicazioni dati » sono sostituite dalle seguenti: « di APA e di ARM »;
  - o) all'articolo 194-quinquies, comma 1:
    - 1) alla lettera *a-ter*) le parole « e 79-ter.1, » sono soppresse;
- 2) alla lettera *a-quater*) dopo le parole « e delle relative disposizioni attuative » sono aggiunte, le seguenti: « e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-*octies*, paragrafi da 1 a 5, e 27-*decies*, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento ».
- 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54-bis del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, la CONSOB delibera sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi della Parte III, Titolo I-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo previgente alle modifiche apportate dal presente articolo, pervenute prima del 1° ottobre 2021.
- 4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 5. All'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente:
- « 1-quater. In ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, la disposizione di cui al comma 1 si applica agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni. ».

Art. 51.

## Articolo 51.

(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione)

1. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di euro 7.004.500 per l'anno 2022. Per la durata e con la scadenza di cui al

Art. 51.

primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2022.

- 2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, può essere integrata di ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
- 3. All'articolo 1-*bis*, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole « pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « pari 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7,5 milioni per gli anni dal 2022 al 2026 ».
- 4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 12.604.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, quanto a 8,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura e quanto a 4.004.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
- 5. Al fine di assicurare la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga al termine di durata biennale previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità delle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, bandito con delibera della Commissione RIPAM 7 settembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 28 settembre 2018, è prorogata di due anni.
- 6. L'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, si interpreta nel senso che ciascuna delle sedi della Scuola superiore della magistratura può comprendere più uffici anche non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola.

#### Art. 51.

- 7. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera *f-quinquies*) è aggiunta la seguente:
- «f-sexies) il Consiglio superiore della magistratura, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura ordinaria. ».
- 8. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 25, comma 2, lettera *b)*, dopo il numero 1) è inserito il seguente:
- « 1-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze; »;
- *b)* all'articolo 26, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole « Capi di stato maggiore di Forza armata » sono inserite le seguenti: « , il Comandante del Comando operativo di vertice interforze »;

# c) all'articolo 28:

- 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « i Capi di stato maggiore di Forza armata » sono inserite le seguenti: « , il Comandante del Comando operativo di vertice interforze »;
- 2) al comma 2, dopo le parole « per i Capi di stato maggiore di Forza armata » sono inserite le seguenti: « , per il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, »;

# d) all'articolo 29:

- 1) al comma 1, le parole «, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, » sono soppresse e le parole « collegamento con i » sono sostituite dalle seguenti: « coordinamento dei »;
- 2) al comma 1-bis), dopo le parole « del Comando operativo di vertice interforze » sono inserite le seguenti: « dipende dal Capo di stato maggiore della difesa ed »;
- e) all'articolo 88, comma 1, le parole « e di unità terrestri, navali e aeree » sono sostituite dalle seguenti: « e di unità terrestri, navali, aeree, cibernetiche e aero-spaziali » e le parole « preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree » sono sostituite dalle seguenti: « preposte alla difesa del territorio nazionale, delle vie di comunicazione marittime e aeree, delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico in ambito militare »;
- f) all'articolo 92, comma 4, le parole « legge 3 agosto 2007, n. 124 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 »;

# g) all'articolo 168:

1) al comma 1, dopo le parole « più anziano in ruolo » sono inserite le seguenti: « tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente »;

- Art. 51.
- 2) al comma 2, le parole « massima di un anno, salvo che nel frattempo non deve cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa; » sono sostituite dalle seguenti: « di un anno, senza possibilità di proroga o rinnovo. Se, al termine del mandato di un anno, non è presente in ruolo alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica è confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente. Il Vice comandante generale »;
- 3) al comma 3, le parole « più anziano » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 » e dopo le parole « ordine di anzianità » sono inserite le seguenti: « tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente »;
- h) all'articolo 909, comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
- « b-bis) il Comandante del Comando operativo di vertice interforze; »;
- *i)* all'articolo 1094, comma 3, primo periodo, dopo le parole « o di Forza armata, » sono inserite le seguenti: « il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, »;
- l) all'articolo 1378, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
- (d-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente; ».
- 9. In ragione dell'evento cibernetico che ha interessato i sistemi informatici del Ministero della transizione ecologica, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero medesimo e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, sono differiti di sessanta giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai termini relativi ai procedimenti per l'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022.
- 10. Ferme restando le competenze delle altre Autorità nazionali già designate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, quale autorità competente a svolgere la vigilanza sull'osservanza, da parte degli operatori del settore, del divieto di cui all'articolo 2-septies del medesimo regolamento (UE) n. 833/2014, introdotto dall'articolo 1, numero 1), del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1° marzo 2022.
- 11. Agli oneri derivanti dal comma 8, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *h*), *i*), *l*), pari a euro 408.813 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

Art. 51.

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Art. 52.

## Articolo 52.

(Misure in materia di società pubbliche)

- 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
- « 2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Società diviene altresì soggetto attuatore degli interventi, non ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; conseguentemente, la Società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 6081 intestata al commissario, sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia. ».
- 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata, per l'anno 2022, di 925 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 925 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 53.

# Articolo 53.

(Contabilità speciale a favore del Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana)

1. Al fine di assicurare il tempestivo svolgimento dei compiti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, al comma 2-bis del medesimo articolo 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nella quale confluiscono le predette risorse allo scopo destinate. ».

#### Articolo 54.

Art. 54.

(Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità)

- 1. All'articolo 10, comma 10-bis, alinea, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole « 30 aprile 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2022 ».
- 2. All'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole « 30 aprile 2022 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2022 ».

### CAPO V

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

#### Articolo 55.

Art. 55.

(Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette)

- 1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole « dei soggetti rivenditori di energia elettrica » è inserito il seguente segno di interpunzione: «, »;
- *b)* al comma 2, le parole « periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 » e le parole « nella misura del 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 25 per cento »;
- *c)* al comma 5, primo periodo, le parole « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022 »;
- d) al comma 8, primo periodo, le parole « 1° aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio »;
- *e)* al comma 10, primo periodo, le parole « 1° aprile » sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio ».

### Articolo 56.

Art. 56.

(Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate in termini di competenza di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Art. 56.

- 2. Le riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operati ai sensi dell'articolo 58, sono imputate in via prioritaria al valore degli interventi definanziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come introdotto dal comma 3 del presente articolo. Con una o più delibere da adottare entro novanta giorni dalla scadenza del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, di cui all'articolo 44, commi 7, lettera b), e 7-bis del predetto decreto-legge n. 34 del 2019, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) accerta il valore degli interventi definanziati e provvede all'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo a valere sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020. Qualora la predetta programmazione non dovesse presentare la relativa disponibilità, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, la stessa è corrispondentemente incrementata e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nelle more della procedura di definanziamento di cui al presente comma, le risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rese indisponibili sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi dell'articolo 58, ferma restando la possibilità di immediata assegnazione programmatica alle aree tematiche di cui all'articolo 178, lettera b) della legge n. 178 del 2020.
- 3. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
- « 7-bis. Con delibera del CIPESS da adottare entro il 30 novembre 2022, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale d'intesa con il Ministro per l'economia e le finanze, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale, anche avvalendosi dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, sono individuati gli interventi infrastrutturali, privi al 30 giugno 2022 dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui al punto 2.3 della delibera del CIPESS n. 26/2018 del 28 febbraio 2018, aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, in relazione ai quali il CIPESS individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale. Il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi. Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti, quelle derivanti dalla

Art. 56.

stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per gli interventi infrastrutturali di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale prevede il ricorso a più procedure di affidamento dei lavori, i termini previsti per l'adozione di obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono rispettati al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento.

7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis sono altresì individuati i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi infrastrutturali ricompresi nei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b).

7-quater. Gli interventi diversi da quelli di cui ai commi 7-bis e 7-ter che non generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al comma 7, lettera b), sono definanziati. ».

- 4. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
- « 2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014- 2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il primo periodo. ».

# Articolo 57.

# (Disposizioni transitorie)

- 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, numero 2), si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1.
- 3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Art. 57.

## Art. 58.

## (Disposizioni finanziarie)

Articolo 58.

- 1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 42, comma 2, lettera a) del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 3 al presente decreto sono incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 3.741 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 1500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 4.
- 2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.
- 3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 3, lettera b), sono valutati in 22 milioni di euro per l'anno 2022, 126 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 313 milioni di euro per l'anno 2025, 374 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 39 milioni di euro per l'anno 2022, 163 milioni di euro per l'anno 2023, 266 milioni di euro per l'anno 2024, 344 milioni di euro per l'anno 2025, 403 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 4.
- 4. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20,21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45,47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni di euro per l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, 5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.163,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni di euro per l'anno 2032, 555,1 milioni di

Art. 58.

euro per l'anno 2033 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

- *a)* quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 5;
- b) quanto a 242,6 milioni di euro per l'anno 2023, 5,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 6.508 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 55;
- d) quanto a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, 15,1 milioni di euro per l'anno 2023, 14,8 milioni di euro per l'anno 2027, 5,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro per l'anno 2022 e 17,198 milioni di euro per l'anno 2023, 0,198 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 14,998 milioni di euro per l'anno 2027, 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 4,498 milioni di euro per l'anno 2032 e 0,198 milioni di euro annui dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51; e) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 14;
- f) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- g) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- *h)* quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189;
- *i)* mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
- 5. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto.

Art. 58.

6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 59.

### Articolo 59.

## (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2022

#### **MATTARELLA**

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Cingolani, Ministro della transizione ecologica

Franceschini, Ministro della cultura

Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico

Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Allegato 1 (articolo 17, comma 1, lettera b)

### « ALLEGATO TECNICO

# MODALITÀ E TERMINI DI RILASCIO DELLE GARANZIE DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 14-BIS

SEZIONE A - DEFINIZIONI

SEZIONE B – CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILA-SCIO DELLA GARANZIA

SEZIONE C - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO

SEZIONE D – REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPETTANTI A SACE S.P.A.

Sezione E - GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI

### A. DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del presente allegato tecnico si intendono per:
- *a)* Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b) Condizioni di mercato: le condizioni conformi al principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
- c) Conto Corrente: il conto corrente di tesoreria centrale intestato a SACE S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;
- d) Controparte: Impresa Beneficiaria ovvero una persona giuridica terza nel caso in cui il rimborso del finanziamento sia da questa coperto, integralmente o parzialmente, in garanzia autonoma e a prima richiesta;
- e) Decreto Liquidità: il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- f) Finanziamenti: i finanziamenti, anche subordinati, sotto qualsiasi forma (ivi inclusi la locazione finanziaria, l'acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l'apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma), come definiti dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concessi in favore di Imprese Beneficiarie, ovvero concessi ad altro soggetto abilitato all'e-

sercizio del credito in Italia per effettuare i finanziamenti alle Imprese Beneficiarie:

- g) Fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del Decreto Liquidità;
- *h)* Garanzie: le garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie, fideiussioni e altri impegni di firma rilasciati da SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- *i)* Gruppo di Controparti connesse: il "gruppo di clienti connessi" secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
- *l)* Imprese Beneficiarie: le imprese aventi sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, purché le stesse non risultino classificate dal Soggetto Garantito o dal sistema bancario tra le esposizioni deteriorate, non presentino un rapporto tra "totale sconfinamenti per cassa" e "totale accordato operativo per cassa" superiore al 20 per cento e non rientrino nella categoria di Imprese in difficoltà;
- *m)* Impresa in difficoltà: le imprese che rientrano nella definizione di "imprese in difficoltà" ai sensi della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01) recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà":
- *n)* Limiti di rischio: i limiti e i criteri individuati in relazione ai rischi che si intende assumere nell'anno di riferimento, come indicati alla Sezione B, paragrafi 5 e 6;
- o) Organo Deliberante: il Consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. ovvero il diverso organo di SACE S.p.A. che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione e indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente:
- p) Soggetti Garantiti: banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, confidi, nonché imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni ovvero, con riferimento alle Garanzie su Titoli di debito, i sottoscrittori di Titoli di debito emessi dalle Imprese Beneficiarie;
- q) Titoli di debito: prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, emessi dalle Imprese Beneficiarie.
- 2. Ai fini del rilascio delle Garanzie, il titolare o il legale rappresentante dell'Impresa Beneficiaria, nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dichiarano di non trovarsi nelle condizioni

ostative previste dall'articolo 67 dello stesso Codice. Con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli, anche con procedure semplificate, di cui al libro II del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

## B. CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

- 1. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 6, al fine di sostenere e rilanciare l'economia, supportare la crescita dimensionale delle aziende e l'incremento della loro competitività, potenziare lo sviluppo tecnologico e la sostenibilità ambientale, le infrastrutture e le filiere strategiche e favorire l'occupazione, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a Condizioni di mercato e in conformità con la normativa dell'Unione europea, Garanzie su Finanziamenti e Titoli di debito entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
- 2. Le Garanzie su Finanziamenti sono concesse in favore di Soggetti Garantiti per una percentuale massima di copertura del 70 per cento.
- 3. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, la percentuale di copertura delle Garanzie su Titoli di debito concesse in favore di Soggetti Garantiti può essere innalzata fino al 100 per cento qualora i Titoli di debito non siano subordinati, non siano convertibili e fermi restando i limiti declinati nel documento di gestione dei rischi di cui alla Sezione C, paragrafo 4.
- 4. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie, secondo i procedimenti di seguito disciplinati:
- a) nel caso di Garanzie il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell'Impresa Beneficiaria ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro:
- 1) la competenza deliberativa è dell'Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali e il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- 2) SACE S.p.A. informa prontamente il Ministero dell'economia e delle finanze dell'avvio delle attività istruttorie, fornendo tutte le informazioni disponibili;
- 3) SACE S.p.A. informa il Ministero dell'economia e delle finanze sugli esiti dell'attività istruttoria;
- b) in tutti gli altri casi, la competenza deliberativa è dell'Organo Deliberante di SACE S.p.A. coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali.

- 5. SACE S.p.A. rilascia le Garanzie nel rispetto dei seguenti Limiti di Rischio:
  - a) limite di durata massima della singola garanzia pari a 20 anni;
- *b)* limite di massima esposizione su singola Controparte, pari all'8 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- c) limite di massima esposizione su Gruppo di Controparti connesse, pari al 15 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- *d)* limite di massima esposizione su settore di attività economica, pari al 25 per cento dell'importo massimo delle garanzie concedibili ai sensi dell'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- *e)* rating minimo assegnato alla Controparte al momento del rilascio delle Garanzie non inferiore alla classe equivalente "B", secondo la scala *Standard & Poor's* fermo restando il perseguimento di un adeguato bilanciamento del merito di credito delle esposizioni assunte.
- 6. La somma degli impegni, tempo per tempo in essere, assunti da SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Liquidità e degli impegni assunti da SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non supera l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Fermo restando tale limite, per i primi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico, SACE S.p.A. non rilascia Garanzie su Finanziamenti e Titoli di debito, oltre l'importo complessivo massimo di 70 miliardi di euro, pari al 35 per cento dell'importo massimo previsto dall'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Inoltre, nel periodo di tempo anzidetto, la percentuale di Garanzie rilasciate a Controparti aventi rating inferiore alla classe equivalente "BB-" secondo la scala Standard & Poor's non supera, sia complessivamente sia in riferimento alla medesima Controparte, l'importo di 3,5 miliardi di euro, pari al 5 per cento dell'importo complessivo massimo consentito per il sopra citato periodo di diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico. In ogni caso, fermo quanto previsto dal paragrafo 3, la porzione di Garanzie su Titoli di debito non può superare, per i primi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente allegato tecnico, l'importo complessivo massimo di 6 miliardi di euro e, comunque, anche successivamente, non potrà superare il 15 per cento dell'importo complessivo massimo previsto dall'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-

legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

- 7. SACE S.p.A. declina ulteriormente i limiti di cui al paragrafo 5 sulla base delle differenti forme tecniche di intervento, nell'ambito del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 4. SACE S.p.A. individua tali limiti tenendo conto altresì delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla stessa SACE S.p.A. Al fine di contenere i rischi assunti dallo Stato, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere modificati i Limiti di Rischio sopra riportati anche in dipendenza delle informazioni fornite da SACE S.p.A. ai sensi della Sezione C, paragrafo 4, sull'andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi.
- 8. Ai fini della migliore gestione del rischio e fermi restando tutti i limiti declinati nella presente Sezione, SACE S.p.A. assicura un adeguato bilanciamento tra le diverse forme tecniche di cui alla presente Sezione, secondo criteri e specifiche contenuti nel documento riguardante le politiche di gestione del rischio e linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla Sezione C, paragrafo 4.
- 9. Nello svolgimento dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale, attraverso le proprie strutture competenti per l'analisi, valutazione e gestione dei rischi, ed esegue la valutazione, caso per caso, di ciascuna richiesta di concessione della Garanzia, tenuto conto dell'eterogeneità che contraddistingue le Imprese Beneficiarie e delle peculiarità di ciascun Finanziamento o Titolo di debito, nonché dello specifico livello di rischio. Nell'ambito della procedura di istruttoria, SACE S.p.A. valuta il rispetto da parte dei Soggetti Garantiti, diversi dai sottoscrittori dei Titoli di Debito, di adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività. Non sono ricompresi nei Soggetti Garantiti i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa europea e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America nonché i soggetti che risiedono in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.
- 10. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle Garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle Garanzie inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all'inadempimento da parte del Soggetto Garantito agli impegni previsti, sono ulteriormente specificate da SACE S.p.A.
- 11. Le disposizioni del presente allegato tecnico non attribuiscono diritti soggettivi o interessi legittimi in relazione alla concessione della garanzia.

### C. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO

- 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle Garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, restando in ogni caso inteso che le richieste di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza dei Soggetti Garantiti devono essere rivolte unicamente a SACE S.p.A.
- 2. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto dei premi incassati da SACE S.p.A. a titolo di remunerazione delle Garanzie e versati al Fondo al netto delle commissioni spettanti a SACE S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalla Sezione D.
- 3. SACE S.p.A. registra le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico con contabilità separata.
- 4. SACE S.p.A., anche al fine di consentire un'adeguata programmazione pluriennale della dotazione del Fondo, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro Direzione VI:
- a) periodicamente, con cadenza almeno annuale, un'informativa volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei Limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della composizione del portafoglio delle Garanzie e delle relative stime di rischio, unitamente ad una informativa sulle politiche di gestione del rischio relativo alle operatività di cui al presente allegato tecnico e sulle linee guida adottate da SACE S.p.A.;
  - b) periodicamente, con cadenza almeno trimestrale:
- 1) un'informativa *ex ante* sugli impegni da assumere in termini di Garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi associati e sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni;
  - 2) un'informativa contenente:
    - 2.1) le deliberazioni adottate dai propri organi;
- 2.2) gli impegni assunti e in essere in termini di volumi, premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese amministrative, stima delle commissioni spettanti a SACE S.p.A.;
- 2.3) il "Risk Reporting" contenente le stime di rischio e le risultanze dell'attività di monitoraggio del fabbisogno di risorse del Fondo, sulla base della metodologia definita all'interno del documento riguardante le politiche di gestione del rischio e le linee guida adottate da SACE S.p.A., di cui alla lettera *a*) del presente paragrafo, unitamente ad una descrizione delle eventuali misure di contenimento individuate come necessarie;
- 2.4) eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti.

5. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un tempestivo aggiornamento delle informative di cui al paragrafo 4, qualora si manifestino variazioni significative con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle variazioni relative ad impegni, premi, indennizzi ovvero ad altre voci che comportino movimentazioni di cassa.

# D. REMUNERAZIONE DELLA GARANZIA E COMMISSIONI SPET-TANTI A SACE S.P.A.

- 1. SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle Garanzie a Condizioni di mercato nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, in conformità alla metodologia di cui al prospetto tecnico concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il livello dei premi è rivisto almeno annualmente per verificarne l'adeguatezza ai fini dell'autofinanziamento del regime di garanzia. I premi riscossi da SACE S.p.A. sono versati sul Conto Corrente, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente allegato tecnico e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A. e salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.
- 2. Le commissioni dovute a SACE S.p.A. sono limitate alla copertura dei costi sostenuti da questa e imputabili alle attività svolte per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle Garanzie, come risultanti da idonea rendicontazione certificata dal soggetto incaricato della revisione dei conti.
  - 3. SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze:
- a) entro il 15 novembre di ogni anno, per eventuali osservazioni da formulare nei successivi trenta giorni, la pre-rendicontazione attestante le commissioni maturate per le attività svolte fino al 30 settembre dello stesso esercizio; decorso il termine per formulare le osservazioni e in assenza di queste, SACE trattiene dal Conto Corrente le commissioni maturate fino a tale data;
- *b)* entro il 28 febbraio di ogni anno la rendicontazione certificata attestante le commissioni maturate per le attività svolte nell'esercizio precedente; all'esito dell'approvazione del bilancio SACE trattiene dal Conto Corrente l'importo delle commissioni maturate e non già trattenute ai sensi della lettera *a*).

## E. GESTIONE, INDENNIZZI E RECUPERI

- 1. SACE S.p.A. svolge con la dovuta diligenza professionale, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'attività di gestione delle garanzie rilasciate, l'attività di pagamento degli importi dovuti in relazione alle Garanzie e l'attività di recupero crediti.
- 2. SACE S.p.A. gestisce direttamente le attività di recupero dei crediti ovvero conferendo mandato a terzi o agli stessi garantiti, e monitorando lo svolgimento delle attività esternalizzate nonché l'adeguatezza delle stesse. ».

Allegato 2 (articolo 42, comma 1)

| Comune  | Popola-<br>zione resi-<br>dente al 1°<br>gennaio<br>2021 | Peso | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totale |
|---------|--|------|------|------|------|------|--------|
| TORINO  | 858.205  | 13%  | 42   | 29   | 9    | 7    | 87     |
| MILANO  | 1.374.582  | 21%  | 68   | 46   | 15   | 10   | 139    |
| ROMA    | 2.770.226  | 42%  | 136  | 92   | 29   | 21   | 278    |
| NAPOLI  | 922.094  | 14%  | 46   | 31   | 10   | 7    | 94     |
| PALERMO | 637.885  | 10%  | 33   | 22   | 7    | 5    | 67     |
| Totale  | 6.562.992  | 100% | 325  | 220  | 70   | 50   | 665    |

Allegato 3 (articolo 58, comma 1)

|   |             |                   | (artic       | :010 58, comma 1) |  |  |
|---|-------------|-------------------|--------------|-------------------|--|--|
|   | MINISTERO D | ELL'ECONOMIA E DI | ELLE FINANZE |                   |  |  |
| importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa   |             |                   |              |                   |  |  |
|   |             |                   |              |                   |  |  |
| MISSIONE/pro-<br>gramma   | 2022        | 2023              | 2024         | 2025              |  |  |
| 23. FONDI DA RI-<br>PARTIRE (33)  | 1.427       | 400               | 400          | 160               |  |  |
| 23.2 Fondi di ri-<br>serva e speciali (2)   | 1.036       | 400               | 400          | 160               |  |  |
| 23.1 Fondi da assegnare (1)   | 391         |                   |              |                   |  |  |
| 1. POLITICHE<br>ECONOMICO-FI-<br>NANZIARIE E DI<br>BILANCIO E TU-<br>TELA DELLA FI-<br>NANZA PUBBLICA<br>(29) | 1.414       | 1.130             | 1.130        | 1.340             |  |  |
| 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)   | 1.414       | 1.130             | 1.130        | 1.340             |  |  |
|   |             |                   |              |                   |  |  |
| 7. COMPETITIVITÀ<br>E SVILUPPO<br>DELLE IMPRESE<br>(11)   | 900         | 200               | _            | _                 |  |  |
| 7.2 Interventi di so-<br>stegno tramite il si-<br>stema della fisca-<br>lità (9)                              | 900         | 200               |              |                   |  |  |
| TOTALE  | 3.741       | 1.730             | 1.530        | 1.500             |  |  |

Allegato 4 (articolo 58, comma 5)

« Allegato 1 (articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro)

(importi in milioni di euro)

|   | RISULTATI D | IFFERENZIALI |         |  |  |
|---|-------------|--------------|---------|--|--|
| - COMPETENZA -  |             |              |         |  |  |
| Descrizione risultato dif-<br>ferenziale  | 2022        | 2023         | 2024    |  |  |
| Livello massimo del saldo   | 214.000     | 184.748      | 119.970 |  |  |
| netto da finanziare, te-<br>nuto conto degli effetti<br>derivanti dalla presente<br>legge   | 491.347     | 494.848      | 438.645 |  |  |
| Livello massimo del ri-<br>corso al mercato finan-<br>ziario, tenuto conto degli<br>effetti derivanti dalla pre-<br>sente legge (*) |             |              |         |  |  |
| - CASSA -   |             |              |         |  |  |
| Descrizione risultato dif-<br>ferenziale  | 2022        | 2023         | 2024    |  |  |
| Livello massimo del saldo   | 291.000     | 249.748      | 177.170 |  |  |
| netto da finanziare, te-<br>nuto conto degli effetti<br>derivanti dalla presente<br>legge   | 568.372     | 559.848      | 495.845 |  |  |
| Livello massimo del ri-<br>corso al mercato finan-<br>ziario, tenuto conto degli<br>effetti derivanti dalla pre-<br>sente legge (*) |             |              |         |  |  |

<sup>(\*)</sup> al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

